

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA MISURA INTERDITTIVA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCITARE IMPRESE E UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO
D'AGOSTINO

nell'ambito del procedimento penale
n. 49905/12 RGNR

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 24 aprile 2013

1

n. 49905/12 RGNR



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dr.ssa Simonetta d'Alessandro

Il Giudice per le indagini preliminari
Simonetta d'Alessandro

Esaminata la richiesta formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento sopraindicato, pervenuta in data 21.12.2012, tesa ad ottenere l'applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti di:

**Angelo Antonio D'AGOSTINO, nato a Montefalcione (AV) il 10.6.1961, ivi res.
In via Cardinale dell'Olio ed altri**

INDAGATO

**In concorso con CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca,
POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele per il reato di cui agli artt.**

H) 110, 319, 321 c.p. In Roma il 8/4/2009

**in concorso CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI
Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele per il reato di cui agli artt.**

I) 110, 479, 476 e. 2 cp, In Roma il 16/4/2009

Letta la propria ordinanza dispositiva della misura richiesta emessa in data 15.4.2013, allegata alla presente missiva, e di essa costituente parte integrante;

Considerato che in data 22.4.2013 ore 13.27, mediante comunicazione telefonica, la Polizia Giudiziaria . Componente Guardia di Finanza ha comunicato al PM che D'AGOSTINO Angelo Antonio è stato eletto alla Camera dei Deputati, circostanza non conosciuta precedentemente;

Rilevato che il Pubblico Ministero ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento in quanto, preventivamente, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati a cura dell'Autorità Giudiziaria precedente;

Ritenuta la propria competenza quale Giudice che procede;

CHIEDE

Alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere all'esecuzione della misura interdittiva di cui in motivazione nei confronti di Angelo Antonio D'AGOSTINO - Deputato della Repubblica;

MANDA

Alla Cancelleria di trasmettere la presente nota e la richiesta del Pubblico Ministero di Roma al Signor Presidente della Camera dei Deputati.


Roma, 23.4.2013

Depositato in Cancelleria
oggi 23 APR 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Francesca Melappioni



IL GIP
Simonetra d'ALESSANDRO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. d'Alessandro".

3

N. 49905/12-21 R.G.N.R.


Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di **ROMA**
- dott.sa **Simonetta D'ALESSANDRO** -

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:
D'AGOSTINO Angelo Antonio nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98; più altri

INDAGATO

Per i seguenti reati di cui agli artt.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
H) 110, 319, 321 c.p. In Roma il 8/4/2009

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
I) 110, 479, 476 c. 2 cp, In Roma il 16/4/2009

Preso atto che codesto GIP presso il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di **D'AGOSTINO Angelo Antonio** la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese su richiesta di questo Pubblico Ministero, emessa in data 21/2/2013; considerato che in data odierna, ore 13.27, mediante comunicazione telefonica, la Guardia di Finanza ha comunicato a questo PM che **D'AGOSTINO Angelo Antonio** è stato eletto alla Camera dei Deputati, circostanza non conosciuta precedentemente;

considerato che questo Ufficio ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento in quanto, preventivamente, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati a cura dell'Autorità Giudiziaria precedente;

ritenuto necessario che codesto Giudice proceda a richiedere la predetta autorizzazione;
visto l'art. art. 4. LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

CHIEDE

Che codesto GIP del Tribunale di Roma richieda alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere alla esecuzione della misura cautelare di cui sopra nei confronti di **D'AGOSTINO Angelo Antonio**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Prima dell'invio degli al GIP la Segreteria porterà in visione ed alla firma al Procuratore Aggiunto competente.

Allegati: scheda del parlamentare e decreto di sospensione dell'esecuzione.

Roma, 22/4/2013 ore 13.50

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giancarlo CIRIELLI — sost.)

Visto. Roma il _____
IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA
[Signature]

Depositata nella Cancelleria del GIP in data _____



fr

N. 49905/12-21 R.G.N.R.


Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

Al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di ROMA

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

D'AGOSTINO Angelo Antonio nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98; più altri

INDAGATO

Per i seguenti reati di cui agli artt.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
H) 110, 319, 321 c.p. In Roma il 8/4/2009

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
I) 110, 479, 476 c. 2 cp, In Roma il 16/4/2009

Preso atto che il GIP presso il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di D'AGOSTINO Angelo Antonio la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese su richiesta di questo Pubblico Ministero, emessa in data 21/2/2013;

considerato che in data odierna, mediante comunicazione telefonica, la Guardia di Finanza ha comunicato a questo PM che D'AGOSTINO Angelo Antonio è stato eletto alla Camera dei Deputati;

considerato che deve disporsi la sospensione della esecuzione del provvedimento in quanto, preventivamente, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati a cura dell'Autorità Giudiziaria precedente;

visto l'art. art. 4. LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

DISPONE

la sospensione della esecuzione del provvedimento del GIP del Tribunale di Roma emesso nei confronti di D'AGOSTINO Angelo Antonio

Manda alla Segreteria per l'urgente comunicazione alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati di Roma

Roma, 22/4/2013 ore 13.40

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giancarlo CIRIELLI – sost.)

Visti alle ore 15.05.

5

N. 49905/12-21 R.G.N.R.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI dr.ssa Simonetta d'Alessandro

Il Giudice per le indagini preliminari
Simonetta d'Alessandro

Esaminata la richiesta formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento sopraindicato , tesa ad ottenere l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di:

1. **CALCAGNI Mario**, nato a Roma il 10 febbraio 1951 ed ivi residente in via Nizza n. 128;
2. **SPINELLI Rosa**, nata a Tripoli (Libia) il 12 luglio 1957 e residente in Parma, via Benedetto Marcello n. 4;
3. **GIARDINO Michele**, nato a Ariano Irpino (AV) il 11 aprile 1948, e residente in Roma, via Val Trompia 56 Sc B; (deceduto);
4. **COCCIA COLAIUTA Samantha**, nata a Roma il 31 marzo 1976 e ivi residente in via S. Antonio da Padova 24 Sc A;
5. **TORELLI Gianluca**, nato a Napoli il 23 aprile 1973 ed ivi residente in via Onofrio Fragnito n. 43 sc A;
6. **COCCIA COLAIUDA Antonio**, nato a l'Aquila il 9 giugno 1942 e residente in Fonte Nuova, via Panzini n. 18;
7. **POGGI Fabrizio**, nato a Roma, il 12 giugno 1972 e residente in Albano Laziale (RM), via Tullio Valeri n. 9;
8. **SORVILLO Gino**, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 31 maggio 1963 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "d'Alessandro".

- 9. PINARDI Luca**, nato a Napoli il 20 aprile 1965 e domiciliato a Roma, via della Maschera d'Oro n. 9;
- 10. ZURRI Umberto** nato a Roma il 13 aprile 1948 e domiciliato a Nespolo (RI) in via delle Querce n. 13;
- 11. ROTOLI Roberto**, nato a Roma il 5 novembre 1961 ed ivi residente in via Appia Nuova n. 45;
- 12. BIGONZI Raffaella**, nata a Roma il 23 settembre 1969 e ivi residente in via Nizza n. 128;
- 13. AMBROSINO Raimondo**, nato a Ischia (NA) il 26 novembre 1961 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;
- 14. CHERUBINI Alessio**, nato a Roma il 7 settembre 1980 e residente in Fiumicino, via Praia a Mare n. 54;
- 15. SNEIDER Andrea**, nato a Roma il 14 maggio 1966 e residente in Cori, via delle Grazie n. 22;
- 16. CARRUS Gianluca** nato a Roma il 01/08/1970 ed ivi residente in via Monte Grimano nr.30;
- 17. CIOTOLA Eugenio** nato a Roma il 20.1.1935 e ivi residente in via Panama n. 62;
- 18. D'AGOSTINO Angelo Antonio** nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98;
- 19. MAIORANA Emanuela** nata a Roma il 11/11/1969, ivi res. viale C.T. Odescalchi n. 12;
- 20. CERASI Luca** nato a Roma il 19/05/1958 ed ivi residente in via Flaminia n. 888
- 21. CICCARELLA Berardino** nato a L'Aquila (AQ) il 19 settembre 1951, dom.to Roma, Via dei Due Macelli n. 31 presso LA REGENTE S.R.L.

INDAGATI

CALCAGNI Mario, SPINELLI, GIARDINO, COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca, COCCIA COLAIUDA Antonio, POGGI Fabrizio , SORVILLE Gino, PINARDI Luca e SNEIDER Andrea.



A) 416 cp, perchè, allo scopo di commettere più delitti, si associano tra loro, nell'ambito dell'attività dell'AXSOA S.p.A., società esercente la funzione di certificazione, mediante l'adozione delle attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010, aventi natura di atto pubblico, autorizzata con provvedimento n. 41 dell' 8 febbraio 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare il programma criminoso era il seguente:

- (a) in una prima fase, avendo l'AXSOA spa clienti che necessitavano di acquisire l'attestazione di qualificazione per partecipare a gare pubbliche ed essendo privi dei requisiti di legge, gli associati dovevano acquistare sul mercato, a nome di società a loro riconducibili, rami d'azienda di società già titolari delle attestazioni di qualificazione o comunque aventi i requisiti per ottenerla, per poi rivenderli con un considerevole sovrapprezzo agli originari richiedenti. Le società acquirenti, in realtà, rimanevano prive dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto con l'acquisto dei predetti rami aziendali acquisivano i requisiti aventi natura meramente *cartolare*, atteso che, per ogni singola cessione, avveniva il trasferimento di un "bene" definito impropriamente *know-how* aziendale (ma privo di reale contenuto) e di meri valori di bilancio, riferibili ai requisiti economici e tecnici necessari, ma senza l'effettiva acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda;
- (b) nella fase successiva, gli associati dovevano assicurare che le imprese acquirenti dei vari rami d'azienda conseguissero, sulla base dei requisiti derivanti dalle sopra indicate cessioni *fittizie*, le attestazioni di qualificazione dell'AXSOA S.p.A., senza che la società di attestazione ponesse in essere alcuna verifica effettiva sul possesso dei requisiti necessari;
- (c) il prezzo pagato dal cessionario al soggetto cedente (riconducibile agli associati) avrebbe rappresentato, di fatto, il prezzo della corruzione associata alla violazione dei doveri d'ufficio, in quanto la AXSOA spa avrebbe rilasciato attestazioni ideologicamente false, essendo ben noto a tutti i soggetti coinvolti, che la società beneficiaria dell'attestazione non avrebbe avuto realmente i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010.



L'associazione per delinquere, che ha effettivamente posto in essere numerose operazioni programmate, alcune delle quali ricostruite nei capi di imputazione seguenti, aveva in seno divisione di compiti e responsabilità come di seguito specificato:

- 1) **CALCAGNI Mario** era promotore, organizzatore e capo dell'associazione, amministratore di fatto e proprietario occulto delle azioni, pur risultando solo quale impiegato della AXSOA S.p.A.. Egli curava direttamente, ovvero in alcuni casi indirettamente attraverso COCCIA COLAIUTA Samantha e gli altri associati, le operazioni di acquisto e rivendita delle cessioni di azienda o le intermediazioni nelle cessioni; egli seguiva all'interno dell'AXSOA tutte le fasi del rilascio delle false attestazioni di qualificazione; egli riceveva la gran parte dei proventi delle cessioni di azienda, già incassate dai soggetti associati che materialmente intervenivano nei contratti; egli utilizzava a suo piacimento, anche per spese personali, i conti correnti bancari dell'AXSOA S.p.A., di società e persone legate all'associazione;
- 2) **SPINELLI Rosa**, legale rappresentante dell'AXSOA spa, organizzatrice dell'associazione, provvedeva al rilascio delle false attestazioni di qualificazione, sotto le direttive del CALCAGNI, curando quale organizzatrice tutte le fasi dell'attività in seno alla società;
- 3) **GIARDINO Michele**, direttore tecnico dell'AXSOA spa, organizzatore dell'associazione, provvedeva all'istruttoria ed al rilascio delle false attestazioni di qualificazione, insieme alla SPINELLI, sotto le direttive del CALCAGNI, curando quale organizzatore tutte le fasi dell'attività in seno alla società;
- 4) **COCCIA COLAIUTA Samantha**, dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, organizzatrice dell'associazione, curava, sotto le direttive di CALCAGNI, le acquisizioni di rami d'azienda, le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, le fasi interne all'AXSOA spa per il rilascio di dette attestazioni, i rapporti con gli intermediari nelle cessioni; coordinava la destinazione del danaro ricavato;
- 5) **TORELLI Gianluca**, associato, rappresentante legale della LAVORI GLOBAL SERVICE srl, incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo poi a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;



- 6) **COCCIA COLAIUDA Antonio**, associato, padre di COCCIA COLAIUTA Samantha, incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;
- 7) **POGGI Fabrizio**, associato, rappresentante legale della FP S.r.l., incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;
- 8) **SORVILLE Gino**, associato, incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;
- 9) **PINARDI Luca**, associato, dipendente e socio dell'AXSOA, curava, sotto le direttive di CALCAGNI ed insieme a COCCIA COLAIUTA Samantha, le acquisizioni di rami d'azienda, le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, le fasi interne all'AXSOA spa per il rilascio di dette attestazioni, i rapporti con gli intermediari nelle cessioni;
- 10) **SNEIDER Andrea** associato, già dipendente dell'AXSOA, curava, sotto le direttive di CALCAGNI ed insieme a COCCIA COLAIUTA Samantha, le acquisizioni di rami d'azienda, le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, le fasi interne all'AXSOA spa per il rilascio di dette attestazioni, i rapporti con gli intermediari nelle cessioni.

In Roma dal 2008 fino al 20/12/2012

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012; mail di CALCAGNI a Oretta BIGONZI ove il primo afferma di aver concluso circa 1500 cessioni di rami di azienda All. 23 informativa GDF del 9/10/2012; informativa GDF del 2/7/2012 con sequestro di centinaia di atti di cessione di rami di azienda effettuato presso l'AXOSA; dichiarazioni di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda All. 6 informativa GDF del 2/8/2012; dichiarazioni di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha All. 9 informativa GDF del 2/8/2012; altre fonti specificamente indicate per i reati fine.




CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca
B) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla ANDROMEDA S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 60.000 da CARRUS Gianluca**, rappresentante legale della ANDROMEDA S.r.l., somma formalmente pagata per l'attività di intermediazione nell'acquisto *fittizio* del ramo d'azienda della EDIL SANTINI srl (società in concordato preventivo fallimentare), posta in essere da **POGGI Fabrizio** rappresentante legale della FP srl, operazione suggerita dal **CALCAGNI**, con l'apporto nelle trattative di **SNEIDER Andrea**, all'epoca dipendente dell'AXSOA.

In Roma fino al 26/9/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 8 e seg.; fattura del 26/9/2008 e bonifico bancario in All. 17; dichiarazioni di CERASI Luca direttore tecnico della ANDROMEDA S.r.l. in All. 13; informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca
C) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea e POGGI Fabrizio** quali ausiliatori essendo intervenuti nella cessione di azienda di cui al capo precedente e consapevoli della utilità delle stesse ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la ANDROMEDA S.r.l. rappresentata da **CARRUS Gianluca** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla EDIL SANTINI srl in data 26/9/2008, attraverso l'intermediazione di **POGGI Fabrizio** rappresentante legale della FP srl, per fa



apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1192/41/01 del 30/6/2008; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 30/6/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 8 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1192/41/01 del 30/6/2008 All. 74 informativa GDF n. 98285 del 2/7/2012;

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca
D) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla ANDROMEDA S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 130.000 da CARRUS Gianluca** rappresentante legale della ANDROMEDA S.r.l., somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* (già della LUCIO RUSSO GEOMETRA srl e poco prima acquistato da **COCCIA COLAIUDA Antonio**), venduto da **COCCIA COLAIUDA Antonio** (padre di Samantha), mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha e SNEIDER Andrea** (all'epoca dipendente dell'AXSOA) e contratto definitivo notarile in data 30/9/2008 in presenza del **COCCIA COLAIUDA Antonio**.

In Roma il 30/9/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 10 e seg.; contratto definitivo notarile in data 30/9/2008 All. 15 informativa GDF del 20/12/2012; assegni circolari All. 16 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di CERASI Luca direttore tecnico della ANDROMEDA S.r.l. in All. 13; informativa GDF del 20/12/2012.




CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca
E) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea e COCCIA COLAIUDA Antonio** quali ausiliatori essendo intervenuti nelle cessioni di azienda di cui al capo di imputazione precedente e consapevoli della utilità delle stesse ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la ANDROMEDA S.r.l. rappresentata da **CARRUS Gianluca** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* da **COCCIA COLAIUDA Antonio** in data 30/9/2008, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1705/41/01 del 27/11/2008; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 27/11/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 10 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1705/41/01 del 27/11/2008 All. 137 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CIOTOLA Eugenio
F) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla EUGENIO CIOTOLA S.p.A., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di €**



240.000 da **CIOTOLA Eugenio** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* (già della SGD COSTRUZIONI srl e poco prima acquistato da **COCCIA COLAIUDA Antonio**), venduto da **COCCIA COLAIUDA Antonio** (padre di Samantha), mediante accordi preliminari intrattenuti con **COCCIA COLAIUTA Samantha** e contratto definitivo notarile in data 29/10/2008 in presenza del **COCCIA COLAIUDA Antonio**.

In Roma il 29/10/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 12 e seg.; contratto definitivo notarile in data 29/10/2008 All. 18 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di CAPANNA Paolo All. 22, di SCAMPAMORTE Giovanni All. 23, di LONGO Lina All. 24 e assegno circolare All. 20, informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CIOTOLA Eugenio

G) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa** e **GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **COCCIA COLAIUDA Antonio** quale ausiliatore essendo intervenuto nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione e consapevole della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la EUGENIO CIOTOLA S.p.A. rappresentata da **CIOTOLA Eugenio** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* da **COCCIA COLAIUDA Antonio** in data 29/10/2008, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1593/41/01 del 30/10/2008; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 30/10/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 12 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1593/41/01 del 30/10/2008 All. 138 informativa GDF del 20/12/2012.




CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
H) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 150.000** da **D'AGOSTINO Angelo Antonio** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio*, venduto dalla FP S.r.l. rappresentata da **POGGI Fabrizio**, mediante accordi preliminari intrattenuti con **COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca** (dipendente e socio dell'AXSOA) e contratto definitivo notarile in data 8/4/2009 in presenza del **POGGI Fabrizio**.

In Roma il 8/4/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 17 e seg.; contratto definitivo notarile in data 8/4/2009 All. 31 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
I) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **POGGI Fabrizio** e **PINARDI Luca** quali ausiliatori essendo intervenuti nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione, consapevoli della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. rappresentata da **D'AGOSTINO Angelo Antonio** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla FP



S.r.l. in data 14/4/2009, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2275/41/01 del 16/4/2009. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 16/4/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 17 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2275/41/01 del 16/4/2009 All. 140 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CICCARELLA Berardino

J) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta da "LA REGENTE S.r.l.", **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 200.000,00** da **CICCARELLA Berardino** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* (anche considerato che gli stessi requisiti erano già stati trasferiti dalla FP S.r.l. in favore della D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. e, pertanto, non era possibile di ulteriore trasferimento), venduto dalla FP S.r.l. rappresentata da **POGGI Fabrizio**, mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI** e contratto definitivo notarile in data 20/5/2009 in presenza del **POGGI Fabrizio**.

In Roma il 20/5/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 15 e seg.; contratto definitivo notarile in data 20/5/2009 All. 25 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di VITTORINI Loretta direttore tecnico de LA REGENTE S.r.l. All. 26 informativa GDF del 20/12/2012; assegno circolare All. 27 informativa GDF del 20/12/2012



CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CICCARELLA Berardino


K) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **POGGI Fabrizio** quale ausiliatore essendo intervenuto nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione e consapevole della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la LA REGENTE S.r.l. rappresentata da e **CICCARELLA Berardino** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla FP S.r.l. in data 20/5/2009, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2457/41/01 del 28/5/2009. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 28/5/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 15 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2457/41/01 del 28/5/2009 All. 139 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SORVILLO Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e MAIORANA Emanuela.

L) 110, 319, 321 c.p. perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto e **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla SALCEF S.p.A., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 700.000** da **MAIORANA Emanuela** rappresentante legale della predetta società



somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* venduto da **SORVILLE Gino** (che l'aveva acquistato poco prima dalla APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l.), mediante la sottoscrizione del contratto preliminare in data 23/2/2011, in presenza solo di **CALCAGNI Mario** e **COCCIA COLAIUTA Samantha**, con pagamento dell'acconto di € 100.000 e la sottoscrizione del contratto definitivo notarile in data 8/3/2011 (All. 1 informativa GDF del 20/12/2012) in presenza di **COCCIA COLAIUTA Samantha** e del **SORVILLE**, con pagamento del saldo di € 600.000.

In Roma dal 23/2/2011 all'8/3/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg.; contratto preliminare in data 23/2/2011 All. 3 e contratto definitivo notarile in data 8/3/2011 All. 1 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di SALSISSIA Valeriano All. 4 informativa GDF del 20/12/2012; assegni in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012, scheda ammortamenti e libro giornale SALCEF in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SORVILLE Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e MAIORANA Emanuela

M) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa** e **GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto e **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI, SORVILLE Gino** quale ausiliatore essendo intervenuto nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione e consapevole della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la SALCEF S.p.A rappresentata da **MAIORANA Emanuela** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. in data 8/3/2011, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5429/41/01 del 6/4/2011. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 6/4/2011



FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5429/41/01 del 6/4/2011 All. 135 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SORVILLO Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CERASI Luca


N) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 100.000** da **CERASI Luca** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda **fittizio venduto da SORVILLO Gino** (che lo aveva acquistato poco tempo prima dalla APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l.), mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI Mario** e contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 in presenza del **SORVILLO**.

In Roma il 31/5/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 7 e seg.; contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 All. 7 informativa GDF del 20/12/2012; assegni circolari All. 10 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario, SORVILLO Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CERASI Luca

O) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **SORVILLO Gino** quale ausiliatore essendo intervenuto nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione e consapevole della utilità della stessa ai fini del



rilascio dell'attestazione, dopo che la CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A. rappresentata da **CERASI Luca** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* da **SORVILLE Gino** in data 31/5/2011, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5847/41/01 del 25/7/2011. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 25/7/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 7 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici n. 5847/41/01 del 25/7/2011 All. 136 informativa GDF del 20/12/2012

**CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca,
SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca**

P) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla ANDROMEDA S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 150.000** da **CARRUS Gianluca** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* venduto da **TORELLI Gianluca**, che l'aveva precedentemente acquistata dalla N TECH S.r.l., mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI Mario** e contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 in presenza del **TORELLI**.

In Roma il 31/5/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 9 e seg.; contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 All. 11 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di CERASI Luca All. 13 informativa GDF del 20/12/2012; assegni circolari All. 14 informativa GDF del 20/12/2012



**CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca,
SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca**

Q) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa** e **GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **TORELLI Gianluca** quale ausiliatore essendo intervenuto nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione e consapevole della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la ANDROMEDA S.r.l. rappresentata da **CARRUS Gianluca** aveva acquistato il ramo d'azienda fittizio dalla N TECH S.r.l. in data 31/5/2011, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5854/41/01 del 26/7/2011. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.


In Roma il 26/7/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 9 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici n. 5854/41/01 del 26/7/2011 All. 83 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario

R) 81 cp, 12 quinques legge 7/8/1992 n. 356 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, nonché al fine di agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 648 bis del codice penale indicati nei seguenti capi di imputazione, attribuiva fittiziamente a terzi la titolarità dei seguenti beni:

- 1) delle azioni della AXSOA spa a **MARINI Giuseppina** e **RUSSO Giuseppe** i quali essendo formalmente proprietari, rispettivamente per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale, nominavano e costituivano loro procuratore speciale il **CALCAGNI**, affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro, vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro



proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza; (All. 91 informativa GDF del 20/12/2012),

2) e la disponibilità dei conti bancari e delle somme di danaro ivi depositate alle seguenti persone fisiche e giuridiche:

- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Banca Credito Cooperativo n. 40348, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le somme giacenti su detti conti per fini personali per complessivi euro 517.931,00, nel periodo dal 5/12/2008 al 7/11/2012 (All. 92 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa**: due carte di credito, "CARTA SI", intestate al CALCAGNI e da lui utilizzate per fini personali, n. 4532200001980890, appoggiata al conto corrente n. 4976 acceso presso la BANCA POPOLARE DI SPOLETO (All. 93 informativa GDF del 20/12/2012); n. 5586860000791788, collegata al conto corrente n. 529000 della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (All. 94 informativa GDF del 20/12/2012), impiegata per ristoranti ed hotel (24.000 €), abbigliamento (€ 3.635) e spese nel settore aeromobile (€ 4.000).


- **AXSOA spa**: c/c Banca Credito Cooperativo n. 40348, sul quale in data 6/6/2012, il CALCAGNI versava euro 1.000.000,00 (provenienti dal suo conto corrente personale n. 40335, la cui provvista risultava essere pervenuta in data 25/5/2012 con bonifico dalla SERVIZIO ITALIA Società Fiduciaria per un importo pari ad euro 1.140.000 - All. 92 informativa GDF del 20/12/2012) e successivamente prelevava la stessa somma in data 20/8/2012 per acquistare il controvalore in oro depositato presso la Coop. Service in Roma (All. 94/b informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa**: c/c Sedici Banca n. 30250 utilizzando complessivamente la somma di € 353.100, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl con sede in Roma (controllata dalla HDUEO Ltd), successivamente trasferiti dalla BB FLY srl al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013);

- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, utilizzando la somma di € 60.000, bonificati in data 25 giugno 2010, in favore della HDUEO Ltd (All. 95 informativa GDF del 20/12/2012);




- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, bonificando alla LUXURY LIVING S.r.l. la somma di € 19.6088,87, per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI (All. 46 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c 40348 acceso presso la BCC ROMA utilizzando la somma complessiva di € 25.839,78 per pagare le spese relative al matrimonio avvenuto in data 5/7/2012 tra il CALCAGNI e BIGONZI Raffaella, con due bonifici in favore di NICOLAI RICEVIMENTI S.r.l. (All. 96 informativa GDF del 20/12/2012); nonché utilizzando la somma di € 15.500,00 per il pagamento di una TOYOTA IQ intestata al CALCAGNI Mario, con bonifico in favore della AUTO ROYAL COMPANY S.r.l. (All. 97 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c 5290 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE utilizzato da CALCAGNI per pagamenti in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma per complessivi € 10.900 (All. 121 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c n. 15300 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO utilizzato da CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma di € 8.000,50 (All. 122 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le somme giacenti su detti conti, con disposizioni di pagamento per complessivi € 1.038.000 in favore della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI, sul c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA intestato alla beneficiaria (All. 125 informativa GDF del 20/12/2012);
- **LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l.** rappresentata da **TORELLI Gianluca**, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI: c/c n. 1000/4076, acceso presso la BANCA INTESA utilizzato dal CALCAGNI con più operazioni di prelievo per fini personali per complessivi € 94.900,00, nonché per complessivi € 6.500,00 bonificati in favore di **COCCIA COLAIUTA Samantha** e € 53.300,00 con bonifico in favore di INTORCIA Salvatore Marco (dipendente AXSOA) (All. 106 e 109 informativa GDF del 20/12/2012);
- **COCCIA COLAIUDA Antonio:** c/c n. 30404, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal CALCAGNI per l'effettuazione di versamenti dell'importo di 300.000,00 euro alla società HDUEO Ltd e di € 20.000,00 in favore di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 57 informativa GDF del 20/12/2012);



- **SORVILLO Gino:** c/c n. 1014568, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti vari: emissione di un assegno circolare di € 180.000 in favore dell'avv. **BARBERIS Riccardo** (membro della Camera Arbitrale dell'Autorità dei Lavori Pubblici, nonché consulente dell'AXSOA); pagamento di € 40.000 del notaio Giuseppe RAMONDELLI, professionista rogante l'atto per l'acquisto da parte dei coniugi CALCAGNI - BIGONZI di un immobile situato in Villasimius (CA) per il valore di € 3.350.000,00; tre prelevamenti in contanti per complessivi € 100.000,00 utilizzati da CALCAGNI per l'acconto relativo all'acquisto del predetto immobile di Villasimius; emissione di assegni circolari per complessivi € 19.600,00 intestati a SORVILLO, ma girati e incassati dalla CONTINUA S.r.l. con sede in Villasimius, impresa operante nel settore delle costruzioni e beneficiaria di altre somme di denaro provenienti dalla moglie del CALCAGNI, Raffaella BIGONZI; pagamento di € 4.900,00 con assegno circolare in favore di SORVILLO ma incassato in Villasimius da soggetto da identificare; pagamento con assegno di € 12.500,00 di ADENILSON DA SILVA MANSO, ex dipendente della MATICA S.r.l. rappresentata da Tiziano CALAGNI, figlio di Mario; emissione di un assegno circolare di € 200.000,00 euro in favore di BIGONZI Raffaella; pagamento con bonifico di € 12.905,13 in favore della LUXURY LIVING S.r.l., per rapporti commerciali con CALCAGNI inerenti all'acquisto di arredamenti per una imbarcazione di sua proprietà; emissione di assegno circolare di € 55.000,00 intestati a Nicla BONCOMPAGNI, titolare di ditta di vendita di gioielli ed orologi (All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013);

- **FP S.r.l.** rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI: c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal predetto per pagamenti vari: emissione di diversi assegni in favore di vari soggetti ma di fatto girati ed incassati per complessivi per € 50.000 dalla M.M.G.I. srl ("costruttrice" dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME per conto della HDUEO Ltd), per € 50.000 dalla HDUEO Ltd che li versava alla predetta M.M.G.I. srl, per € 24.998,00 in favore di Walter POIAN amministratore della M.M.G.I. srl; bonifico di € 26.290,00 in favore della SHAWBROOKE SERVICE Ltd, rappresentata da Alessio CHERUBINI, m-




riconducibile al CALCAGNI; diversi pagamenti per complessivi € 134.000 verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI (All. 56, 110, 111, 112, 117, 118 e 119 informativa GDF del 20/12/2012);

- **FP S.r.l.**: c/c n. 8324 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE, utilizzato dal CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma in data 30/9/2009 di euro 30.000,00 (All. 120 informativa GDF del 20/12/2012);

- **TORELLI Gianluca**: c/c 1000/3546 acceso presso il BANCO DI NAPOLI - Agenzia di 35 di Napoli, utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti personali in favore di Massimiliano PECCHIOLI, GIOIELLERIA B S.r.l., ANTICHITÀ FIORILLO S.r.l. e gioielleria ORE D'AUTORE per complessivi € 78.000 (All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012).

In Roma dal 5/12/2008 al 7/11/2012

Fonti di prova: dichiarazioni RUSSO Giuseppe All. 9 informativa GDF del 2/7/2012; dichiarazioni di EQUINOZI Daniela sull'assenza di rapporti tra LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. ed AXSOA e sul rinvenimento di un fascicolo della prima negli uffici della seconda società All. 1 informativa GDF del 2/8/2012; procura speciale, datata 12 gennaio 2010 All. 91 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria della AXSOA spa in All. 92, 93, 94, 94/b, 94/c, 95, 96, 97, 121, 122 e 125 informativa GDF del 20/12/2012); documentazione relativa alla HDUEO Ltd All. 58 informativa GDF del 20/12/2012 e All. 2 informativa GDF del 25/1/2013; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013; documentazione relativa alla LUXURY LIVING S.r.l. per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI All. 46 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria della LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. rappresentata da TORELLI Gianluca, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI, relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 106 e 109 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di COCCIA COLAIUDA Antonio relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 57 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di SORVILLO Gino relativa a numerosi pagamenti in favore di soggetti riconducibili a CALCAGNI All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39



43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013; Documentazione bancaria della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 56, 110, 111, 112, 117, 118, 119 e 120 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di TORELLI Gianluca relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012.

BIGONZI Raffaella

S) 648 bis c.p., per aver compiuto - in relazione a parte del danaro provento del delitto di cui al capo L), relativo alla corruzione posta in essere tra **CALCAGNI Mario**, altri soggetti associati nel delitto di cui al capo A e **MAIORANA Emanuela**, rappresentante legale della SALCEF S.p.A, in occasione dell'acquisto del ramo di azienda venduto da **SORVILLO Gino** per la somma complessiva di € 700.000, in particolare risultando beneficiaria di un assegno circolare emesso in data 21/4/2011, tratto sul conto corrente n. 1014568 acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA ed intestato al SORVILLO, di 200.000,00 euro - operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente versando l'assegno sul c/c n. 32145 della BANCA POPOLARE di Milano a lei intestato, utilizzando poi la provvista per esigenze personali.

In Roma dal 23/2/2011 all'8/3/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg.; contratto preliminare in data 23/2/2011 All. 3 e contratto definitivo notarile in data 8/3/2011 All. 1 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di SALSICCIA Valeriano All. 4 informativa GDF del 20/12/2012; assegni in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012, scheda ammortamenti e libro giornale SALCEF in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012; assegno circolare emesso in data 21/4/2011, tratto sul conto corrente n. 1014568 acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA ed intestato al SORVILLO, di 200.000,00 euro all. 1 informativa GDF del 25/1/2013.

BIGONZI Raffaella

T) 648 bis c.p., per aver compiuto - in relazione a parte del danaro provento del delitto di cui al capo R), relativo al trasferimento fraudolento di valori, posto in essere dal coniuge CALCAGNI Mario mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa - operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente ricevendo dal c/c n. 40348 Banca Credito Cooperativo dell'AXSOA spa, sul c/c n. 40334 della Banca di Credito Cooperativo di Roma a lei intestato, complessivamente la somma di € 99.129,00, in particolare dal marzo al settembre 2011, con la causale "pagamento stipendio" per un totale di € 40.129,00 in relazione ad un fittizio rapporto di lavoro e nel periodo ottobre 2011 - luglio 2012, l'importo totale di euro 59.000,00, a titolo di "restituzione finanziamento soci" mai avvenuto e comunque non risultando la BIGONZI socia dell'AXSOA spa.

In Roma dal marzo 2011 al luglio 2012

FONTI di prova: quelle indicate al capo R; documentazione bancaria All. 98, 99 e 100 informativa GDF del 20/12/2012.

AMBROSINO Raimondo

U) 648 bis c.p., per avere, quale rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., (controllata dalla HDUEO Ltd), compiuto - in relazione a parte del danaro provento dei delitti corruzione e di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi precedenti, posti in essere da CALCAGNI Mario mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa - operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente ricevendo dal c/c Sedici Banca n. 30250 della AXSOA spa complessivamente la somma di € 353.100,00, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl e successivamente trasferiti al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012).

In Roma dal 31/3/2009 al 25/6/2009

FONTI di prova: quelle indicate ai capi di imputazione da B a R; documentazione bancaria All. 58 e 94/c informativa GDF del 20/12/2012.

ZURRI Umberto e COCCIA COLAIUTA Samantha



V) 110 cp e 8 D.L.vo n. 74/2000, per avere, al fine di consentire alla AXSOA spa l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in concorso tra loro, COCCIA COLAIUTA Samantha come determinatore e ZURRI come autore materiale, emesso le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate:

- mediante ditta individuale "Intermedia servizi di ZURRI Umberto":

Nr	Data	Destinatario	Imponibi	IVA	Totale
3	11/7/20	AXSOA	57.000	11.40	68.400
4	24/9/20		43.500	8.700	52.200
5	22/10/2		39.000	7.800	46.800
6	25/11/2		100.000	20.00	120.00
		Totale	239.500	47.90	287.40

- come persona fisica "ZURRI Umberto":


Nr	Data	Destinatario	Imponibile	IVA	Totale
1	18/3/2010	AXSOA S.p.A	48.200	9.640	57.840
2	30/3/2010		44.700	8.940	53.640
3	12/4/2010		52.350	10.470	62.820
4	22/4/2010		51.840	10.368	62.208
5	30/4/2010		47.910	9.582	57.492
6	10/6/2010		100.000	20.000	120.000
		Totale	345.000	69.000	414.000

In Roma dal 18/3/2010 al 25/11/2010

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 28 e seg.; fatture in All. 72 e 73 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario e POGGI Fabrizio

W) 110 cp e 8 D.L.vo n. 74/2000, per avere, al fine di consentire alla AXSOA spa l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in concorso tra loro



CALCAGNI Mario amministratore di fatto e POGGI come rappresentante legale della FP S.r.l., emesso le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate:

FP Srl

c/c				mov. dare
Banca	Axsoa	data	Movimento	(€)
Sedici Banca			disposizione	pagamento
(sede Roma)	30250	13/01/2009	78288	200.000
Sedici Banca				
(sede Roma)	30250	09/02/2009	bonifico x account fattura	50.000
BNL (ag. 27)	15300	24/02/2009	Bonifico	100.000
BNL (ag. 5)	15300	24/02/2009	assegno bancario	100.000
BNL (ag. 5)	15300	18/03/2009	Bonifico	30.000
Sedici Banca			TRASFERIMENTO	FONDI
(sede Roma)	30250	18/03/2009	VSCC 30236	10.000
Sedici Banca			TRASFERIMENTO	FONDI
(sede Roma)	30250	23/03/2009	CC 30236	30.000
BNL (ag. 5)	15300	27/03/2009	Bonifico	50.000
BNL (ag. 5)	15300	07/04/2009	Bonifico	50.000
Sedici Banca			Versamento	Assegno
(sede Roma)	30250	08/04/2009	0000014580	15.000
BNL (ag. 5)	15300	08/04/2009	assegno bancario	10.000
BNL (ag. 5)	15300	24/04/2009	Bonifico	50.000
BNL (ag. 5)	15300	11/05/2009	Bonifico	100.000
BNL (ag. 5)	15300	22/07/2009	Bonifico	15.000
Sedici Banca				
(sede Roma)	30250	22/07/2009	Bonifico	20.000
Sedici Banca				
(sede Roma)	30250	23/09/2009	Vs. Assegno 0000020877	17.000
Sedici Banca			Disposizione	di
(sede Roma)	30250	25/09/2009	pagamento x account fattura	10.000
Sedici Banca			Disposizione	di
(sede Roma)	30250	25/09/2009	pagamento x account fattura	10.000
Sedici Banca	30250	25/09/2009	Disposizione	di 10.000



(sede Roma)			pagamento x accounto fattura
Banca	CR		
Firenze	5290	28/09/2009	Bonifico x accounto fattura 50.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	07/10/2009	pagamento x accounto fattura 25.000
BNL (ag. 5)	15300	16/10/2009	Bonifico 25.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	16/10/2009	pagamento x accounto fattura 10.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	16/10/2009	pagamento x accounto fattura 10.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	16/10/2009	pagamento x accounto fattura 10.000
Banca	CR		
Firenze	5290	19/10/2009	Bonifico x accounto fattura 25.000
Banca	CR		
Firenze	5290	30/10/2009	Bonifico x accounto fattura 3.000
Sedici	Banca		
(sede Roma)	30250	17/11/2009	Disposizione di pagamento 3.000
Total			1.038.000

In Roma nel 2009

*FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 42 e seg.; All. 125
informativa GDF del 20/12/2012*


CALCAGNI Mario e AMBROSINO Raimondo

X) 110 cp e 8 D.L.vo n. 74/2000, per avere, al fine di consentire alla AXSOA spa l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in concorso tra loro, **CALCAGNI Mario** amministratore di fatto e **AMBROSINO** come rappresentante legale della BB FLY S.r.l., emesso nel 2009 fatture per operazioni inesistenti per un importo totale pari a euro 353.100,00

In Roma dal 31/3/2009 al 25/6/2009.

*FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 54 e seg.; All. 94/C
informativa GDF del 20/12/2012*

CALCAGNI Mario e CHERUBINI Alessio



Y) 110 cp e 5 D.L.vo n. 74/2000, perché, in concorso tra loro, **CALCAGNI Mario** amministratore *di fatto* e **CHERUBINI Alessio** rappresentante legale della società *esterovestita* SHAWBROOKE Ltd, con sede legale nel Regno Unito e sede secondaria e luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione societarie in Fiumicino, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentavano, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale 2008 relativa a dette imposte, pur avendo percepito, nella stessa annualità, ricavi per un totale di € 7.650.000,00 derivanti dalla fornitura di materiali alla M.M.G.I. S.r.l., per la costruzione dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME per conto della HDUEO Ltd del CALCAGNI come specificato nel capo R), con evasa IVA per un importo pari a 1.520.000,00 ed IRES per un importo allo stato non quantificato ma comunque superiore alla soglia punitiva.

In Roma il 31/10/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 43 e seg.;

ROTOLO Roberto e TORELLI Gianluca

Z) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **ROTOLO** quale perito nominato dal Tribunale a norma dell'articolo 76 c. 10 del DPR 207/2010 e quindi quale pubblico ufficiale, **formava la falsa attestazione**, costituita dalla perizia di stima del ramo d'azienda, con la quale **faceva apparire sussistenti in capo a TORELLI Gianluca i requisiti economici e tecnici previsti dal predetto D.P.R.** (già DPR 34/2000), **di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici** - perizia redatta in occasione della vendita aziendale alla V.M. srl da parte di TORELLI Gianluca, che l'aveva precedentemente acquistata dalla N TECH S.r.l. - nonostante il TORELLI l'avesse già rivenduta alla ANDROMEDA S.r.l. in data 31/5/2011 e nonostante il fatto che TORELLI avesse in realtà acquistato solo fittiziamente il ramo d'azienda (senza l'effettiva acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda) come specificato nel capo P) dell'imputazione; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 21/12/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 30 e seg.; perizia di stima
All. 80 informativa GDF del 20/12/2012

SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele

A1) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **formavano la falsa attestazione di qualificazione** per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 6532/41/01 del 11/1/2012 (All. 86 informativa GDF del 20/12/2012), rilasciata alla 2G di CANGEMI S.r.l., emessa in virtù di requisiti acquistati dalla predetta CANGEMI S.r.l. dalla V.M. srl e da questa a sua volta acquistata da parte di TORELLI Gianluca, come descritto al capo Z), benché tali passaggi fossero già noti all' AXSOA spa perché oggetto di valutazione per la certificazione rilasciata alla ANDROMEDA S.r.l. e perché inserita nel programma criminoso di cui al capo A; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.


In Roma il 11/1/2012

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 31 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 6532/41/01 del 11/1/2012 All. 86 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario recidiva specifica e reiterata. TORELLI recidiva. COCCIA COLAIUDA Antonio recidiva reiterata. ZURRI recidiva specifica, post-peonam e reiterata. BIGONZI recidiva. CICCARELLA recidiva reiterata.

Esaminata la richiesta formulata dal Pubblico Ministero in data 21.2.2013, tesa ad ottenere l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di **CALCAGNI Mario, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele (?????) COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca, POGGI Fabrizio, PINARDI Luca** e della misura della custodia cautelare domiciliare nei confronti di **COCCIA COLAIUDA Antonio, SORVILLO Gino, BIGONZI Raffaella** ;

Ritenuta la sussistenza di gravi indizi in ordine ai suddetti reati come risulta dalle diverse informative di PG depositate nel fascicolo e, tra le altre, di quella in data 20/12/2012 che delinea un quadro di sintesi delle attività investigative finora compiute in relazione alle ipotesi di reato rubricate nell'imputazione provvisoria;



O S S E R V A

Il Pubblico Ministero avanza la richiesta restrittiva in base agli elementi fattuali rassegnati dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma.

Giova per completezza motivazionale richiamare l'intero atto , riservando all'esito dell'esposizione, le autonome considerazioni del Giudice, per dar conto delle convergenti conclusioni cui conduce un distinto percorso logico.

PROSPETTAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

In breve, i fatti descritti nelle imputazioni hanno la loro genesi investigativa nelle vicende seguenti alla fusione per incorporazione intervenuta tra AXSOA S.p.A¹ e SOANC S.p.A².

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dei lavori, servizi e forniture, dopo aver autorizzato il 5-6/3/2008 detta fusione, ma in pendenza di una procedura di revoca dell'autorizzazione alla SOANC S.p.A, aveva disposto una indagine, incaricando il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma, perché intendeva ottenere chiarimenti circa l'individuazione degli effettivi titolari del potere di controllo, diretto o indiretto, all'interno dell'AXSOA dopo l'operazione di fusione, nonché l'esistenza, in capo ai medesimi soggetti, di eventuali situazioni di collegamento, partecipazione, controllo di azioni o quote di capitale in imprese di costruzioni attestate – ante e/o post fusione – dalla stessa AXSOA.

La GDF, aveva depositato presso la AVCP³ gli esiti degli accertamenti ove, dopo aver ricostruito le vicende societarie dell'incorporante e dell'incorporata, aveva espresso perplessità in ordine all'indipendenza dei soci dell'AXSOA, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 34/2000⁴, tuttavia il Consiglio


¹ AXSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.A., con sede in Roma, via Reggio Emilia n. 56 – CF: 02476700543.

² SOANC SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI S.p.A., già con sede in Roma, via delle Sette Chiese n. 146 – CF: 06205591008.

³ nota n. 9507, in data 21 novembre 2008.

⁴ oggi art. 64, c.4 del D.P.R. 207/2010.

Come ormai riconosciuto dal codice dei contratti, le S.O.A. sono soggetti privati che svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, funzione che sfocia nell'adozione di un'attestazione con valore di atto pubblico. Tale riconoscimento ha, se possibile, accresciuto l'importanza del principio di indipendenza di giudizio sancito dall'art. 7, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 34/2000 ed ora dall'art. 64, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010: l'attività delle S.O.A., infatti, non può trovare commistioni di alcun genere con fattori che possano alterare il mantenimento dell'indipendenza.



dell'AVCP dispose la definitiva archiviazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

2. Sulla scorta di tali premesse e considerando che la AXSOA S.p.A aveva denunciato diversi casi di falsi commessi da società che, nel richiedere l'attestazione, avevano presentato falsa documentazione che certificava i requisiti (fatti che hanno dato luogo a numerosi procedimenti penali trattati separatamente), si sono estesi gli accertamenti e le investigazioni in seno alla medesima AXSOA S.p.A.

Tali indagini, hanno evidenziato il sistema criminoso delineato nelle imputazioni, essendo emersa l'esistenza di un collaudato ed organizzato sistema, mascherato dietro l'attività di carattere pubblicistico esercitata dall'AXSOA S.p.A., volto a vendere ai clienti della società di attestazione non già un servizio corretto ed imparziale di verifica dei requisiti e di successiva attestazione, bensì un "pacchetto completo", costituito dalla vendita dei requisiti di attestazione solo cartolare (mediante la cessione di ramo d'azienda), dalla prestazione di un servizio di consulenza⁵, dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita presso un notaio "di fiducia" dall'AXSOA S.p.A. e dal conseguente rilascio dell'attestazione di qualificazione e del certificato di qualità. Naturalmente nella consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti che la società cliente della AXSOA S.p.A. non avesse affatto i requisiti previsti dal Codice degli Appalti. Tutto ciò è avvenuto e avviene in palese violazione dell'art. 40 D.Lgs 12.04.2006 n° 163, che prevede che:

- (comma 1) i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i

oltretutto derivante dai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'attività amministrativa. In correlazione con il principio di indipendenza si osserva come l'attività e la struttura organizzativa delle S.O.A. debbano essere basate sulla massima trasparenza. A tal fine il legislatore ha dettato specifiche norme volte a consentire il controllo sui soggetti che effettivamente possiedono, amministrano e controllano l'organismo di attestazione. Tra queste norme ha decisivo rilievo l'art. 8 del D.P.R. 34/2000, ed ora l'art. 66 del D.P.R. 207/2010, in tema di partecipazioni azionarie: "*Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A., deve manifestare tale intenzione alla S.O.A. stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità*". Anche una partecipazione azionaria c.d. "indiretta", pertanto, deve passare al vaglio dell' Autorità, mentre - a maggior ragione - sono da escludersi partecipazioni azionarie c.d. "occulte" in una S.O.A., ossia esercitate da un reale finanziatore attraverso un prestatore, senza alcuna garanzia di trasparenza.

⁵ in merito si ricordi il ruolo rivestito dalla FP di POGGI Fabrizio – vgs punto 2., lettera c, sub (4) dell'informativa n. 18055/12/LPE 1/3102 del 20 dicembre 2012



sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente;

- (comma 3) l'attività di attestazione sia esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario da parte della SOA, che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

All'acquisizione di rami d'azienda da imprese operanti nel settore degli appalti pubblici e alla successiva vendita degli stessi alle imprese che intendevano acquisire l'attestazione di qualificazione presso l'AXSOA S.p.A. provvedevano, previa indicazione ed instradamento a cura di dirigenti e dipendenti AXSOA S.p.A. e/o intermediari, diversi soggetti⁶ privi di adeguata capacità economico-redittuale.

Gli accertamenti sin qui eseguiti, hanno evidenziato come il *dominus* della società sia CALCAGNI Mario (formalmente solo dipendente della società, ma titolare occulto delle azioni societarie e amministratore di fatto), il quale direttamente o attraverso i suoi collaboratori, ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale sia nella gestione della società, sia nelle varie compravendite dei rami di azienda. Egli inoltre, è risultato essere il fruitore finale della gran parte degli illeciti profitti mediante la completa disponibilità dei conti correnti bancari, sia dell'AXSOA sia dei soggetti intermediari nelle cessioni di azienda. Il CALCAGNI, inoltre, ha mantenuto e mantiene i rapporti con l'AVCP.

3. Per i dettagli e gli specifici elementi di prova di tutti i fatti penalmente rilevanti e delle relative fonti di prova si rimanda al testo delle informative di PG e agli allegati relativi richiamati per ciascun capo di imputazione, riferendo qui solo sinteticamente in ordine ai reati contestati.

3.1. Quanto all'associazione per delinquere deve evidenziarsi come il sistema promosso, organizzato e capeggiato dal CALCAGNI sia inserito in una struttura societaria complessa ed articolata, avente al suo interno una organizzazione ed una divisione di ruoli specificata nel capo A. Il programma criminoso, anch'esso descritto nell'imputazione, è stato ripetuto in modo seriale ed è stato finora compiutamente ricostruito solo per alcuni casi (otto

⁶ ZURRI Umberto, COCCIA COLAIUDA Antonio, SORVILLE Gino, AMBROSINO Raimondo, POGGI Fabrizio, GIOMETRANTE Cinzia, CHERUBINI Marcello e TORELLI Gianluca




episodi di corruzione e relativi falsi ideologici) riportati nelle imputazioni da B a Q.

Le fonti di prova si rinvengono nelle informative della GDF (tra le quali si segnala in particolare quella del 20/12/2012) e specificamente in:

- dichiarazioni dei direttori tecnici e/o commerciali delle società acquirenti dei rami di azienda, che hanno descritto le trattative ed i rapporti con gli indagati, fatti che hanno portato successivamente ai pagamenti delle somme di danaro, contestati quali prezzo della corruzione, ascrivibili ai rappresentanti legali delle medesime società;
- dichiarazioni di NAPOLI Luigi che descrive, tra l'altro, il modus operandi di CALCAGNI e dei suoi collaboratori nel gestire l'attività di attestazione della AXSOA spa e le compravendite di rami di azienda, cessioni che egli conferma essere assolutamente fintizie (All. 3 - 4 informativa GDF del 25/1/2013); dichiarazioni di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda (All. 6 informativa GDF del 2/8/2012); dichiarazioni di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda, su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 9 informativa GDF del 2/8/2012);
- documentazione sequestrata presso l'AXSOA, tra cui spiccano le centinaia di atti di cessione di rami di azienda presenti nei fascicoli delle società attestate, atti ancora in corso di esame, (vedi informativa GDF del 2/7/2012) ed alcuni documenti informatici, tra i quali si sottolinea una mail nella quale il CALCAGNI afferma di aver venduto circa 1500 rami di azienda in seno all'AXSOA (All. 23 informativa GDF del 9/10/2012) e la mail del 10/10/2011 con la quale il PINARDI spiega ad un procacciatore di affari quali siano le "condizioni contrattuali" da proporre ai clienti AXSOA per ottenere l'attestazione, ivi compreso l'acquisto di rami di azienda (All. 1 informativa GDF del 29/1/2013);
- accertamenti bancari e che societari che hanno ricostruito i flussi di danaro e la titolarità occulta e la gestione di fatto del CALCAGNI;
- altre fonti specificamente indicate per i reati fine.

3.2. Quanto ai reati di corruzione e i corrispondenti falsi ideologici nel rilascio delle attestazioni di qualificazione si è già indicato lo schema generale



della condotta delittuosa reiterata. Le fonti di prova si rinvengono nelle informative della GDF che ricostruiscono le vicende e negli allegati:

- dichiarazioni dei direttori tecnici e/o commerciali delle società acquirenti dei rami di azienda che hanno coadiuvato i rappresentanti legali delle società clienti dell'AXSOA spa nelle trattative per l'acquisto dei rami di azienda;
- dichiarazioni di NAPOLI Luigi;
- documentazione sequestrata presso l'AXSOA,
- documentazione bancaria.

3.3. Quanto al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo R deve evidenziarsi che il CALCAGNI ha posto in essere i fatti indicati nell'imputazione, documentalmente provati, caratterizzati da attualità e univocità interpretativa, tesi a realizzare il mascheramento del suo patrimonio. Tali fatti reiterati, complessi ed articolati sono evidenza della sproporzione tra l'entità dei redditi e del patrimonio ufficiali del CALCAGNI⁷, da un lato e indice di arricchimento ingiustificato e di pericolosità che si ricava dalle sproporzioni rispetto ai rispettivi valori. Gli stessi sono anche sintomatici del dolo specifico, con riferimento alla configurazione di comportamenti elusivi di eventuali misure di prevenzione patrimoniale e comunque di aggressione giuridica del suo patrimonio e con riferimento ai delitti di riciclaggio (capi S, T, U) posti in essere dalla moglie BIGONZI Raffaella e da AMBROSINO Raimondo, rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., controllata dalla HDUEO Ltd, società di cui il CALCAGNI è socio unico.

In ordine alla sussistenza del dolo caratterizzato dal fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali, deve osservarsi in diritto che il CALCAGNI, seppure non attualmente sottoposto a procedimento di prevenzione, sia soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Infatti, l'art. 16 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) che individua i destinatari delle disposizioni contenute nel Titolo II, disciplinante le misure di prevenzione patrimoniali,

⁷ CALCAGNI Mario non ricopre ufficialmente alcuna carica amministrativa e/o societaria all'interno dell'AXSOA Spa e risulta esserne solo dipendente, ha percepito redditi nel 2008 per euro 60.740, nel 2009 per euro 144.708 e nel 2010 per euro 238.923 (informativa GDF del 2/7/2012 pag. 8 e seg.)




rinvia all'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo che, individua i destinatari delle misure di prevenzione (personalii), non solo i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, DL 1992, n. 306, ma anche i soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto tra i quali *"coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"*.

Ebbene, nel caso di specie può facilmente dedursi, sulla base degli elementi di fatto già indicati, relativi alle ingenti somme provento di reato utilizzate abitualmente dall'indagato per il sostenimento di spese chiaramente dimostrative di un elevato tenore di vita, che il Calcagni sia soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Talché l'attività di occultamento del patrimonio ben può ritenersi sintomatica della finalità di elusione delle norme in materia di misure di prevenzioni patrimoniali. D'altra parte, appare utile rammentare che il delitto di cui all'art. 12 quinquies consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a sequestro o confisca, non essendo elemento necessario del reato la concreta emanazione, o la pendenza del relativo procedimento, di misure di prevenzione patrimoniali (in tal senso Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009; Sez. 6, Sentenza n. 27666 del 04/07/2011; Cass. Pen., sez. 2, sent. n. 15707 del 24/04/2012); ciò è infatti confermato dalla lettera della norma, che espressamente individua come fine specifico della fattispecie criminosa l'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e non delle misure concretamente adottate o *sub iudice*.

Le fonti di prova si rinvengono nelle informative della GDF che ricostruiscono le vicende e negli allegati:

- sequestro della procura speciale, datata 12 gennaio 2010, All. 91 informativa GDF del 20/12/2012, con la quale MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe, rispettivamente proprietari per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale dell'AXSOA S.p.A., nominavano e costituivano loro procuratore speciale lo stesso CALCAGNI Mario affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro: vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più



conveniente, le azioni di loro proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza;

- dichiarazioni di RUSSO Giuseppe; EQUINOZI Daniela;
- documentazione bancaria e societaria della AXSOA spa; di COCCIA COLAIUDA Antonio; di SORVILLO Gino; della FP S.r.l.; di TORELLI Gianluca; della HDUEO Ltd; della LUXURY LIVING S.r.l.; della LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l..

3.4. Quanto ai delitti di riciclaggio le indagini bancarie hanno evidenziato che BIGONZI Raffaella, dopo che era stata compiuta l'attività delittuosa da parte del marito CALCAGNI Mario e dei suoi collaboratori, era beneficiata di ingenti somme di danaro, che ella riceveva o versava sui propri conti e poi utilizzava secondo le sue necessità.

Particolarmente significativi, al fine di affermare la consapevolezza della provenienza delittuosa e della azione di riciclaggio del danaro provento della illecita attività del congiunto, sono:

- i bonifici per un importo totale pari ad euro 99.129,00, che la BIGONZI ha percepito dall'AXSOA, con cadenza mensile dal marzo 2011 al luglio 2012 e che ella immediatamente utilizzava per il pagamento delle rate mensili del mutuo concesso dalla BCC Roma;
- la disponibilità di una carta di credito intestata alla HDUEO Ltd,
- la percezione di danaro sempre dall'AXSOA spa, con la causale "pagamento stipendio", in relazione ad un fittizio rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è ritenuto fittizio in quanto la BIGONZI non ha mai dichiarato a fini fiscali redditi da lavoro dipendente; ella ha percepito nelle mensilità di dicembre 2010 e gennaio 2011 somme rispettivamente di euro 9.507,00 e di euro 10.045,00, assolutamente sproporzionate rispetto alle altre competenze mensili superiore nonché alla media dei dipendenti della SOA con cariche e mansioni di rilevanza. Le due buste paga predette, rinvenute in sede di perquisizione dell'ufficio di CALCAGNI Mario presso l'AXSOA, sono state utilizzate come documentazione necessaria all'istruttoria di un leasing per l'acquisto di un'imbarcazione tipo MANGUSTA 80 dalla ALOR S.n.c. DI FRANCESCA ORSO E FABIO ALOCCI, come è emerso dall'esame della

casella postale del CALCAGNI, mario.calcagni@libero.it, All. 101 informativa del 20/12/2012;

- la percezione di danaro sempre dall'AXSOA spa, con la causale di "restituzione finanziamento soci", non risultando la BIGONZI socia dell'AXSOA spa.

- il ricevimento di danaro proveniente da conti correnti di persone fisiche legate all'associazione criminosa, poi utilizzati per pagare ricevimenti, case, veicoli ed altre spese personali, sono tutti fatti sintomatici della chiara ed assoluta consapevolezza della condotta criminosa posta in essere.

Analoga condotta delittuosa è contestata ad AMBROSINO Raimondo, quale rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., (all'epoca controllata dalla HDUEO Ltd con sede in Inghilterra, società di cui il CALCAGNI è socio unico), società che ha ricevuto senza titolo dal c/c Sedici Banca n. 30250 della AXSOA spa complessivamente la somma di € 353.100,00, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl e successivamente trasferiti al c/c 30226 della HDUEO Ltd, in modo da moltiplicare i passaggi del danaro ed impedirne o comunque ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.


Le fonti di prova si rinvengono nelle informative della GDF che ricostruiscono le vicende e negli allegati:

- fonti di prova dei reati presupposti;
- informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg. e pag. 36;
- dichiarazioni di SALISICCIA Valeriano;
- documentazione bancaria;

3.5. Quanto ai delitti di frode fiscale di cui ai capi V, W e X si rimanda alla ricostruzione e descrizione dei fatti operata dalla PG; mentre per quanto attiene al delitto di evasione fiscale contestato al capo Y esso è al di fuori dell'ambito applicativo delle misure cautelari.

4. Evidenziato che ricorrono esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. **a) e c)** cpp ed in particolare che:

a) sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo



per l'acquisizione e la genuinità della prova, fondate sulle seguenti circostanze di fatto:


- gli indagati CALCAGNI Mario, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele, COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca risultano avere ruoli attivi all'interno dell'AXSOA spa e sono in grado di intervenire, al fine di addomesticarne le future dichiarazioni, sulle persone responsabili delle società acquirenti dei rami di azienda, indicate nelle imputazioni. Infatti, tali società operando nel settore dei lavori pubblici hanno necessità assoluta di disporre delle attestazioni di qualificazione, talché i loro responsabili legali verosimilmente potrebbero essere negativamente influenzati dai predetti interventi e, per salvaguardare le future possibilità lavorative dell'azienda, anche in contrasto con le proprie personali esigenze difensive nel procedimento, decidere di non collaborare con gli inquirenti. Analogo intervento potrebbe concretamente realizzarsi in danno dei direttori tecnici e commerciali delle stesse società che potrebbero essere indotti a non confermare in dibattimento le dichiarazioni già rese.

Analoghe considerazioni riguardano i rappresentanti legali ed i funzionari delle numerosissime altre società che sono state attestate dall'AXSOA, le cui relative posizioni sono ancora al vaglio della PG atteso che, come si è osservato, sono centinaia le attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa con le modalità corruttive descritte per i casi già accertati nelle imputazioni.

Parallelamente alla concreta possibilità di inquinamento probatorio sulle persone sopra citate, gli stessi indagati sono in grado di intervenire nella falsificazione ovvero nella soppressione documentale, negli stessi casi di attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa ancora al vaglio della PG.

In considerazione della molteplicità dei fatti da accertare, tra loro collegati e per l'elevato numero delle persone coinvolte, il termine da fissare alle misure cautelari richieste a norma dell'art. 274, lett. a) cpp, non dovrà essere inferiore a 60 giorni, naturalmente impregiudicata una maggiore durata per la eventuale permanenza delle successive esigenze di cui alla lettera c).

c) Le specifiche modalità e circostanze dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie, connotate da gravità, reiterazione ed assoluta attualità, rapportate alla



personalità degli indagati, portano ragionevolmente a fare una prognosi sfavorevole sulla probabilità di recidiva.

Infatti, le modalità esecutive dei delitti e la forza propria della sinergia associativa tra gli indagati, oltreché l'asservimento di una attività aziendale, peraltro esercente una funzione pubblicistica, a stabile fonte di facili ed illeciti guadagni, denotano abitualità e professionalità criminosa non comuni. Si pensi alla circostanza riportata nelle mail del Calcagni, che afferma di aver gestito/intermediato 1500 cessioni di azienda ed al fatto che presso l'AXSOA sono state sequestrate centinaia di pratiche contenenti altrettante cessioni di azienda, svolte con modalità analoghe a quelle ricostruite e che potranno essere valorizzate in chiave accusatoria, solo quando si saranno acquisiti tutti i documenti bancari ad esse inerenti.

Inoltre, la pluralità delle condotte criminose per cui si procede deve essere specificamente valorizzata quale indice di maggiore pericolosità sociale, anche in presenza di indagati incensurati, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (elemento il cui rilievo in ambito cautelare è stato evidenziato, tra le altre, da Cass. Sez. 2 sentenza n. 1677 del 06/04/1999 e successive conformi Sez. 2, sentenza n. 27711 del 04/06/2003, Sez. 2, ordinanza n. 7357 del 03/02/2005, che si riporta: “il disposto di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell’indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in presenza di una contestazione plurima, si comprendono anche gli stessi fatti criminosi contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggiore pericolosità; e ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l’indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità”).

Ed anche le predette concrete modalità e circostanze dei fatti-reato per cui si procede, sinteticamente descritte nelle imputazioni, sono evidente sintomo della

pericolosità degli indagati (si veda, al riguardo, quanto precisato da Cass. Sez. 6 sentenza n. 45542 del 21/11/2001 e successive conformi Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/01/2005 e Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007, secondo cui “le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente”; e Cass. Sez. 6 n. 34444/01 del 21/11/2001 , secondo cui “dalla sola mancanza di precedenti penali non può automaticamente desumersi l'assenza di pericolosità dell'imputato e, quindi, la non configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., dovendosi, al contrario, ritenere che tale esigenza possa essere desunta anche da uno solo dei due parametri di valutazione previsti dalla suindicata disposizione normativa e cioè dalla specifica e concreta gravità del fatto ovvero dai precedenti penali e comportamentali del soggetto”).

In ogni caso, al fine di valutare la personalità degli indagati nei cui confronti si ritiene di chiedere misure cautelari e gradare le richieste, si sottolinea che i seguenti indagati risultano gravati:

- da precedenti penali: CALCAGNI Mario recidiva specifica e reiterata; TORELLI recidiva; COCCIA COLAIUDA Antonio recidiva reiterata; BIGONZI recidiva;
- da pendenze penali: CALCAGNI; PINARDI.

.....

C O N S I D E R A Z I O N I D E L G I U D I C E

Premesse.

La disciplina vincolistica di governo di settori strategici dell'economia e gli aspetti penali.

In particolare : gli appalti pubblici.

In via preliminare giova considerare e ricostruire l'ambito giuridico - normativo dalla cui violazione origina la serie di reati oggi contestati .

Si tratta di un **sistema vincolistico teso al controllo del mercato, per la tutela di beni metaindividuali, e degli interessi delle stazioni ,oltre che dei soggetti**




operanti nel settore, nell'ambito dei contratti pubblici riconducibili al tipo degli appalti.

Come ogni norma destinata ad incidere in forme imperative, con efficacia restrittiva e con effetti costitutivi nella sfera giuridica degli operatori, le cui attività non possono essere svolte fuori dall'attestazione abilitativa legislativamente prevista come competenza primaria della SOA, si tratta di una regola tesa al governo di settori dell'economia in prospettive, appunto, non personalistiche, non soggettive; l'ipotesi della violazione del precezzo appare rischio endemico, e l'attività - proprio per il malfunzionamento della regolamentazione e del controllo , o la strutturale tendenza degli operatori alla sua elusione o obliterazione – appare genetica di una pluralità di illeciti , capaci di inquinare interi settori delle attività organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Il diritto penale si occupa sempre meno di fatti umani aventi una dimensione individuale; ed entra, invece, in forma decisa nella normazione delle condotte di soggetti macroeconomici, i cui atti sono destinati ad incidere , nell'esercizio di attività speculative e commerciali, aventi, però, rilevanti implicazioni pubblicistiche.

E' disciplinata con norma penale la sfera delle attività connotate da un obbligo di interrelazione di una pluralità indistinta di soggetti – i fruitori/consumatori – con macrostrutture operanti se non in una sorta di monopolio di fatto, quantomeno in ambiti estremamente ristretti dell'attività economica: il coinvolgimento di grandi masse di persone destinatarie necessarie, in fatto, dell'offerta di servizi e attività provenienti da un numero ristretto di soggetti; l'endemica rischiosità delle iniziative, che crea aree di elevata e diffusa probabilità di lesione di beni primari, a fronte di una possibile elevata redditività; la primaria necessità dei servizi o dei beni offerti, frequentemente strumentale e necessaria all'attività di impresa in forme non eludibili, è l'interfaccia legittimante un intervento normativo sollecito, come detto, di ragioni ed esigenze metaindividuali.

L'aspirazione a massimizzare i profitti, eliminando spese, costi, cautele, controlli, è la causale della violazione, che quasi mai si iscrive in ambiti monosoggettivi, ma genera una pluralità indistinta di reati, di autori, di persone offese, stante la serialità delle attività disciplinate, tese all'offerta di prestazioni ad un mercato, e non già ad interlocutori individuali.



Gli interventi legislativi in materia economica si sono moltiplicati: si pensi alla materia del credito e della finanza, con le norme incriminatrici che hanno delineato il reato di abusivismo finanziario teso allo svolgimento dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, consistenti nella gestione di portafogli, disciplinata dagli artt. 1 e 18 del D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58; con le norme incriminatrici che hanno delineato il reato di illegittima raccolta del risparmio; e, infine, con le norme incriminatrici che hanno delineato il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 166 D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 39 I c. n. 1 della legge 28.12.2005, n. 262 frequentemente aggravato dalla transnazionalità, ex art. 4 L. 16 Marzo 2006, nr. 146; art. 130 D. L. vo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'art. 39 I c. n. 1 della legge 28.12.2005, n. 262; e art. 2638 c.c.)

Ancora, per altro verso, si pensi alla ratio, parimenti vincolistica, delle norme che hanno limitato le attività di garanzia previste dall'art. 13 della legge 326/03, consentendole ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 dello stesso TULB (previa autorizzazione della Banca d'Italia ex art 107 della normativa citata), ovvero all'elenco di cui agli artt. 112 e 112 bis della medesima legge.

Ciò – nell'un caso e nell'altro – per imporre la concreta ricorrenza dei requisiti imposti dalla legge ed essenzialmente riconducibili all'esistenza di congrua capitalizzazione (art., 13 co. 12 L. 326/03) e dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 dello stesso TULB (in caso di superamento della soglia finanziaria di 75 milioni di euro di capitale garantito prevista dal D.M. Ministero Economia e Finanze 17/2/2009 n. 29).

I reati qui in contestazione, invece, attengono alle esigenze di controllo di un altro complesso settore della vita degli affari, che è quello degli appalti pubblici, nel quale non si sono previsti – a differenza di quanto accaduto in materia finanziaria o creditizia – fatti di reato specifici in forza di norme incriminatrici speciali, ossia nuovi tipi criminosi, ma tuttavia la regolamentazione è così analitica, così meticolosa, così accentuatamente tesa a valorizzare gli aspetti pubblicistici degli interessi in gioco, che la violazione delle norme implica di per sé la reiterazione di una serie di reati propri – quali il falso e la corruzione.



In altri termini, non esiste una normazione penale speciale degli appalti pubblici – a differenza di quanto accade per il credito e la finanza non esistono norme incriminatrici derivanti da leggi speciali, ma esiste una normativa di settore – disciplinante l'intera materia in generale e l'area dei controlli in particolare – che consente la contestazione di reati propri, ma appartenenti alla sfera del diritto penale codicistico e non speciale, evocabili solo alla condizione del possesso di peculiari qualità soggettive.

La natura delle attività di controllo del settore disciplinate dall'intervento legislativo è ritenuta inequivocabilmente pubblicistica, con ogni conseguenza sulla fondata contestabilità dei reati propri.

Sul piano fattuale, secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, la reiterazione delle condotte è stata tale da consentire l'inserimento dei fatti in un organico contesto associativo, laddove i flussi finanziari coessenziali ai reati realizzati si sono tradotti in illeciti fiscali e tributari, e – riguardata la cosa nella prospettiva della ricezione del denaro e dei profitti, e dei soggetti che l'hanno compiuta – in svariati, correlati, gravissimi episodi di riciclaggio.

L'attribuzione della proprietà dei flussi finanziari a soggetti che non ne sono i reali destinatari / proprietari implica, poi, il trasferimento fraudolento di valori.

La costruzione dell'accusa postula un organismo criminoso; una struttura nella quale sono realizzate condotte gravi tanto quanto possono esserlo i fatti ascritti, per definizione, a pubblici ufficiali, o soggetti equiparati; una pluralità seriale di reati propri da parte degli attori del controllo operanti nel sistema; una correlata serie di illeciti fiscali e tributari; una serie del pari essenziale di soggetti indispensabili per l'intestazione fittizia dei beni accumulati, ovvero per la ricezione e l'occultamento dei profitti, in una parola per il loro riciclaggio.

La disamina dell'intero fascicolo processuale evidenzia una peculiare complessità dell'articolata attività criminosa ricostruita, e consente di condividere l'assunto del Pubblico Ministero in ordine alla riconduzione dei fatti ad un complesso ordito, che è il programma – fine di un'associazione per delinquere.

Lo sfondo associativo segnala continuità e sistematicità nella realizzazione dei fatti, che implicano, di per sé, cognizioni tecniche; attitudini relazionali; profusione di mezzi; deliberata volontà di acquisizione di illeciti profitti, nel campo, quanto mai insidioso, degli appalti pubblici.



L'insofferenza per qualsivoglia controllo implica elusione, ed anzi radicale obliterazione dei vincoli posti a presidio della selezione del contraente, della sua correttezza e della sua libertà, con sistematica lesione non solo del bene del patrimonio dell'Ente appaltante, attraverso le attività decettive coessenziali alle fattispecie di falso e corruzione, contestate con cadenza seriale, ma anche con esposizione a pericolo del ben più significativo, valore della sicurezza dell'erogazione del denaro pubblico, e del controllo della spesa.

La sola circostanza che le ipotesi di falso e corruzione – certamente più semplici anche solo sul piano fattuale, e non implicanti ex se peculiari cognizioni, a differenza di quanto accade per la ricostruzione dell'intero sistema di controllo – si siano realizzate sino ad epoca recentissima dimostra ad un tempo la vitalità dell'organizzazione, la pericolosità del suo operare, la protratta sua attitudine ad interferire non solo con le vicende dei patrimoni individuali, ma anche con le dinamiche del mercato, rimuovendo l'ordinario svolgimento dei controlli in materia di appalti.

Ciò attraverso l'incalzare di condotte commissive, di articolate menzogne, di complesse fusioni societarie, e di simulate operazioni di controllo, secondo una spirale criminogena che in ossequio a un'idea, o a una speranza di profitto comunque conseguito, sacrifica a una ricerca dell'utile sistematica e ossessiva, qualsivoglia esigenza di linearità e trasparenza delle attività economiche connesse ai pubblici appalti, con fatale compromissione dell'intero sistema.

Tali essendo le premesse, come ognuno intende sintomatiche di articolata gravità, è apparso opportuno, per evidenti esigenze di garanzia degli indagati, non limitarsi a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, ma trascriverla integralmente, dal momento che da essa possono desumersi, in dettaglio, i dati fattuali e gli elementi indizianti raccolti attraverso un non breve percorso investigativo, così da consentire una compiuta contestazione nell'atto restrittivo dei reati contestati.

Ciò in ragione del fatto che le risultanze delle indagini compiute dalla PG appaiono cospicue e connotate da elevato tecnicismo, tanto da apparire corredate di grafici che, adeguatamente analizzati, consentono una più rapida e sicura visualizzazione delle compagnie societarie e dei loro intrecci, con la conseguenza di una ricostruzione delle singole condotte assistita anche da riscontri documentali.



A distinta e autonoma interpretazione dei fatti, alla loro ricostruzione secondo spunti che appaiono peculiari del Giudice, nella sua condizione di distanza dalle dinamiche dell'indagine, e di necessaria terzietà valutativa rispetto ad essa, sono, invece, dedicate le autonome considerazioni afferenti all'inquadramento tecnico – giuridico delle singole condotte e alla disamina del sistema previsto dal legislatore, nel quale si inseriscono con centralità le SOA – Società organismi di attestazione, e l'Autorità di controllo ad esse sovraordinata.

oooooooooooo

Il sistema di controllo degli appalti pubblici nella legge – quadro nr. 109/1994 e nel DPR nr. 34/2000

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP

Organismi di accreditamento –

Società Organismi di attestazione (SOA)

La legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994 n. 109) dispone, all'art. 8, che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.


I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti dovevano, secondo il disposto normativo ,esser sottoposti a certificazione, e la norma faceva rinvio ad un apposito regolamento da emanarsi per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU (oggi euro) .

Il sistema è stato adottato con DPR nr. 34/2000, ossia con il primo regolamento intervenuto sulla materia.

Il settore è stato rivisitato con d.l.vo nr. 163/2006, e in riforma del primo regolamento, è intervenuto un secondo DPR, recante nr. 207/2007

Sin dall'originaria previsione di legge – quadro , il sistema doveva attuarsi ad opera di **organismi di diritto privato di attestazione** muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici istituita dall'art. 4 della legge – quadro.

La stessa norma aveva previsto un sistema di qualificazione articolato in rapporto alla tipologia ed all'importo dei lavori, e demandava ai cosiddetti **organismi di**



attestazione il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati:


- della “certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale” rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
- ovvero della “dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità” rilasciata dagli stessi soggetti accreditati;
- o, infine di “requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione”.

Le norme appena citate configuravano un caso peculiare quanto alla fonte di produzione : esse erano predisposte dall'organismo statunitense non governativo International Standard Organization (ISO) e venivano recepite in Europa dal Comitato Europeo per la Normazione (CEN) con la sigla EN, per indicare il carattere europeo della normativa; in Italia le disposizioni venivano poi approvate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI).

Norme UNI EN ISO 9000 erano, pertanto, le norme della serie individuata con il numero 9000, predisposte dall'I.S.O., recepite dal C.E.N. ed approvate dall'U.N.I. ; mentre ai sensi della lettera a) dell'art. 8, comma 3 della legge n. 109/1994 e dell'art. 2 D.P.R. n. 34/2000, gli organismi di certificazione avevano facoltà di rilasciare tali certificati solo se “accreditati”, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, da altri appositi enti, denominati “organismi di accreditamento”.

Il nuovo sistema era stato in prima battuta compiutamente attuato con il regolamento emanato con il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e prevedeva l'intervento di una serie di enti - di diritto pubblico e privato - i quali, operando su vari livelli di competenza, attuavano nell'insieme il “sistema” e facevano sì che i soggetti interessati potessero ottenere idonea attestazione di qualificazione, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei pubblici appalti.

In particolare, la sussistenza in capo al soggetto che intendeva partecipare al



pubblico appalto dei necessari requisiti di qualità doveva risultare, in primo luogo, da apposita “certificazione”, rilasciata dagli “organismi di certificazione”, cioè da soggetti di diritto privato accreditati a rilasciare tali certificati.

I certificati così rilasciati non erano allora sufficienti ai fini della qualificazione, poiché questa doveva essere attestata da parte di altro tipo di enti di diritto privato, all'uopo istituiti dalla legge, ossia dalle società (per azioni) organismo di attestazione (S.O.A.), le quali dovevano verificare che l'impresa, oltre al possesso della certificazione formale di qualità rilasciata dagli organismi di certificazione, avesse tutti i requisiti previsti dal titolo III del D.P.R. n. 34/2000 (artt. 15 ss.).

Già il DPR 34/2000 distingueva tra requisiti d'ordine generale e requisiti di ordine speciale.

I primi erano costituiti da:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostantive previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri



professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

I secondi erano rappresentati da:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

Di assoluta evidenza l'accentuato profilo pubblicistico della normativa adottata; l'esigenza di enfatizzare i controlli ; di promuovere un governo di un settore dell'economia strategico, quale quello degli appalti pubblici avocando alla sfera statale (ma con il DPR 5.10.2010 sarebbero venute in rilievo anche le competenze regionali, in ossequio alla evoluzione costituzionale della materia) la verifica del rispetto di standard normativi essenziali.

Altrettanto essenziale, e consequenziale, la centralità degli organismi privati di controllo.

Le S.O.A. potevano sin dal 2000 svolgere la propria attività soltanto previa autorizzazione rilasciata dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'art. 4 della legge quadro sui lavori pubblici, e il soggetto che intendesse ottenere l'attestazione di qualificazione doveva stipulare un contratto con una S.O.A. autorizzata.



La SOA, anche all'esito di un'istruttoria, che poteva essere compiuta anche con accessi diretti alle strutture aziendali dell'impresa, poteva rilasciare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, l'attestazione di qualificazione efficace per tre anni o comunicare il diniego di tale attestazione.

Il carattere temporaneo dell'attestazione differenziava notevolmente il sistema rispetto alla previgente disciplina, secondo la quale il sistema di qualificazione era basato, da un lato, sull'abilitazione derivante alle imprese dalla iscrizione nell'Albo Nazionale Costruttori e dal superamento di revisioni periodiche e, dall'altro, sulla selezione e sulle verifiche operate direttamente dal soggetto committente l'appalto.

L'iscrizione nell'Albo Nazionale Costruttori, al di là delle verifiche periodiche, si configurava quindi come una sorta di abilitazione priva di limiti temporali.

Già in forza dell'innovazione normativa del 2000, invece, l'attestazione rilasciata dalla S.O.A. produceva i suoi effetti per un periodo di tempo limitato e, di conseguenza, per le imprese interessate ai pubblici appalti i controlli dovevano divenire costanti nel corso degli anni.

Il momento finale dell'accertamento del possesso della "qualificazione" aziendale spettava quindi ad una società per azioni, la Società organismo di attestazione la quale, tuttavia, in ragione della particolare rilevanza della propria attività, nonché degli attestati al cui rilascio era abilitata, doveva anch'essa essere caratterizzata da una serie di requisiti, compiutamente indicati nel citato D.P.R. n. 34/2000.

In forza del DPR più volte citato la S.O.A. doveva costituirsi, innanzi tutto, in forma di società per azioni con denominazione contenente la locuzione "società organismo di attestazione", con sede nel territorio della Repubblica, e doveva disporre di un capitale minimo di un miliardo di lire, che deve essere interamente versato prima della stipula dell'atto costitutivo (cfr. art. 7 D.P.R. n. 34/2000: valori adeguati al nuovo sistema monetario).

Il preventivo versamento dell'intero capitale sociale non era sin d'allora un elemento assolutamente nuovo nell'ambito del nostro sistema civilistico, poiché, a prescindere dalle disposizioni delle leggi speciali, già per la società a responsabilità limitata con unico socio era previsto nel codice civile l'intero versamento del capitale sociale come condizione per la costituzione.

Di rilievo ancora maggiore appariva la disposizione relativa all'oggetto sociale

dell'ente in esame.

Ai sensi dello stesso art. 7 del Regolamento, infatti, la S.O.A. doveva avere per oggetto “lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria”.

Tale disposizione doveva ritenersi tassativa - atteso che la normativa prevedeva già da allora che la S.O.A. dovesse perseguire in via esclusiva tale oggetto, così che era da ritenersi vietata ogni possibilità di modifica o di integrazione dell'oggetto previsto dal Regolamento.

Ciò poteva spiegarsi con l'esigenza - emergente anche dagli altri passaggi del Regolamento - di impedire ogni possibile interferenza tra l'attività principale della S.O.A. ed eventuali attività accessorie, in una prospettiva vincolistica e di tutela della trasparenza del settore.

Appariva chiaro, infatti, che se la S.O.A. avesse avuto interessi anche in altri settori (ed in particolare in quello dei lavori edili), ne sarebbe derivato quantomeno un notevole pregiudizio - reale o potenziale - alla attendibilità delle attestazioni da essa rilasciate.

La conferma della legis emergeva in modo chiaro, poi, dalle norme dettate in tema di partecipazione azionaria: il principio generale era espresso nello stesso art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 34/2000 in cui era previsto che la struttura azionaria della S.O.A. dovesse assicurare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale e finanziario che potesse determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

In particolare, in ragione della norma ora detta, non potevano possedere partecipazioni azionarie della S.O.A. tutti i soggetti che operavano nel settore dei lavori pubblici e che erano in condizione di essere ammessi alla partecipazione alle gare per l'affidamento di tali appalti (art. 7, comma 1 Regolamento).

Invero la lettera della legge era molto ampia e avrebbe potuto addirittura portare a ritenere che nessun professionista o impresa potesse essere socio di una S.O.A. Per vero, il testo normativo veniva interpretato funzionalmente, alla luce della ricordata *ratio legis*, tesa ad evitare una sorta di conflitto di interessi tra il socio



e la sua attività, da un lato, e tra la società ed il suo compito di imparziale attestazione, dall'altro.

Ne conseguiva che - come del resto desumibile dagli stessi chiarimenti forniti dall'Autorità per la vigilanza - potevano partecipare alle S.O.A. tutti i professionisti che non operassero nel settore dei lavori pubblici e, quindi, anche gli ingegneri, gli architetti e gli altri tecnici e le imprese che non svolgevano la propria attività con riferimento ai lavori pubblici, cioè nel settore in cui era destinata ad intervenire la società organismo di attestazione.

Il legislatore aveva voluto prevedere anche un pregnante controllo di tipo amministrativo sulla composizione sociale delle S.O.A. al fine di impedire l'acquisizione di partecipazioni in violazione della normativa.


In tale ottica era sancito (art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 34/2000) a carico della S.O.A. **l'obbligo di dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che potessero implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.**

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento, **chiunque, a qualsiasi titolo, intendesse acquisire o cedere una partecipazione azionaria, doveva darne preventiva comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**, la quale nel termine di sessanta giorni poteva vietare il trasferimento della partecipazione ritenuta l'astratta possibilità della modifica di influire sulla correttezza della gestione della S.O.A., o, anche di compromettere il requisito dell'indipendenza.

Analoga comunicazione all'Autorità doveva poi essere effettuata una volta perfezionatosi il trasferimento delle azioni, così che la stessa Autorità potesse sempre essere munita di un quadro aggiornato della situazione azionaria delle S.O.A..

Il sistema normativo, fin qui delineato, che regolava la partecipazione al capitale della S.O.A., induceva a ritenere che le violazioni delle disposizioni preclusive sancite dall'art. 8 D.P.R. n. 34/2000 o di quella che prevedeva gli obblighi di comunicazione riguardanti il trasferimento di partecipazioni azionarie, non comportassero nullità o inefficacia degli atti assunti in violazione.

L'opzione interpretativa appena detta era imposta dalla circostanza che da nessuna disposizione del Regolamento si evinceva in modo inequivoco che l'assenza di preclusioni soggettive alla partecipazione, o la previa comunicazione



all'Autorità dell'intento di acquistare o alienare partecipazioni azionarie, costituissero requisiti di validità o di efficacia della partecipazione alla S.O.A. ovvero del suo trasferimento, mentre vi era soltanto l'espressa previsione, a titolo di sanzione, della revoca dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività sociale (art. 10, comma 5 D.P.R. n. 34/2000)

In ogni caso, ai fini della vigilanza sulla composizione azionaria delle S.O.A e sulla persistenza del requisito dell'indipendenza, l'Autorità poteva richiedere, alle stesse S.O.A. ed alle società ed enti che le partecipavano, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risultava dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

La società era obbligata a rispondere a tali richieste nel termine di trenta giorni, atteso che, in caso di tardiva o omessa risposta, così come per l'ipotesi in cui la S.O.A. avesse fornito informazioni mendaci, la condotta costituirebbe illecito amministrativo (cfr. art. 4, comma 7 legge n. 109/1994) ed era punita con il pagamento di una somma pecuniaria variabile e di importo massimo fino a lire 50 milioni per il primo caso e fino a lire 100 milioni (valori adeguati con il mutamento del sistema monetario) qualora la società avesse fornito informazioni non veritieri o esibito documenti contenenti dati non veritieri.

Anche in questo caso l'Autorità di vigilanza aveva la facoltà di revocare l'autorizzazione.

La cautela legislativa nei confronti dell'attività svolta dalle società in esame trovava ulteriore conferma nelle disposizioni relative alla gestione degli stessi organismi e, in particolare, con riferimento alle caratteristiche soggettive degli amministratori e dei dipendenti della società.

Ai sensi del comma dell'art. 7, comma 7 del Regolamento, le S.O.A. potevano svolgere la propria attività soltanto se gestite da amministratori muniti di specifici requisiti di onorabilità; gli amministratori della società in esame, infatti, non dovevano aver commesso reati incidenti sulla loro affidabilità morale o professionale o aventi carattere finanziario e dovevano essere esenti da procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (legge n. 1423/1956 e legge n. 575/1965).

Le preclusioni appena dette non riguardavano soltanto gli amministratori ed i

legali rappresentanti, ma **anche i sindaci ed i direttori tecnici** (come risulta dal combinato disposto degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000) e, addirittura, per ciò che concerne le misure di prevenzione, anche i semplici soci, nonché coloro che dovevano ritenersi titolari “indiretti”, attraverso una intestazione fiduciaria o tramite società controllate, di una partecipazione nella S.O.A.


Il particolare rigore della disposizione poteva spiegarsi con la circostanza che quelle previste dalla legge n. 575/1965 sono le c.d. misure di prevenzione antimafia e che il settore degli appalti pubblici è, per le sue caratteristiche intrinseche, storicamente esposto alle ingerenze della criminalità organizzata.

Per ciò che concerne amministratori, legali rappresentanti, sindaci e direttori tecnici, il venir meno dei requisiti morali comportava la decadenza dalla carica, che doveva essere dichiarata dagli organi sociali (secondo le modalità del codice civile, ma) entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.

Oltre ai requisiti di onorabilità, la legge imponeva specifici requisiti di professionalità dei soggetti che, concretamente, ponessero in essere le attività di attestazione imputabili alla S.O.A.: l'art. 9 del Regolamento, infatti, prevedeva un organico minimo per la società che doveva avere almeno dieci dipendenti, assunti a tempo indeterminato, muniti tutti di idonea qualificazione professionale; in particolare l'organico della società doveva quanto meno contemplare un direttore tecnico - ingegnere o architetto di idonea esperienza, che non poteva ricoprire tale incarico presso più di una società di attestazione - nonché altri tre laureati - di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio - e sei dipendenti muniti del diploma di scuola media superiore.

Il Regolamento prevedeva inoltre, con una specifica disposizione, che la società dovesse munirsi di attrezzatura informatica idonea ai fini della comunicazione delle informazioni all'Osservatorio per i lavori pubblici, istituito dalla legge n. 109/1994

L'oggetto sociale delle S.O.A., come si è visto, era costituito dallo svolgimento della attività di attestazione; tuttavia la società non può dare inizio alla propria attività se prima non avesse ottenuto il rilascio della relativa autorizzazione da parte della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (cfr. art. 10 D.P.R. n.



34/2000).

Inoltre, una volta ottenuta l'autorizzazione, la società aveva l'onere di iniziare la propria attività nel termine di sei mesi, e di non interromperla per più di sei mesi, pena la revoca della autorizzazione.

Il Regolamento dettava una specifica disciplina del procedimento relativo al rilascio ed alla revoca della autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Il provvedimento riguardante il rilascio dell'autorizzazione, positivo o negativo, doveva essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta, ma l'eventuale diniego non impediva una nuova proposizione dell'istanza.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, inoltre, **l'Autorità provvedeva alla iscrizione della S.O.A. nell'elenco delle società autorizzate allo svolgimento della attività di attestazione.**

Per ciò che concerneva **la revoca** era previsto che essa possa essere **disposta di ufficio dall'Autorità per le ipotesi in cui fossero venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività di attestazione o delle condizioni soggettive previste per le partecipazioni azionarie, nonché nell'ipotesi di violazione dei relativi obblighi di comunicazione e degli altri obblighi di informazione previsti dal Regolamento.**

L'art. 10 del Regolamento proceduralizzava l'iter accertativo, eventualmente idoneo a sfociare in atti sanzionatori ossia in ordini capaci di incidere con efficacia costitutiva e con effetti restrittivi sulla sfera giuridica del destinatario..

La necessità di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un certo tipo di attività o per la costituzione di una società non si presentava come una novità di rilievo nel sistema, tuttavia la disciplina dettata dal Regolamento n. 34/2000 **mostrava immediatamente una particolarità.**

Di norma la legge richiedeva che l'autorizzazione venisse rilasciata preventivamente alla iscrizione della società nel Registro delle Imprese nei casi in cui la medesima autorizzazione fosse relativa all'attività principale o esclusiva della società mentre, **qualora tale attività fosse di carattere accessorio o comunque non esclusivo (ad es. l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche), l'autorizzazione poteva essere rilasciata ad una società già costituita la quale, comunque, poteva nel**



frattempo operare per il perseguimento di altra parte dell'oggetto sociale.
Nel caso delle società organismo di attestazione, invece, il provvedimento amministrativo ampliativo era successivo alla iscrizione dell'ente nel Registro delle Imprese ma, al contempo, era assolutamente necessario perché la società potesse operare, atteso che l'attività di attestazione costituisce l'oggetto esclusivo delle S.O.A..

Ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione, il regolamento prevedeva ulteriori condizioni ostante: era, infatti, necessario, innanzitutto, che la società non fosse in liquidazione, né sottoposta a procedimento per la ammissione a concordato preventivo o situazioni analoghe.

Parimenti era previsto il divieto di continuare la attività nel caso in cui la società avesse reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni ad essa richieste, nonché nell'ipotesi in cui la società non fosse in regola con le disposizioni fiscali e con gli obblighi previsti dalla legge in tema di assistenza e previdenza obbligatoria o fosse incorsa in “errore professionale grave formalmente accertato”.

Il verificarsi di una delle predette situazioni ovvero il venir meno dei requisiti di onorabilità di amministratori, legali rappresentanti, sindaci, direttori tecnici, soci diretti o indiretti, comportava il divieto di continuare l'attività e l'obbligo, da parte della S.O.A., di immediata comunicazione alla Autorità di vigilanza.

Il Regolamento dettava, inoltre, una specifica disciplina per l'ipotesi di interruzione dell'attività da parte della società, prevedendo, da un lato, che le attestazioni rilasciate dalla S.O.A. conservassero comunque la propria validità (anche in caso di suo fallimento) e, dall'altro, disponendo l'onere per le imprese "qualificate" di indicare, entro novanta giorni dalla data della comunicazione di tale circostanza, la S.O.A. cui trasferire la documentazione in base alla quale erano state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia dell'impresa qualificata il trasferimento era disposto dall'Autorità.

Parimenti il trasferimento della documentazione era disposto d'ufficio dall'Autorità per il caso in cui, al momento dell'interruzione dell'attività della S.O.A., quest'ultima non avesse ancora rilasciato all'impresa l'attestazione di qualità (art. 10, commi 9 e 10 del Regolamento).

Già da un sintetico esame delle caratteristiche della società organismo di attestazione, emergevano con chiarezza numerosi caratteri di specialità

rispetto alla disciplina generale dettata per le società dal codice civile. In particolare i più rilevanti caratteri di specialità riguardavano l'oggetto sociale rigidamente fissato dalla legge e la sua esclusività, nonché il pregnante controllo amministrativo esercitato sull'attività e sulle partecipazioni sociali.

Il legislatore, sebbene non avesse inteso creare con la S.O.A. un nuovo tipo di società, aveva tuttavia dettato norme che determinavano una considerevole deviazione rispetto alla disciplina ordinaria della S.p.A., giustificata dalla rilevanza pubblicistica dell'attività di attestazione posta in essere dalla S.O.A.

La ricordata rilevanza, rispetto a finalità di interesse pubblico, dell'oggetto della società in esame rendeva evidente l'analogia con le società (anch'esse di diritto speciale) che svolgevano attività di revisione contabile, attualmente disciplinate dagli artt. 155-165 del D.Lgs. n. 58/1998 .

Anche per queste ultime società era infatti **necessaria un'autorizzazione amministrativa e l'iscrizione in un apposito albo, nonché la presenza di particolari requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori.**

Invero le affinità sussistenti con le società di revisione non erano costituite soltanto dalle analogie riscontrabili nelle discipline applicabili e nel loro fondamento, ma riguardavano proprio la tipologia di attività posta in essere dalle S.O.A. e dalle società di revisione, in quanto entrambe svolgevano, con riguardo alle imprese, accertamenti sulle loro caratteristiche destinati ad avere rilievo sull'attività delle società oggetto dell'istruttoria.

Anche all'epoca esisteva la possibilità prevista dall'art 15 DPR 34/2000, ed oggi dall'art. 76 DPR 207/2007 della cessione del ramo d'azienda come fattore abilitante, ma allora non si era sviluppata quella giurisprudenza oggi esistente, pur se minoritaria, che consente di ravvisare la cessione di ramo d'azienda nel mero trasferimento del bene immateriale dell'avviamento e del know how, con ogni conseguenza sull'evanescenza se non fittizietà della cessione, e sulla riconducibilità ad un mero mercimonio cartaceo dell'iter accertativo che dovrebbe connotare il rapporto tra la SOA e l'impresa richiedente la qualificazione.

.....

L'evoluzione normativa : il codice degli appalti e il regolamento attuativo



Art. 40 d.l.vo nr. 163/2006 e artt. 60 - 104 DPR nr. 207/2007

Tanto premesso sulla genesi della regolamentazione normativa del sistema di controllo dei lavori pubblici e degli appalti, in generale, e delle SOA, in particolare, alla luce della legge quadro nr. 109/1994 e del DPR nr. 34/2000, giova seguire l'evoluzione prodottasi alla luce del d.l.vo nr. 163/2006 – codice degli appalti – e del DPR nr. 207/2007.

Ai sensi dell'art. 40 d.l.vo citato i **soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.**

Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti devono essere sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Con il regolamento previsto dall'art. 5 d.l.vo nr. 163/2006, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.


L'art. 40 codice degli appalti prevede che **il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità e che l'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.**

Le SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per i soggetti esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (con conseguente astratta configurabilità della responsabilità contabile degli operatori e competenza della Corte dei Conti).

Ancora: in caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.

Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA devono verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente.

Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme



europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione testè detta, relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.

Gli organismi di attestazione devono poi accertare la concreta ricorrenza dei requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti, e tale dato riveste assoluta essenzialità, ove si rifletta sulla circostanza - che meglio si approfondirà - che i certificati in parola possono transitare da un soggetto giuridico all'altro, operante in materia di appalti pubblici, in caso di cessione di ramo d'azienda (si veda sul punto l'art 76, comma IX DPR nr 207/2007).

Secondo il disegno della legge – che si è riflesso nella sede attuativa regolamentare del DPR 207/2007 - Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti, ed è evidente la volontà di assicurare tramite la procedura ora detta qualsivoglia artefazione.

La norma demanda poi al regolamento di cui all'art. 5 d.l.vo nr. 163/2006 – che coincide, poi, con il testo del DPR nr. 207/2007 - di definire le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b) d.l.vo nr. 163/2006, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b) sopra citato , con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti,



anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.


Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale secondo il codice degli appalti il regolamento deve comprendere, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari; le modalità di verifica della qualificazione, che ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento;

Per le Autorità, sempre secondo l'art. 40 del codice degli appalti, devono prevedersi, da parte del Regolamento, le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ancora ricade, per scelta legislativa, nella sfera regolamentare, la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio.

E' sempre demandata alla fonte regolamentare la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3.

Nella disciplina dei limiti delle attività consentite ai soggetti che intendano eseguire lavori pubblici e contrarre con le Amministrazioni il regolamento deve stabilire gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non



intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ma con avvalimento di altri soggetti

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1 del codice degli appalti sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Il regolamento, ancora, deve stabilire quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 codice degli appalti.

E' sempre il codice degli appalti - nella previsione dell'intervento regolamentare, poi ritualmente operato con DPR nr. 207/2007 - a porre principi cardine in materia di SOA

Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare esplicitamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

Va prevista la competenza funzionale delle SOA in materia di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione, e in materia di garanzia della disponibilità della documentazione e degli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

Per l'ipotesi di inadempimento, il Regolamento deve prevedere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11.

In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni .

La descrizione delle loro attività è - sempre nel testo regolamentare, per come previsto dall'art 40 codice degli appalti - molto dettagliata.

Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito e di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza

dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti.

In caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la **decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.**

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tutti i principi ora detti sono articolatamente recepiti e dettagliati negli artt. 60 – 104 DPR nr. 207/2007, che ricalca nella sua essenza il già analizzato DPR nr. 34/2000.

La finalità di controllo in ragione di esigenze pubbliche del settore delle contrattazioni con le Pubbliche Amministrazioni è assolutamente prioritaria, e risulta analiticamente disciplinata in particolare negli artt. 64 – 75 del Regolamento appena citato.

Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione e di effettuazione dei connessi controlli tecnici




sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.

E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

- a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma



2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari; f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato; g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.

Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, l'Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

Di qui l'attenzione alla compagine delle SOA , alla loro proprietà.

Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità.



La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario.

La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente.

Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.

In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento.

Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA entro quindici giorni.

Non solo, quindi, la proprietà delle SOA è disciplinata in forma da garantire un accentuato controllo pubblico sulla cessione di quote azionarie o su fusioni e/o incorporazioni, ossia su tutte quelle operazioni straordinarie involgenti modifiche soggettive dell'assetto proprietario dietro lo schermo anonimo delle azioni e del mutamento della loro titolarità, ma anche i dipendenti devono rispondere a specifici requisiti di legge.

L'organico minimo delle SOA è costituito:

da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme

previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Anche le dotazioni oggettive devono essere controllate: le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità.

Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti, idonei a consentirne una rapida radiografia da parte del soggetto titolare del potere di vigilanza (atto costitutivo e statuto sociale; elencazione della compagine sociale e dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento; organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte; dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, etc)

L'Autorità deve iscrivere in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

Esiste, quindi, uno stretto raccordo tra l'AVCP e le SOA : l'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.

Esistono canoni comportamentali posti a presidio dell'attività demandata alle SOA che ne accentuano il profilo pubblico in forma non revocabile in dubbio


Nel svolgimento della propria attività le SOA devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento; assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice ; verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, etc)

Esistono, altresì, poteri di indagine e verifica: nello svolgimento della propria attività di qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato, con ampio riconoscimento di veri e propri poteri istruttori, talmente delicati da non risultare delegabili.

Per l'espletamento delle loro attività istituzionali, infatti, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.

Anche le modalità operative sono rigorosamente controllate, esiste, in altri termini, un sistema che prevede il controllo dei controllori : le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.del DPR nr. 207/2007 , e comunicano all'Autorità, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.



L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa, e, soprattutto abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63
La interrelazione strettissima che il sistema ha voluto creare tra gli operatori del settore degli appalti pubblici; le SOA; l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici dimostra , quindi, un dato incontrovertibile : la finalità fondamentale è stata quella di consentire un accentuato effettivo controllo, con il presidio di un sistema sanzionatorio più che rigido per tutti i soggetti coinvolti.


In questa prospettiva la connotazione privata dei soggetti di attestazione sfuma: si è voluta la loro esistenza per consentire controlli effettivi, la cui operatività all'interno dello Stato, o degli altri enti pubblici competenti non era razionale ipotizzare, senza correlativamente pensare ad un enorme aggravio di spesa, anche con riguardo alla necessità di stabile coinvolgimento di operatori tecnici, mezzi e strutture.

Gli oneri relativi alle singole procedure ricadono, invece, con il meccanismo ora detto, sui privati istanti.

Il "contratto" che il privato stipula con la SOA elimina per la struttura statale le spese ora dette, ma si risolve nell'esercizio di poteri di controllo in tutto e per tutto parificati a quelli di un soggetto pubblico, capace di agire con efficacia costitutiva e con effetti restrittivi nella sfera giuridica dei destinatari, in ossequio alle regole di terzietà e legalità che connottano i soggetti per status soggettivo scevri e imparziali.

L'operatore economico, sottoponendosi al controllo della SOA , stipula un accordo, e per disposizione di legge (art. 76 DPR 207/2007) un contratto, che si inserisce in un regime assolutamente vincolistico: vi è in sintesi un obbligo della società a contrarre con chiunque ne faccia richiesta, osservando la parità di trattamento tariffaria.

Tale obbligo è legislativamente previsto, nel senso che l'attestazione della SOA è una prestazione il cui conseguimento è essenziale per l'accesso agli



appalti pubblici ; ed implica, però, disamine da compiersi secondo criteri valutativi posti nel pubblico interesse: si può parlare di attestazione abilitativa.

La violazione dei doveri di legge per un verso si tradurrebbe in un inadempimento, verso l'utente, di un'obbligazione contrattuale (dal momento che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da fatto a lui non imputabile).

Ad un tempo una simile condotta violativa determinerebbe verso lo Stato (che fonda in capo alla SOA un potere di verifica in condizioni di oligopolio, o di mercato controllato, e in regime di abilitazione) e verso le stazioni appaltanti, più in generale , una responsabilità aquiliana (dal momento che qualunque fatto doloso o colposo che rechi ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso al risarcimento del danno)


La problematica è simile - sul piano patologico - a quella degli inadempimenti , o degli inesatti adempimenti, delle società di revisione: anche in questo caso è l'obliterazione dei doveri imposti dalla legge da parte di soggetti abilitati ad agire a tutela del mercato, a fronte di una pluralità indistinta di utenti contraenti.

Tutto quanto appena chiarito spiega perché il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità e perchè l'attività di attestazione è esercitata, per legge, nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

Le SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per i soggetti esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (con conseguente astratta configurabilità della responsabilità contabile degli operatori e competenza della Corte dei Conti).

Ancora: in caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.

Nel caso che è oggi in contestazione la dazione di somme di denaro a fronte della violazione sistematica dei canoni di istituto, e quindi per la



realizzazione di contegni contrari ai doveri d'ufficio, ha condotto anche alla contestazione di fatti di corruzione ex artt. 319 – 321 c.p.

Ben poco interessa che non si siano previste specifiche fattispecie incriminatrici penali nel codice degli appalti – com’è avvenuto negli altri settori economici normativamente controllati, nella prospettiva del governo dell’economia, del credito e del mercato delle garanzie fideiussorie, ad esso correlate – dal momento che **i richiami normativi operati consentono la configurazione di reati propri, con ogni conseguenza sullo status degli attori (si veda sul punto il richiamo all’art. 1, legge nr. 20/1994 già citato).**

L’illiceità della provvista accumulata sotto il profilo fiscale, oltre che per l’aspetto dell’attribuzione soggettiva della proprietà e della ricezione da parte di soggetti terzi estranei rispetto ai fatti di falso e corruzione da cui sono derivati i flussi finanziari acquisiti, implica responsabilità per reati tributari; per trasferimento fraudolento di valori e per riciclaggio , in una cornice organizzata che consente al Pubblico Ministero di contestare, e al Giudice di ritenere, la fattispecie associativa.

Né la ricostruzione – come meglio si vedrà – può ritenersi eccessiva negli esiti, attesa l’entità degli interessi in gioco, oltre che dei profitti illecitamente conseguiti dagli indagati, e la capacità delle condotte tenute di incidere in un ambito delicatissimo della vita socio – economica, la cui scorretta gestione è suscettibile di ledere l’assetto patrimoniale non solo degli enti pubblici, ma anche della compagine imprenditoriale, sotto il profilo dell’obliterazione della corretta concorrenza, e dell’esposizione dei soggetti passivi, o danneggiati, all’illecito accesso alla contrattazione di soggetti non solo non legittimi, ma finanche connotati – dato il settore – dalla penetrazione della criminalità.

Si consideri che nel caso di specie lo schema concettuale è quello del commercio da parte dell’organo che la legge vuole di controllo, ossia da parte della SOA, dei requisiti essenziali per partecipare agli appalti, riconosciuti alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti,.

Tale dato riveste assoluta essenzialità, ove si rifletta sulla circostanza – che meglio si approfondirà - che i certificati in parola possono transitare da un soggetto giuridico all’altro, operante in materia di appalti pubblici, in caso di cessione di ramo d’azienda (si veda sul punto, infra, l’art 76, comma IX DPR nr 207/2007).



E' proprio questo snodo - la cessione del ramo d'azienda - ad introdurre, nella sua attuale forma operativa, un vulnus nella circolazione dei requisiti essenziali per la partecipazione agli appalti pubblici che la legge vorrebbe certificati ad opera di soggetti aventi status e doveri di tipo pubblicistico, quali sono nel disegno legislativo le SOA.

Ed infatti, è fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali, per evitare qualsivoglia commistione, o, peggio, conflitto di interesse. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non scevri e non imparziali o, peggio, discriminatori.

Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.

Esiste, infine, uno stretto raccordo tra l'AVCP e le SOA : l'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.

In tale prospettiva devono leggersi i poteri di indagine e verifica previsti dal legislatore: nello svolgimento della propria attività istituzionale di qualificazione insuscettibile di delega a soggetti esterni all'organizzazione aziendale, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato, con ampio riconoscimento di veri e propri poteri istruttori, talmente delicati da non risultare delegabili a soggetti esterni all'organizzazione aziendale.

Il collegamento appena detto rende ancora più inquietanti i fatti di penale rilievo ascritti ai soggetti gestori dell'AXSOA, e comunque intorno ad essa operanti: non di controllo pare essersi trattato, ma di mercimonio e, per di più, di mercimonio idoneo a proiettare in astratto ombre sull'Autorità di controllo.

.....

La cessione di azienda in generale.

La cessione di ramo d'azienda in particolare .


La cessione di azienda o di ramo di azienda che ha qualifica SOA (art. 76 DPR nr. 207/2007)

L'art. 2556 cc – nel testo modificato dalla legge 12 agosto 1993 – così stabilisce:

1. Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono esser provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono esser depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese , nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

La norma, quindi, non richiede una forma ad substantiam, ossia non prescrive una forma a pena di nullità dell'atto, potendo risultare bastevole la forma scritta ad probationem tantum. Per il secondo comma ,poi, la forma richiesta ad probationem tantum – l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata – vale a fini pubblicitari, per preconstituire un titolo idoneo per l'espletamento della pubblicità presso il Registro delle Imprese (obbligo a carico del notaio rogante).

Va, quindi, escluso che il legislatore in sede di riforma dell'art 2556 si sia spinto fino ad imporre una forma negoziale obbligata, per finalità di trasparenza a tutela di interessi di ordine pubblico, derogando al principio generale della libertà della forma: se tale fosse stata la volontà del legis , si sarebbe dovuto intervenire sul primo e non sul secondo comma dell'art 2556



citato, così imponendo la forma solenne a pena di validità per il negozio di trasferimento, e non prescrivere una forma finalizzata solo agli adempimenti pubblicitari (cd forma integrativa)

Ciò non toglie che ogni qualvolta la legge prescriva l'iscrizione nel Registro delle Imprese , vi sia un vero e proprio obbligo a carico delle parti di provvedervi, in quanto l'attuazione delle forme di pubblicità risponde ad un interesse di tipo pubblico.


Di ciò si trae conferma dalla disposizione dell'art. 2190 cc, che stabilisce che qualora un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta, neppure dopo apposito invito, il Registro delle Imprese vi provvede d'ufficio; e dalla disposizione dell'art. 2194 cc, che a sua volta stabilisce che la mancata richiesta di iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, è punita con apposita ammenda amministrativa.

Quindi il legislatore del 1993 – da un lato ha confermato la distinzione tra imprese soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese e imprese non soggette a tale obbligo (art. 2083 cc), dall'altro, per esigenze di trasparenza connesse a interessi di ordine pubblico, ha imposto alle parti di procedere per tramite del notaio , con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con obbligo di deposito nel Registro delle Imprese nei successivi trenta giorni. Regole diverse valgono oggi per il trasferimento delle quote sociali in forza della riforma del 2008. Bisogna, però, escludere che la pubblicità prevista per l'atto di trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda sia quello di risolvere il conflitto tra più aventi causa dall'unico cedente, sicchè la priorità dell'acquisto andrà vagliata non già in base all'art 2556 cc , ma in base ai distinti regimi di pubblicità della circolazione dei singoli beni aziendali.

Per i beni immobili viene in rilievo il criterio della priorità della trascrizione ex art 2644 cc; per i mobili registrati, ancora il criterio della priorità della trascrizione ex art 2668 cc; per i beni mobili non registrati la priorità del possesso di buona fede ex art 1155 cc.

Forme peculiari per debiti, crediti, brevetti e marchi.

Escluso, poi, che l'iscrizione possa risolvere il conflitto tra più acquirenti dell'azienda, ai sensi dell'art. 2193 cc rimane fissa la regola generale secondo cui l'iscrizione del trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda rende l'atto opponibile ai terzi (presunzione iuris et de iure) , mentre l'atto



non iscritto non può essere opposto ai terzi a meno che non si provi che ne abbiano avuto conoscenza (presunzione iuris tantum).

L'iscrizione , in sintesi, determina l'opponibilità dell'atto, mentre , per regola generale, la carenza di iscrizione determina l'inopponibilità dell'atto : si tratta in sintesi di una **pubblicità con efficacia dichiarativa.**

Il sistema delineato dal **legislatore del 1993** , la pubblicità è stata concepita come finalizzata a perseguire interessi di carattere e di ordine pubblico : **tutte le vicende modificative dal lato soggettivo della proprietà o del godimento dell'azienda devono documentarsi per atto notarile - lato sensu inteso: atto pubblico o scrittura privata autenticata - e devono trasciversi nel Registro delle Imprese.**

L'atto è circondato per i cospicui effetti che gli sono coessenziali, di **peculiare solennità.**


In relazione al particolare rilievo che l'ordinamento riconosce all'intervento del notaio, caratterizzato da terzietà e imparzialità, **l'attività di indagine della volontà delle parti e la connessa attività di informazione e chiarimento** in ordine al contenuto e agli effetti del contratto devono esplicarsi **anche nel caso** in cui l'atto venga redatto nella forma della **scrittura privata autenticata** .

Alla forma ora detta, infatti, **la legge 28 novembre 2005, nr. 246 ha esteso in maniera espressa l'applicabilità dell'art. 28 legge not. , ossia il cuore della responsabilità notarile**, con previsione anche dell'obbligo di conservazione per le scritture soggette a pubblicità commerciale.

Ad abundantiam va rimarcato che ai sensi dell'art 46 codice deontologico, il Consiglio Nazionale del Notariato raccomanda il ricorso all'atto pubblico.

Le evidenti finalità vincolistiche del legislatore del 1993 vengono in rilievo con riguardo agli obblighi del notaio rogante nella cessione d'azienda.

La questione se la cessione dell'azienda implichì la necessità della descrizione analitica di tutte le sue componenti o se bastino formule sintetiche è stata risolta nel senso che l'azienda possa esser ceduta facendosi consistere la descrizione unitaria e onnicomprensiva anche nella sola indicazione dei singoli beni, rapporti ed elementi che la compongono, salvo che più analitica descrizione sia richiesta dalla natura dei beni trasferiti (immobili; mobili registrati; marchi e brevetti) per



la realizzazione delle formali pubblicità, o sia richiesta dalla natura dell'atto (ad esempio per l'ipotesi di donazione ex art 782 cc).

In sintesi , va da sé che per i beni immobili si dovranno accertare ed indicare i dati catastali, per le richieste formalità pubblicitarie presso i RR.II..

Più complessa la fattispecie di donazione di azienda, nella quale appare non necessaria, e forse anche dubbia, la necessità dell'indicazione per ciascuno dei beni del loro valore, dal momento che in caso di azienda i beni facenti parte del complesso donato perdono la loro individualità valoristica per essere considerati nella loro connessione funzionale ed economica.

Il valore del tutto - quale complesso economico organizzato e funzionante – il più delle volte non corrisponde affatto alla sommatoria del valore di ogni singolo bene o elemento , e il richiamo ad ogni singola entità potrebbe apparire addirittura fuorviante , tanto da dover descrivere in atto i singoli elementi , ma con indicazione di un valore globale..

In tutti gli altri casi l'indicazione dei beni componenti l'azienda non è strettamente necessaria con riguardo alle esigenze di forma e pubblicità, e quindi di efficacia del contratto, sicchè potrà procedersi ad una mera allegazione all'atto di appositi inventari o elenchi descrittivi, al fine di garantire maggiore certezza nell'individuazione delle componenti aziendali . con ogni conseguenza quanto alla certezza dell'oggetto e alla conseguente validità del contratto.

Va da sé che la descrizione specifica dei beni è invece assolutamente necessaria nel caso della cessione di un ramo di azienda e ciò ai fini dell'esatta individuazione dell'entità trasferita.

Come per il caso di affitto di azienda o di ramo di azienda – ai fini della precisazione dei confini oggettivi dell'obbligo di restituzione gravante a carico dell'affittuario, è necessari indicare i beni ceduti, così nel caso di cessione di ramo d'azienda l'indicazione del titolare, dell'attività, dell'ubicazione non sono sufficienti, dal momento che alcuni beni ben possono essere utilizzati per l'esercizio dell'azienda nel suo complesso , ossia per i vari rami di cui l'azienda si compone.

Ne deriva la necessità di analitica indicazione dei beni trasferiti, in caso di cessione di ramo d'azienda, per ragioni in certo senso identitarie, assai più di quanto non avvenga per la cessione dell'azienda nella sua interezza.




Ex se, ontologicamente, la cessione del ramo d'azienda è una sottospecie parziale di un'ipotesi di trasferimento di entità fluttuanti e imprecise: si consideri che l'azienda è un bene a dimensione dinamica, non statica, sicchè , ad esempio, la vendita è incompatibile concettualmente – quanto a garanzia del pagamento – con il patto di riserva di proprietà , atteso che il valore del bene dedotto finisce con il dipendere dall'attività altrui, ed è suscettibile di azzeramento in caso di cattiva gestione dell'acquirente (specie se è costituito in gran parte dall'avviamento) , con grave pregiudizio del creditore alienante.

La vaghezza che connota la materia diviene evidente solo che si consideri che esistono aziende costituite dal solo avviamento (così, quando i beni sono di terzi, e l'acquirente non intende subentrare nei relativi contratti d'affitto); che l'azienda può essere un bene senza avviamento; che l'avviamento secondo la prevalente giurisprudenza è una “qualità dell'azienda” e secondo l'orientamento minoritario è un “bene immateriale suscettibile di rapporti separati dall'azienda stessa”, sino ad arrivare all'ipotesi, essenziale per la presente inchiesta, di cessione di azienda non integrata da cessione di beni come il know how, e di documenti comprovanti l'effettuazione di attività strumentali all'acquisizione del saper fare dedotto in atto come oggetto della cessione, e come strumento di qualificazione a fini SOA.

La vulnerazione del sistema di garanzia e controllo previsto dal codice degli appalti e dal DPR 207/2007 trova il suo humus giuridico nell'evoluzione ampliativa della giurisprudenza sulla cessione del ramo d'azienda, che ad avviso di chi scrive è divenuto un istituto che in concreto ha conosciuto fini di frode alla legge, o profili di abuso del diritto.

Un primo settore nel quale la giurisprudenza della Corte di legittimità ha posto un freno allarmato – preoccupandosi di moralizzare e strutturare il settore dando alle modifiche soggettive che lo sostanziano una concretezza e un'effettività spesso del tutto manchevoli – è quello dei rapporti di lavoro.


Secondo Cassazione civile , sez. lavoro, 4 dicembre 2012, nr. 21711, Pres. Roselli, Rel Balestrieri, “in materia di trasferimento di ramo d'azienda, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nr. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art 2112 cc, sostituito dall'art. 23 d.lgs. nr. 276/2003) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i



lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998 mira ad ottenere che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente , l'art. 2112, comma V cc si riferisce alla parte d'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata. Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte Giustizia CE 24 gennaio 2002 C - 51/00) ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati "

Di assoluta evidenza la ricerca di un'effettività del bene trasferito, che deve avere la connotazione di complesso di elementi connotati da autonomia organizzativa ed economica, ma soprattutto avvinti da una loro oggettiva funzionalità sistematica. Ricerca che mira ad espungere dal mondo dei traffici commerciali quelle spartizioni di aziende reali in frode ai lavoratori e non sostenute dalla causa economico – giuridica propria della cessione del ramo d'azienda, e capaci , ove riversate sul terreno del trasferimento di imprese con attestazioni SOA, di consentire una completa elusione della funzione attestativo – abilitativa del controllo, prevista in funzione del pubblico interesse, per risolversi nel trasferimento, o meglio nel mercimonio di documenti attestante una capacità economico – imprenditoriale in realtà inesistente.

Le prerogative istruttorie e di controllo proprie delle SOA , cui sono correlate le caratteristiche di indipendenza che devono esser proprie di chi opera nelle strutture ora dette, proprio perché tese all'esplicazione di una funzione valutativa nel pubblico interesse, si infrangono contro una giurisprudenza che consente di ravvisare la cessione di ramo d'azienda , essenziale ai sensi dell'art 15 DPR nr. 34/2000 e dell'art. 76, comma IX DPR nr. 207/2007 , anche solo nella cessione del "bene immateriale dell'avviamento suscettibile di rapporti separati dall'azienda stessa", sino ad arrivare all'ipotesi, essenziale per la presente inchiesta, di cessione di azienda, non integrata da cessione di beni, consistente nel trasferimento del



mero know how, e di documenti comprovanti l'effettuazione di attività strumentali all'attestazione di qualificazione SOA.

E' ben vero che il citato art. 76 appare circostanziato e dettagliato nelle prescrizioni, ma è altresì vero che la vaghezza dell'oggetto del trasferimento può esser tale da porre le basi giuridiche per rendere l'intera operazione meramente cartacea e priva di qualsivoglia effettiva attitudine certificativa, ossia per eludere in pieno la norma e per obliterare il sistema di controllo.

Sul punto la norma recita : “9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.


10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo' richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorita' e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.”

Senonchè, ciascuno intende che il controllo appena configurato - che doveva costituire la prestazione dedotta nel contratto stipulato dall'impresa istante con la SOA con cadenza periodica, così da sistematizzare il controllo e sottrarlo all'Albo Nazionale Costruttori, astrattamente si vanifica.

Può esser così consentito l'accesso a gare a chi abbia approntato i documenti acquisendoli con un ramo d'azienda, senza contemporaneamente dotarsi sul



piano tecnico - finanziario di quelle strutture che hanno consentito la realizzazione dei lavori di quella categoria, dal momento che l'istruttoria della SOA all'interno dell'impresa è un'eventualità, ossia è l'espressione di una facoltà nell'esercizio del potere verificativo, non di un obbligo.

La giurisprudenza minoritaria affermatasi - se sul terreno dei rapporti di lavoro è stata considerata idonea a dar sfogo a meccanismi di frode alla legge - diviene sul terreno delle imprese controllate potenzialmente ancora più lesiva, ed innesca fatalmente meccanismi di obliterazione delle verifiche vulnerandone l'effettività.

La vicenda AXSOA non è null'altro che la conferma dell'idoneità tecnico - giuridica del tipo contrattuale menzionato a consentire procedure di controllo del tutto apparenti e ben remunerate in un contesto in cui la SOA si raccorda da un lato con l'Autorità di Vigilanza, e dall'altro raccoglie dal mercato dei potenziali concorrenti flussi finanziari tutt'altro che asettici, e sorretti, viceversa, dalla causale giustificativa dell'intermediazione per l'acquisto fittizio di rami d'azienda.

La SOA diviene intermediario di acquisti fittizi, e, lungi dall'essere scevra e imparziale, drena denaro dai suoi interlocutori assicurando copertura documentale ed operando con un collegamento con l'Autorità di Vigilanza la cui conformità al sistema normativo è tutta da verificare.

Tutto questo, però, appartiene alla prassi degenerativa in concreto accertata con riguardo ad AXSOA, e di cui meglio si parlerà nella disamina dei fatti, mentre quello che appare in questa sede pertinente è segnalare la inidoneità del sistema della cessione del ramo d'azienda, nella dimensione allargata che oggi la giurisprudenza gli riconosce, a consentire una corretta qualificazione delle imprese acquirenti ai fini della partecipazione alle gare.

Non pare fuor di luogo segnalare che se la cessione del ramo d'azienda continua ad atteggiarsi, secondo l'evoluzione civilistica che registra gli orientamenti del mercato e li fa propri, come modificazione soggettiva della titolarità di un bene evanescente, dinamico e non statico, connotato da qualifiche immateriali, quali l'avviamento, o integralmente immateriale (avviamento e know how), allora occorre che il controllo delle SOA in questo caso divenga effettivamente istruttorio e ispettivo: sulle strutture; sulle consistenze patrimoniali; sulle competenze tecniche del personale dell'impresa.



Occorre, in altri termini, una modifica legislativa, che, preso atto di un'evoluzione giurisprudenziale civilistica che, come si accennava, è specchio del concreto atteggiarsi del mercato, sottragga le imprese controllate e sottoposte a qualificazione SOA, nel caso in cui la loro collocazione dipenda dall'acquisizione di un ramo d'azienda, a verifiche meramente cartacee ed evanescenti che vanificano non solo la funzione degli organismi, ma anche quella dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che con essi deve raccordarsi per assicurare unitarietà e coerenza al sistema di controllo.

.....

Le indagini e i fatti di reato emersi.


L'indagine del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria nella sua componente Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Mercati si connota per completezza e tecnicismo.

La ricostruzione è analitica ed oggettiva, e consente piena garanzia degli indagati sul piano della contestazione funzionale all'effettività del contraddittorio sin dalla fase della cautela personale.

Cionondimeno le considerazioni del Giudice ripercorrono anche i dati fattuali ricostruiti dall'accusa, per evidenziare la loro immediata correlazione con le scelte di cautela demandate all'organo terzo.

AXSOA S.p.A. è una società esercente la funzione di certificazione, mediante l'adozione delle attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010, aventi la tipologia concettuale di una prestazione contrattuale che si eroga, però, in ossequio alla voluta legis, nella forma dell'atto pubblico, autorizzata con provvedimento nr. 41 dell' 8 febbraio 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La riconduzione della società al tipo speciale delle SOA avrebbe dovuto imporre una contrattazione in regime vincolato, tesa a rendere all'impresa istante – e perciò con AXSOA contraente – una procedura di verifica trasparente, lontana da ogni traffico commerciale che potesse inquinare la funzione di



controllo. La prestazione dedotta in contratto – in regime di obbligo legale a contrarre, come più volte si è detto, e significativa regolamentazione tariffaria – è per la SOA una attestazione valutativa, da compiersi con i doveri e le prerogative della pubblica funzione, ossia con terzietà, imparzialità, correttezza, così da garantire non solo l'impresa contraente – richiedente, ma l'ente pubblico – stazione appaltante; i soggetti concorrenti; il mercato delle prestazioni destinate agli enti pubblici.

Al contrario, AXSOA ha esercitato dirette mediazioni, o, peggio alienazioni in favore dei suoi interlocutori contrattuali, poi atteggiandosi ad imparziale organo di valutazione degli acquisti da essa stessa propiziati in termini di idoneità a determinare l'adeguatezza dell'impresa a concorrere a pubblici appalti, secondo quanto si richiede ex lege in forma variabile, a seconda dei singoli lavori da realizzarsi.

I flussi finanziari percepiti, dunque, nulla avevano a che fare con le attestazioni richieste, sicché, in sintesi, AXSOA ha conseguito vantaggi e utilità in forma collaterale, e strumentale ad orientare i controlli stessi, a cui erano contestuali, con conseguente fondata evocazione dei tipi criminosi della corruzione e del falso, realizzati in maniera seriale all'interno di un sistema.

Di fronte alla domanda di mercato tesa all'acquisizione dell'attestazione di qualificazione per partecipare a gare pubbliche da parte di soggetti privi dei requisiti di legge, CALCAGNI – che è dominus reale di AXSOA – e i suoi collaboratori acquisivano, a nome di società a loro riconducibili, rami d'azienda di società già titolari delle attestazioni di qualificazione o comunque aventi i requisiti per ottenerla, per poi rivenderli con un considerevole sovrapprezzo agli originari richiedenti.

Le società acquirenti, in realtà, rimanevano prive dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto l'acquisto dei rami aziendali si risolveva nel formale conseguimento di requisiti meramente cartolari, a fronte di una sostanziale controprestazione economica, che si aggiungeva ai versamenti con la fittizia causale di saldo delle prestazioni di verifica SOA.

Il meccanismo si snodava attraverso il trasferimento di un “bene” definito impropriamente know-how aziendale (ma privo di reale contenuto) e di meri valori di bilancio, riferibili ai requisiti economici e tecnici necessari, ma senza l'effettiva

acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda.

CALCAGNI e il suo gruppo poi garantivano alle imprese acquirenti dei vari rami d'azienda, sulla base dei requisiti derivanti dalle sopra indicate cessioni fittizie, le attestazioni di qualificazione dell'AXSOA S.p.A., senza che la società di attestazione ponesse in essere alcuna verifica effettiva sul possesso dei requisiti necessari.

Lo stesso prezzo pagato dal cessionario al soggetto cedente riconducibile ai collaboratori di avrebbe rappresentato, di fatto, il prezzo della corruzione associata alla violazione dei doveri d'ufficio, stante la fittizietà dell'operazione, e alla luce dei fatti accertati, deve attribuirsi identica causale corruttiva e illecita anche al saldo delle apparenti prestazioni SOA.

Non solo, cioè, le somme versate a titolo di intermediazione nella cessione del ramo d'azienda, o quelle versate a titolo di controprestazione, o prezzo del ramo d'azienda stesso, relative ad operazioni tutte compiute nell'orbita AXSOA, e poi sottoposte alla valutazione dell'organismo, sono corrisposte in ragione di titoli giustificativi fittizi, nel senso che non vi è stata intermediazione o non vi è stata cessione, ma la causale è quella della remunerazione dell'illecita attività dei pubblici ufficiali in ragione delle attività di artefazione compiute.

La contropartita dei versamenti corruttivi era per AXSOA spa il rilascio di attestazioni ideologicamente false, essendo ben noto a tutti i soggetti coinvolti, che la società beneficiaria dell'attestazione non avrebbe avuto realmente i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010.

La riconduzione dell'attività a fatti sistematici di corruzione e falso in atto pubblico ; l'impegno del potere di controllo a fini di frode; il conseguimento di cospicui vantaggi, che costituiscono salda causale dell'organizzazione consentono di ricondurre l'occorso al tipo criminoso dell'associazione per delinquere.

CALCAGNI era promotore, organizzatore e capo dell'associazione, amministratore di fatto e proprietario occulto delle azioni, pur risultando solo impiegato di AXSOA S.p.A.; curava direttamente, ovvero in alcuni casi indirettamente attraverso COCCIA COLAIUTA Samantha e gli altri associati, le

operazioni di acquisto e rivendita delle cessioni di azienda o le intermediazioni nelle cessioni.

Seguiva, poi, all'interno dell'AXSOA tutte le fasi del rilascio delle false attestazioni di qualificazione; riceveva la gran parte dei proventi delle cessioni di azienda, già incassate dai collaboratori - associati che materialmente intervenivano nei contratti fittizi.

A ulteriore riprova della riferibilità a CALCAGNI dell'intera compagine societaria vi è il continuativo utilizzo da parte di lui, anche per spese personali, i conti correnti bancari di AXSOA S.p.A., oltre che di società e persone collegate.

SPINELLI Rosa era legale rappresentante dell'AXSOA spa, organizzatrice dell'associazione, provvedeva al rilascio delle false attestazioni di qualificazione, aveva, quindi, sotto le direttive del CALCAGNI, potere di firma e rilevanza esterna; mentre GIARDINO Michele, oggi deceduto, era il direttore tecnico, dominus, quindi, dell'istruttoria di cui organizzava, in ragione delle sue competenze, l'apparenza accertativa sul piano meramente documentale, e non reale.

Vi era poi il novero di coloro che ponevano in essere le compravendite o intermediazioni nell'acquisto dei rami d'azienda: COCCIA COLAIUTA Samantha; TORELLI Gianluca; COCCIA COLAIUDA Antonio; POGGI Fabrizio; SORVILLO Gino; PINARDI Luca; SNEIDER Andrea, taluni operanti quali persone fisiche, altri come rappresentanti legali di società satelliti dell'AXSOA e del CALCAGNI.

COCCIA COLAIUTA Samantha, dipendente dell'AXSOA e stretta collaboratrice di CALCAGNI, curava, sotto le direttive di CALCAGNI, le acquisizioni di rami d'azienda; le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione; le procedure amministrative interne all'AXSOA spa per il rilascio delle attestazioni; i rapporti con gli intermediari nelle cessioni

Alcuni partecipanti del sistema criminale operavano come si è detto come espressioni di compagni societarie o dietro lo schermo di esse: è il caso di TORELLI Gianluca, rappresentante legale della LAVORI GLOBAL SERVICE srl, e di POGGI Fabrizio, rappresentante legale della FP S.r.l., che acquistavano e poi cedevano, avvalendosi delle società da loro guidate, rami d'azienda - sempre su disposizione di CALCAGNI - in favore dei soggetti richiedenti le attestazioni di qualificazione.



COCCIA COLAIUDA Antonio, padre di COCCIA COLAIUTA Samantha; SORVILLO Gino curavano l'acquisto dei rami d'azienda, e poi la loro successiva cessione in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione.

PINARDI Luca, dipendente e socio dell'AXSOA, e SNEIDER Andrea, ex dipendente dell'AXSOA, svolgevano la medesima attività, in forma apparentemente esterna alla compagine aziendale, operando, però, proprio in ragione del loro inserimento organico, presente o pregresso, secondo le direttive di CALCAGNI ed insieme a COCCIA COLAIUTA Samantha.

Tutti davano specifiche destinazioni ai flussi finanziari conseguiti, mettendoli a disposizione di CALCAGNI, senza nulla trattenere per sé in forma diretta, ad onta dell'apparente esercizio di attività economico - commerciale intermediaria privata, il che costituisce non indizio, ma prova insuperabile della sussistenza dell'associazione e della riconducibilità dell'intera attività a CALCAGNI .

Quanto appena affermato, a descrivere la compagine associativa, emerge da precise fonti di prova, e segnatamente dall' informativa GDF del 20/12/2012; dalla mail inoltrata da CALCAGNI a Orietta BIGONZI, nella quale il CALCAGNI rivendica di aver concluso circa 1500 cessioni di rami di azienda (all. 23 informativa GDF del 9/10/2012); nell' informativa GDF del 2/7/2012 con sequestro di centinaia di atti di cessione di rami di azienda effettuato presso l'AXOSA; nelle s.i.t. di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda (all. 6 informativa GDF del 2/8/2012), nelle s.i.t. di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha (all. 9 informativa GDF del 2/8/2012).

Gli atti di prova storica appaiono credibili e riscontrano le acquisizioni documentali altrettanto univoche.

Nei capi da B) a Q) e nel capo A1) dell'imputazione sono contestati fatti di corruzione e susseguente falsificazione realizzati in forma seriale, e la sistematicità dell'illecito – sebbene non indispensabile ai fini dell'associazione per delinquere – è tuttavia in concreto, quando ricorre, come nel caso in questione, un indice sicuro della sussistenza dell' organizzazione criminale.



La vicenda delinea uno schema consolidato: **la ricezione del denaro** avviene – come desumibile dalla ricorrenza dei cedenti o degli intermediari nelle cessioni; dal dichiarato testimionale di volta in volta acquisito; dalla destinazione dei flussi finanziari ricostruiti in forza dagli accertamenti bancari – **da parte di CALCAGNI Mario, dominus occulto di AXSOA**, ma quale remunerazione delle attività svolte, in concorso tra loro, da SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006.


I due agivano in collaborazione con soggetti operanti all'interno della compagnie sociale ovvero ad essa collegati da consolidati e fittizi rapporti commerciali o di mediazione, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge.

L'accettazione della promessa e la ricezione del denaro avevano un formale titolo giustificativo nel compenso per l'intermediazione fittizia del ramo d'azienda o nella contropartita dovuta per la cessione parimenti fittizia del ramo , ed erano, invece , la remunerazione del falso in atto pubblico rappresentato dall'attestazione valutativa abilitante all'inserimento dell'impresa in classi legittimanti la partecipazioni a gare d'appalto ai sensi del DPR nr 34/2000, come modificato dal DPR nr. 207/2007, in assenza dei requisiti di legge.

I capi d'imputazione sub B) – Q) e A1) delineano un collaudato meccanismo operativo, attestato sulla commissione seriale di fatti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di falso in atto pubblico.

SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele rivestono rispettivamente le qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA S.p.A. società esercente la funzione di certificazione e competente per il rilascio dell'attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare pubbliche, ai sensi del D.P.R.34/2000 e poi del D.P.R. 207/2010 – attestazione avente natura di atto pubblico.

La società in parola è stata autorizzata con provvedimento nr. 41 dell'8 febbraio 2001 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. CALCAGNI Mario, pur risultando mero impiegato dell'AXSOA S.p.A. come più volte si è detto, è in realtà dominus occulto della società, proprietario delle azioni e amministratore di fatto; mentre COCCIA COLAIUTA Samantha sua diretta ed indispensabile collaboratrice.




Il ruolo di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione grava su TORELLI Gianluca ; COCCIA COLAIUDA Antonio; POGGI Fabrizio; SORVILLO Gino; PINARDI Luca; SNEIDER Andrea.

Il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio così come la qualificata artefazione degli esiti di indagine sulle società richiedenti deve ricollegarsi a due pubblici ufficiali, ossia a SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele, rispetto ai quali intervengono, di volta in volta, con ruolo di concorrenti nel reato proprio, in forma di istigatori o materiali cooperatori, tutti i soggetti richiamati nelle imputazioni formulate come reati – fine constituenti l'oggetto sociale e il core business dell'impresa.


Così, con riguardo ai capi B) e C); D) e E); F) e G); H) e I); J) e K); L) e M); N) e O); P) e Q), SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele, siccome firmatari dei provvedimenti finali adottati in assenza dei requisiti di legge, e perciò in violazione dei doveri d'ufficio, **agiscono con la qualifica essenziale ai tipi criminosi della corruzione e del falso, mentre molti altri soggetti, di volta in volta concorrenti con diversificate attività**, pur privi dello status ora detto, **collaborano** alla realizzazione degli illeciti profitti, **in forma di concorso dell'extraneus**, acquisendo i rami d'azienda, intermediando per la loro cessione, istruendo le relative pratiche all'interno di AXSOA S.p.A, a seconda dei vari ruoli di volta in volta ricoperti.

Il complesso delle attività si riduce all'elaborazione di uno scudo cartaceo e documentale privo di qualsivoglia effettività, e tendente a legittimare la partecipazione delle imprese coinvolte a gare ed appalti pubblici involgenti specifiche qualità soggettive e consistenze oggettive in realtà inesistenti: è l'elusione, o meglio l'obliterazione di una normativa vincolistica posta a tutela dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni attraverso il ricorso sistematico alla corrutela e al falso; è il saldo ufficializzato di somme percentuali per ottenere la partecipazione a gare pubbliche, ciò che legittimamente induce – in una con gli apporti probatori in atti – ad ipotizzare livelli elevati della corruzione.

Risultano **variabili le somme** di volta in volta versate per il cosiddetto acquisto dei rami d'azienda : **euro 60.000,00, capi B) e C) per conto di ANDROMEDA s.r.l.** (CARRUS Gianluca salda per intermediazione a FP srl di POGGI Fabrizio, per la cessione da EDILSANTINI srl in concordato preventivo fallimentare a



ANDROMEDA srl, sicchè la sequenza dei passaggi è da EDILSANTINI srl ad ANDROMEDA srl con mediazione a FP di POGGI Fabrizio); **euro 130.000,00, capi D) e E) per conto di ANDROMEDA s.r.l.** (CARRUS Gianluca salda per acquisto di ramo d'azienda già appartenente alla LUCIO RUSSO GEOMETRA srl acquistato da COCCIA COLAIUDA Antonio, sicchè la sequenza dei passaggi è da LUCIO RUSSO GEOMETRA srl a COCCIA COLAIUDA Antonio a CARRUS per conto di ANDROMEDA srl); **euro 240.000,00, capi F) e G) per conto di CIOTOLA Eugenio S.p.A.** (CIOTOLA Eugenio salda per acquisto di ramo d'azienda già appartenente alla SGD Costruzioni srl acquistato da COCCIA COLAIUDA Antonio, sicchè il passaggio è da SGD Costruzioni srl a COCCIA COLAIUDA Antonio a CIOTOLA Eugenio); **euro 150.000,00 capi H) e I) per conto di D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl** (D'AGOSTINO Angelo Antonio salda per acquisto di ramo d'azienda della FP srl rappresentata da POGGI Fabrizio, all'esito di accordi preliminari intrattenuti con COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca, sicchè il passaggio è da FP srl a D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl); **euro 200.000,00 capi J) e K) per conto di LA REGENTE srl** (CICCARELLA Berardino salda per acquisto di ramo d'azienda della FP srl rappresentata da POGGI Fabrizio, ramo in realtà non alienabile in relazione alla vendita effettuata a D'AGOSTINO Angelo Antonio con la collaborazione di COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca, sicchè il passaggio è da FP srl a LA REGENTE srl, e non è effettuabile per la precedente cessione da FP srl a D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl); **euro 700.000,00 capi L) e M) per conto di SALCEF S.p.A.** (MAIORANA Emanuela salda per acquisto di ramo d'azienda di SORVILLO Gino, che lo aveva acquistato da APPALTI E COSTRUZIONI srl, con la collaborazione nelle due fasi di vendita – contratto preliminare e definitivo – di COCCIA COLAIUTA Samantha e CALCAGNI Mario, sicchè il passaggio è da APPALTI E COSTRUZIONI srl a SORVILLO Gino a MAIORANA Emanuela); **euro 100.000,00, capi N) e O) per conto di CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A.** (CERASI Luca salda per acquisto di ramo d'azienda di SORVILLO Gino, che lo aveva acquistato da APPALTI E COSTRUZIONI srl, con la collaborazione nella vendita di CALCAGNI Mario, sicchè il passaggio è da APPALTI E COSTRUZIONI srl a SORVILLO Gino a CERASI Luca per conto di CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A.); **euro 150.000,00 capi P) e Q) per conto di ANDROMEDA s.r.l.** (CARRUS Gianluca salda per acquisto di



ramo d'azienda di TORELLI Gianluca acquistato da N TECH srl, sicchè il passaggio è da N TECH srl a TORELLI Gianluca, e quindi a CARRUS Gianluca per conto di ANDROMEDA srl).

Un'ulteriore ipotesi di falso legata a fittizie cessioni di ramo d'azienda si ravvisa nei capi P); Z) e A1) della formulata imputazione.

L'operazione illecita in essi prevista deve riscontrarsi nei termini di seguito descritti.

In data 31.5.2011 TORELLI Gianluca aveva ceduto a CARRUS Gianluca – che agiva per conto di ANDROMEDA s.r.l., più volte comparsa nell'indagine – un ramo d'azienda da lui precedentemente acquisito da N TECH srl: la trattativa era stata svolta integralmente da CALCAGNI; il contratto stipulato con rogito notarile da TORELLI.

Nonostante il ramo d'azienda citato fosse stato acquistato da N TECH srl in forma fittizia (senza acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda), e nonostante esso fosse stato già ceduto all'ANDROMEDA srl (31.5.2011), TORELLI, simulava un'ulteriore vendita del medesimo ramo d'azienda alla VM srl.

Ciò accadeva nonostante il ramo d'azienda in parola fosse ormai per TORELLI non più alienabile, siccome già ceduto per altra illecita operazione ad ANDROMEDA srl.

L'operazione di rivendita richiedeva il concorso con il perito del Tribunale ROTOLI, che in occasione della vendita a VM srl faceva risultare la sussistenza in capo a TORELLI Gianluca dei requisiti economici e tecnici di cui al DPR 207/2010.

Il primo passaggio, quindi, è avvenuto da N TECH srl a TORELLI Gianluca, e quindi a CARRUS Gianluca per conto di ANDROMEDA s.r.l.

Il secondo passaggio era operato da TORELLI Gianluca – che non aveva in realtà più la disponibilità del ramo siccome già ceduto a CARRUS Gianluca, operante per conto di ANDROMEDA srl – in favore di VM SRL, con perizia di stima di ROTOLI, che dava atto della titolarità del ramo da parte di TORELLI, titolarità, invero non più esistente.

Infine, vi era un ulteriore passaggio, fittizio siccome fondato su un antecedente artefatto, da VM SRL a 2G di CANGEMI SRL

L'ulteriore alienazione da VM srl a 2G di CANGEMI srl ha consentito un'ulteriore falsa attestazione di qualificazione da parte di AXSOA S.p.A, nelle persone di SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele, già consapevoli del passaggio TORELLI – ANDROMEDA srl, e quindi dell'illecita circolazione di prerogative e qualità da VM srl a 2G di CANGEMI srl.

Alla disamina delle vicende modificative della proprietà dei rami d'azienda, ossia delle cessioni serialmente operate all'ombra della SOA, dei meccanismi contrattuali di volta in volta attivati, frequentemente attraverso il ricorso a serie negoziali connotate da frode alla legge, segue la ricostruzione della ricorrenza dei soggetti coinvolti nelle varie operazioni, che è ad un tempo sintomo della fittizietà negoziale, sotto il profilo civile, e della riconducibilità delle singole figure ad un organigramma criminoso, dedito alla professionale arte fazione, sotto il profilo penale.

La ricorrenza delle figure e dei ruoli non è da sottovalutarsi, anzi riveste rilievo probante non valicabile a supporto della tesi della fittizietà delle cessioni, e, soprattutto, della fittizietà delle attestazioni valutative ed abilitative AXSOA.

CARRUS Gianluca, per conto di ANDROMEDA srl, compare come **acquirente** nelle operazioni sub B) e C); sub D) e E); sub P) e Q).

FP srl di POGGI Fabrizio è **società beneficiaria di intermediazione** nell'operazione sub B) e C); è **società che aliena**, con la cooperazione di COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca, il ramo d'azienda acquisito da D'AGOSTINO Angelo Antonio, per conto di D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl nell'operazione sub H) e I); è **società che aliena il ramo d'azienda** acquisito da CICCARELLA Berardino per conto di LA REGENTE srl nell'operazione sub J) e K), ramo d'azienda **non alienabile** siccome già ceduto a D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI srl.

COCCIA COLAIUDA Antonio è **alienante** in favore di CARRUS Gianluca del ramo d'azienda da lui acquisito dalla LUCIO RUSSO GEOMETRA srl nell'operazione sub D) e E); è alienante in favore di CIOTOLA Eugenio del ramo d'azienda da lui acquisito dalla SGD COSTRUZIONI srl nell'operazione sub F) e G)



COCCIA COLAIUTA Samantha ; CALCAGNI Mario intervengono come cooperanti alla vendita nelle operazioni sub L) e M); e N) e O).

Inevitabile corollario dell'esercizio professionale e organizzato di una simile attività delinquenziale sono i capi A) e R) della formulata imputazione.

Quanto al capo A), i fatti delineano l'organigramma di un'associazione per delinquere strutturata in forma di sistema, e incentrata sull'attività dell'AXSOA S.p.A., società esercente la funzione di certificazione, mediante l'adozione delle attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010, aventi natura di atto pubblico, autorizzata con provvedimento n. 41 dell' 8 febbraio 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In una prima fase, avendo l'AXSOA spa clienti che necessitavano di acquisire l'attestazione di qualificazione per partecipare a gare pubbliche ed essendo privi dei requisiti di legge, gli associati acquistavano sul mercato, a nome di società a loro riconducibili, rami d'azienda di società già titolari delle attestazioni di qualificazione o comunque aventi i requisiti per ottenerla, per poi rivenderli con un considerevole sovrapprezzo agli originari richiedenti.

Le società acquirenti, in realtà, rimanevano prive dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto con l'acquisto dei predetti rami aziendali acquisivano i requisiti aventi natura meramente *cartolare*, atteso che, per ogni singola cessione, avveniva il trasferimento di un "bene" definito impropriamente know-how aziendale (ma privo di reale contenuto) e di meri valori di bilancio, riferibili ai requisiti economici e tecnici necessari, ma senza l'effettiva acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda;

Quanto al capo R) esso delinea condotte che rispondono all'esigenza funzionale per gli associati di assicurare che le imprese acquirenti dei vari rami d'azienda conseguissero, sulla base dei requisiti derivanti dalle sopra indicate cessioni *fittizie*, le attestazioni di qualificazione dell'AXSOA S.p.A., senza che la società di attestazione ponesse in essere alcuna verifica effettiva sul possesso dei requisiti necessari, e perciò versassero cospicue somme di denaro.

Il prezzo pagato dal cessionario al soggetto cedente (riconducibile agli associati) avrebbe rappresentato, di fatto, il prezzo della corruzione associata alla violazione dei doveri d'ufficio, in quanto la AXSOA spa avrebbe rilasciato attestazioni ideologicamente false, essendo ben noto a tutti i soggetti coinvolti, che la società beneficiaria dell'attestazione non avrebbe avuto realmente i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010.

La provenienza sistematica da illecito dei capitali dell'AXSOA faceva sì che CALCAGNI intestasse fittiziamente a MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe tutti i beni compiutamente indicati al capo R), con conseguente indubbia configurabilità del delitto di cui all'art. 12 – quinquies legge nr. 356/1992, e che i flussi di denaro provenienti dall'illecita attività ricostruita involgessero la responsabilità per riciclaggio dei singoli ricettori , ossia BIGONZI Raffaella (capi S e T della formulata imputazione) e AMBROSINO Raimondo (capo U della formulata imputazione).

Inevitabile corollario gli illeciti fiscali sub V); W); X); Y) della formulata imputazione.


Il trasferimento fraudolento di valori ex art 12 quinquies legge nr. 356/1992 appare imponente , al punto che è opportuno richiamare i beni che ne costituiscono oggetto, e che danno il senso dell'entità dell'operazione riguardata sotto il profilo delle ricchezze conseguite .

Si tratta

1) delle azioni della AXSOA spa intestata a **MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe** i quali essendo formalmente proprietari, rispettivamente per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale, nominavano e costituivano loro procuratore speciale il CALCAGNI, affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro, vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza; (All. 91 informativa GDF del 20/12/2012),

2) dei conti bancari e delle somme di danaro ivi depositate intestate alle seguenti persone fisiche e giuridiche:

- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Banca Credito Cooperativo n. 40348, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le



somme giacenti su detti conti per fini personali per complessivi euro 517.931,00, nel periodo dal 5/12/2008 al 7/11/2012 (All. 92 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa:** due carte di credito, "CARTA SI", intestate al CALCAGNI e da lui utilizzate per fini personali, n. 4532200001980890, appoggiata al conto corrente n. 4976 acceso presso la BANCA POPOLARE DI SPOLETO (All. 93 informativa GDF del 20/12/2012); n. 5586860000791788, collegata al conto corrente n. 529000 della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (All. 94 informativa GDF del 20/12/2012), impiegata per ristoranti ed hotel (24.000 €), abbigliamento (€ 3.635) e spese nel settore aeromobile (€ 4.000).


- **AXSOA spa:** c/c Banca Credito Cooperativo n. 40348, sul quale in data 6/6/2012, il CALCAGNI versava euro 1.000.000,00 (provenienti dal suo conto corrente personale n. 40335, la cui provvista risultava essere pervenuta in data 25/5/2012 con bonifico dalla SERVIZIO ITALIA Società Fiduciaria per un importo pari ad euro 1.140.000 - All. 92 informativa GDF del 20/12/2012) e successivamente prelevava la stessa somma in data 20/8/2012 per acquistare il controvalore in oro depositato presso la Coop. Service in Roma (All. 94/b informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa:** c/c Sedici Banca n. 30250 utilizzando complessivamente la somma di € 353.100, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl con sede in Roma (controllata dalla HDUEO Ltd), successivamente trasferiti dalla BB FLY srl al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013);

- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, utilizzando la somma di € 60.000, bonificati in data 25 giugno 2010, in favore della HDUEO Ltd (All. 95 informativa GDF del 20/12/2012);


- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, bonificando alla LUXURY LIVING S.r.l. la somma di € 19.6088,87, per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI (All. 46 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa:** c/c 40348 acceso presso la BCC ROMA utilizzando la somma complessiva di € 25.839,78 per pagare le spese relative al matrimonio



avvenuto in data 5/7/2012 tra il CALCAGNI e BIGONZI Raffaella, con due bonifici in favore di NICOLAI RICEVIMENTI S.r.l. (All. 96 informativa GDF del 20/12/2012); nonché utilizzando la somma di € 15.500,00 per il pagamento di una TOYOTA IQ intestata al CALCAGNI Mario, con bonifico in favore della AUTO ROYAL COMPANY S.r.l. (All. 97 informativa GDF del 20/12/2012);


- **AXSOA spa**: c/c 5290 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE utilizzato da CALCAGNI per pagamenti in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma per complessivi € 10.900 (All. 121 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa**: c/c n. 15300 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO utilizzato da CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma di € 8.000,50 (All. 122 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le somme giacenti su detti conti, con disposizioni di pagamento per complessivi € 1.038.000 in favore della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI, sul c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA intestato alla beneficiaria (All. 125 informativa GDF del 20/12/2012);
- **LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l.** rappresentata da **TORELLI Gianluca**, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI: c/c n. 1000/4076, acceso presso la BANCA INTESA utilizzato dal CALCAGNI con più operazioni di prelievo per fini personali per complessivi € 94.900,00, nonché per complessivi € 6.500,00 bonificati in favore di **COCCIA COLAIUTA Samantha** e € 53.300,00 con bonifico in favore di INTORCIA Salvatore Marco (dipendente AXSOA) (All. 106 e 109 informativa GDF del 20/12/2012);
- **COCCIA COLAIUDA Antonio**: c/c n. 30404, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal CALCAGNI per l'effettuazione di versamenti dell'importo di 300.000,00 euro alla società HDUEO Ltd e di € 20.000,00 in favore di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 57 informativa GDF del 20/12/2012);
- **SORVILLO Gino**: c/c n. 1014568, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti vari: emissione di un assegno circolare di € 180.000 in favore dell'avv. **BARBERIS Riccardo** (membro della Camera Arbitrale dell'Autorità dei Lavori Pubblici, nonché consulente dell'AXSOA); pagamento di € 40.000 del notaio Giuseppe RAMONDELLI, professionista rogante l'atto per l'acquisto da parte dei coniugi



CALCAGNI - BIGONZI di un immobile situato in Villasimius (CA) per il valore di € 3.350.000,00; tre prelevamenti in contanti per complessivi € 100.000,00 utilizzati da CALCAGNI per l'acconto relativo all'acquisto del predetto immobile di Villasimius; emissione di assegni circolari per complessivi € 19.600,00 intestati a SORVILLE, ma girati e incassati dalla CONTINUA S.r.l. con sede in Villasimius, impresa operante nel settore delle costruzioni e beneficiaria di altre somme di denaro provenienti dalla moglie del CALCAGNI, Raffaella BIGONZI; pagamento di € 4.900,00 con assegno circolare in favore di SORVILLE ma incassato in Villasimius da soggetto da identificare; pagamento con assegno di € 12.500,00 di ADENILSON DA SILVA MANSO, ex dipendente della MATICA S.r.l. rappresentata da Tiziano CALAGNI, figlio di Mario; emissione di un assegno circolare di € 200.000,00 euro in favore di BIGONZI Raffaella; pagamento con bonifico di € 12.905,13 in favore della LUXURY LIVING S.r.l., per rapporti commerciali con CALCAGNI inerenti all'acquisto di arredamenti per una imbarcazione di sua proprietà; emissione di assegno circolare di € 55.000,00 intestati a Nicla BONCOMPAGNI, titolare di ditta di vendita di gioielli ed orologi (All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013);

- **FP S.r.l.** rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI: c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal predetto per pagamenti vari: emissione di diversi assegni in favore di vari soggetti ma di fatto girati ed incassati per complessivi per € 50.000 dalla M.M.G.I. srl ("costruttrice" dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME per conto della HDUEO Ltd), per € 50.000 dalla HDUEO Ltd che li versava alla predetta M.M.G.I. srl, per € 24.998,00 in favore di Walter POIAN amministratore della M.M.G.I. srl; bonifico di € 26.290,00 in favore della SHAWBROOKE SERVICE Ltd, rappresentata da Alessio CHERUBINI, ma riconducibile al CALCAGNI; diversi pagamenti per complessivi € 134.000 verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI (All. 56, 110, 111, 112, 117, 118 e 119 informativa GDF del 20/12/2012);

- **FP S.r.l.**: c/c n. 8324 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE, utilizzato dal CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma in



data 30/9/2009 di euro 30.000,00 (All. 120 informativa GDF del 20/12/2012);


- **TORELLI Gianluca:** c/c 1000/3546 acceso presso il BANCO DI NAPOLI - Agenzia di 35 di Napoli, utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti personali in favore di Massimiliano PECCHIOLI, GIOIELLERIA B S.r.l., ANTICHITÀ FIORILLO S.r.l. e gioielleria ORE D'AUTORE per complessivi € 78.000 (All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012).

Appare condivisibile la valutazione di apparenza nell'intestazione di tutti i beni ora detti che trova il suo fondamento e la sua genesi nella fittizietà del rapporto tra CALCAGNI, da un lato, e MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe i quali essendo formalmente proprietari, rispettivamente per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale di AXSOA , nominavano e costituivano loro **procuratore speciale** **il CALCAGNI, affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro, vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza.**

La fittizietà dell'operazione scherma dietro un soggetto giuridico avente la forma speciale della SOA le attività di CALCAGNI, tutt'altro che tese al controllo delle imprese che volessero partecipare a gare pubbliche e dovessero perciò qualificarsi secondo regole di trasparenza.

Emerge, pertanto , un coacervo di società e di persone fisiche tutte autrici di pagamenti e bonifici nell'interesse esclusivo di CALCAGNI, ciò che conferma l'eccezionale valenza probatoria della tracciabilità dei flussi finanziari per ricostruire sistemi di intestazione fittizia e drenaggio illecito di fondi.

In tal senso vanno lette le indagini bancarie : documentazione bancaria della AXSOA spa in All. 92, 93, 94, 94/b, 94/c, 95, 96, 97, 121, 122 e 125 informativa GDF del 20/12/2012; documentazione relativa alla HDUEO Ltd All. 58 informativa GDF del 20/12/2012 e All. 2 informativa GDF del 25/1/2013; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013; documentazione relativa alla LUXURY LIVING S.r.l. per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI All. 46 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria della LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. rappresentata da TORELLI Gianluca, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI, relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 106 e 109




informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di COCCIA COLAIUDA Antonio relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 57 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di SORVILLO Gino relativa a numerosi pagamenti in favore di soggetti riconducibili a CALCAGNI All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013; Documentazione bancaria della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 56, 110, 111, 112, 117, 118, 119 e 120 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di TORELLI Gianluca relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012.

Nel contesto appena lumeggiato assumono rilievo le fonti di prova storica, ossia le dichiarazioni RUSSO Giuseppe All. 9 informativa GDF del 2/7/2012; dichiarazioni di EQUINOZI Daniela sull'assenza di rapporti tra LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. ed AXSOA e sul rinvenimento di un fascicolo della prima negli uffici della seconda società All. 1 informativa GDF del 2/8/2012; oltre che i documenti non strettamente attinenti ai conti, quali la procura speciale, datata 12 gennaio 2010 All. 91 informativa GDF del 20/12/2012.

Tutti i fatti appena detti integrano pienamente la responsabilità del CALCAGNI, come da capo R) della formulata imputazione, per ipotesi di trasferimento fraudolento di valori ex art 12 - quinques legge nr. 356/1992, fattispecie che incrimina la collocazione e sistemazione di capitali di origine illecita , alternativamente mettendo al riparo il denaro i beni o le altre utilità dalle misure di prevenzione patrimoniali , ovvero agevolando la commissione dei reati di cui agli artt. 648; 648 - bis o 648 - ter c.p.

Nel caso di specie sussistono specifici e gravi indizi di fattispecie di riciclaggio, per BIGONZI Raffaella, moglie di CALCAGNI Mario, che mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa poneva in essere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, specificamente ricevendo dal c/c n. 40348 Banca Credito Cooperativo dell'AXSOA spa, sul c/c n. 40334 della Banca di Credito Cooperativo di Roma a lei intestato, complessivamente la




somma di € 99.129,00, in particolare dal marzo al settembre 2011, con la causale “pagamento stipendio” per un totale di € 40.129,00 in relazione ad un fittizio rapporto di lavoro e nel periodo ottobre 2011 - luglio 2012, oltre che l’importo totale di euro 59.000,00, a titolo di “restituzione finanziamento soci” mai avvenuto enon risultando la BIGONZI socia dell’AXSOA spa.

Identiche contestazioni possono muoversi ad AMBROSINO Raimondo, che, quale rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., (controllata dalla HDUEO Ltd), compiuto - in relazione a parte del danaro provento dei delitti corruzione e di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi precedenti, posti in essere da CALCAGNI Mario, occultava i fondi mediante l’utilizzo dei conti correnti bancari dell’AXSOA spa - con operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa e specificamente ricevendo dal c/c Sedici Banca n. 30250 della AXSOA spa complessivamente la somma di € 353.100,00, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl e successivamente trasferiti al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012).

La provenienza illecita del denaro impiegato nell’acquisto di ditte, individuali o societarie, o immobili , questi ultimi in prospettiva astratta anche utilizzabili per la costituzione di garanzie ipotecarie strumentali al credito bancario, fa sì che chi si trovi nelle condizioni di sospetto idonee a legittimare confische o sequestri (artt. 2 - bis e 2 - ter legge nr. 575/1965) o voglia compiere fatti di riciclaggio o reimpiego strumentali al conseguimento del proprio disegno di profitto attribuisca fittiziamente la proprietà a soggetti terzi estranei ai fatti criminosi che gli sono contestati.

L’acquisto del bene immobile ex se, e il suo eventuale, successivo utilizzo per l’ottenimento di garanzie bancarie, fa sì che esso venga utilizzato nel circuito economico, e perciò in senso atecnico reimpiegato, ad onta della sua provenienza illecita; l’acquisizione di aziende individuali o di quote sociali con flussi patologici di liquidità suggeriscono il ricorso all’espeditivo tipico del prestanome, ad evitare l’ablazione dei profitti conseguiti.

Il ricorso alle intestazioni fittizie nelle ipotesi di aziende individuali o di ditte aventi forma societaria non solo mette al sicuro le proprie illecite disponibilità, ma consente, in forma tipica, l’investimento di capitali di illecita provenienza.



In dottrina e giurisprudenza è ricorrente l'opinione che le tre fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. sarebbero accomunate dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero, invece, sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità dev'essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie, sicchè l'art. 648 ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p." (Cass. 23/3/2000 n 6534; id. 10/1/2003 n 18103).

Ora, poiché CALCAGNI sarebbe l'autore del reato presupposto, non pare possono evocarsi correttamente per lui le fattispecie di riciclaggio o di reimpiego, che implicano sicura ascrivibilità a terzi del reato presupposto, che sono, invece, ascritte a BIGONZI Raffaella ed AMBROSINO Renato (capi S e T della formulata imputazione

Viceversa, CALCAGNI risponde del delitto di cui all'art. 12 - quinquies legge nr. 356/1991, secondo un'interpretazione doverosamente non estensiva della guarentigia fondatrice di una causa di esclusione della punibilità (che il codice penale prevede, a differenza di altre legislazioni europee, attestate sulla punibilità dell'autoriciclaggio, per l'autore del delitto presupposto) ma solo con riguardo alle ipotesi criminose di riciclaggio e reimpiego, e non già per le condotte di intestazione di comodo, inquadrabili nel trasferimento fraudolento di valori di cui all'art . 12 – quinquies legge nr. 356/1992.

In altri termini, quindi, l'autore di un delitto non colposo avente ad oggetto, in forma diretta o mediata, denaro, o un bene mobile, o altra utilità, i quali abbiano, perciò, illecita provenienza, non risponde delle attività tese a sostituire o trasferire la res, ovvero a compiere, in relazione ad essa, operazioni tali da ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza (autoriciclaggio), ma se consente al trasferimento fraudolento del bene o valore, inquadrabile ex art. 12 – quinquies citato, è senz'altro penalmente responsabile del fatto.

Viene, infatti, in rilievo, sul piano logico – interpretativo, non già una sola operazione di tipicizzazione della condotta alla luce dell'ampia clausola di cui



all'art. 110 c.p., ma una norma incriminatrice speciale, per la quale, come detto, non emergono testuali esclusioni, e, in conseguenza, zone franche dell'intervento sanzionatorio (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, massimamente in un sistema in cui il principio di legalità, e quello, ad esso speculare, di obbligatorietà dell'azione penale, sono forniti di rango e tutela costituzionale : artt. 27 e 112 Cost)


Poiché il reato in contestazione prevede i fini alternativi del porre in salvo il denaro, ovvero del riciclarlo o reimpiegarlo, attraverso intestazioni fittizie di beni o valori tramite esso acquisiti, e poiché i fini non devono, quindi, necessariamente coesistere, nel caso di specie, alla luce delle pregresse responsabilità e imputazioni del CALCAGNI, appare più di immediata evidenza l'ipotesi dell'attribuzione fittizia per commettere fatti di riciclaggio (capi S, T, U della formulata imputazione).

Va altresì precisato che il CALCAGNI, seppure non attualmente sottoposto a procedimento di prevenzione, è soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali.

Infatti, l'art. 16 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) che individua i destinatari delle disposizioni contenute nel Titolo II, disciplinante le misure di prevenzione patrimoniali, rinvia all'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo che, richiama quanto alle misure di prevenzione (personalii), non solo i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, DL 1992, n. 306, ma anche i soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto ossia *“coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”*.

Ebbene, nel caso di specie può facilmente dedursi, sulla base degli elementi di fatto già indicati, relativi alle ingenti somme provento di reato utilizzate abitualmente dall'indagato per il sostentimento di spese chiaramente dimostrative di un elevato tenore di vita, che il Calcagni sia soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Talché l'attività di occultamento del patrimonio ben può ritenersi sintomatica della finalità di elusione delle norme in materia di misure di prevenzioni patrimoniali.

A tal riguardo appare utile rammentare che il delitto di cui all'art. 12 quinquies consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a sequestro o confisca, non essendo elemento necessario del reato



la concreta emanazione, o la pendenza del relativo procedimento, di misure di prevenzione patrimoniali (in tal senso Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009; Sez. 6, Sentenza n. 27666 del 04/07/2011; Cass. Pen., sez. 2, sent. n. 15707 del 24/04/2012); ciò è infatti confermato dalla lettera della norma, che espressamente individua come fine specifico della fattispecie criminosa l'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e non delle misure concretamente adottate o *sub iudice*.

L'analisi dei capi di imputazione forse potrà conoscere alcune precisazioni ed alcune modifiche, ove, in distinta sede, venga attivato, come per legge, il procedimento di prevenzione.

Sul punto giova preliminarmente premettere un preciso richiamo alla non necessarietà – costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità – della cristallizzazione, ai fini del provvedimento cautelare, del capo di imputazione: al riguardo i correnti orientamenti pratici elaborano il concetto di incolpazione provvisoria. E' la conseguenza, non irrilevante, del principio di fluidità dell'imputazione, fluidità ancor più accentuata nella prima fase delle indagini, nella quale si collocano abitualmente i provvedimenti cautelari personali, specie di quelli rivolti a porre la prova al riparo da influenze perturbatrici e inquinanti, e i provvedimenti cautelari reali, volti ad eliminare la disponibilità di una res che, *ex se*, appare prodotto o profitto del reato, ovvero bene idoneo ad aggravare le conseguenze del reato stesso.

Non è qui questione di disamine dottorali della possibilità del mutamento del capo di imputazione, ma di chiarificazione dei poteri del Giudice in relazione al tipo di reato in contestazione, idoneo per definizione ad innescare spirali criminogene.

L'art. 12 quinque per le ragioni appena spiegate può determinare l'apertura di un procedimento di prevenzione, e, in tal caso l'organo inquirente adeguerà l'imputazione, ma i fatti successivi non mutano la già cristallizzata consumazione del reato.

In sintesi , ben potrà il Pubblico Ministero dar conto di procedimenti paralleli di prevenzione, che, ove intervengano, comproverebbero e rinsalderebbero un'ipotesi accusatoria già oggi perfetta.



D'altronde, l'adeguamento a nuove emergenze nella contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori è ipotesi del tutto pacifica, e corrente, non solo sul piano procedimentale, ma addirittura su quello fattuale.

Sul punto, venendo in considerazione molte compagnie societarie, potranno porsi nel fuoco dell'imputazione anche le ripartizioni degli utili o gli atti di incremento patrimoniale successivamente realizzati


La Cassazione ha sulle prime precisato , senza rimettere in discussione la natura istantanea del reato in esame, del tutto pacifica a seguito di SS.UU. Sent. nr. 8/2001, che può ritenersi l'irrilevanza penale solo delle condotte meramente passive, coincidenti con il solo mantenimento della titolarità dei beni e dei valori fittiziamente attribuiti, e quindi con il passivo godimento degli effetti permanenti del delitto (Cass. Sez. I sent. 1616/2010).

Consegue che , “qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o utilità seguano operazioni, anche di natura societaria , dirette a creare o trasformare nuove società, ovvero ad attribuire , sempre fittiziamente, nuove utilità agli apparenti soci, si deve escludere che si tratti di un postfatto non punibile, dal momento che le operazioni ora dette sono dirette proprio allo scopo di eludere l'art. 12 – quinquies” (Cass. Sez. I sent. 1616/2010, ult. cit.).

Il bene produttivo, che consente la fruizione di utili che hanno la loro radice e scaturigine in capitali di illecita provenienza, attribuiti a terzi in forma elusiva, è, quindi, nel mirino, assai più che quello di mera fruizione.

E' la stessa differenza che si riscontra, quanto ai beni immobili, negli artt. 648 – bis e 648 – ter cp: della prima fattispecie non possono costituire oggetto gli immobili, della seconda , invece, sì, sempre che il loro illecito conseguimento preluda al reimpiego in attività economiche, tese cioè alla produzione e allo scambio di beni e servizi. La ratio legis è evidente: si intende contenere il ricorso all'intestazione fittizia di beni per conseguire profitti imprenditoriali, la natura imprenditoriale dell'attività di destinazione costituisce il discriminante.

L'applicazione del principio generale di cui all'art. 648 – ter cp – che esclude la liceità del conseguimento imprenditoriale di utili, anche attraverso attività consentite, da beni immobili ab origine viziati – alla fattispecie di cui all'art. 12 – quinquies, in una con la necessaria diversificazione tra condotte passive successive ed attribuzione fittizia di utilità rivenienti dal bene e dal valore,



consente il rilievo penale di molte condotte successive alla formulazione dell'imputazione, ove comprovate.

Viene quindi in rilievo nell'**art 12 – quinquies un ulteriore spazio penalmente rilevante, ossia il contegno attivo, non riconducibile al postfatto non punibile, ed anzi collegato dal vincolo di continuazione all'intestazione di base.**

Diversamente opinando, proprio le condotte elusive più insidiose e più dannose rimarrebbero impunite.


E' ben vero che il Supremo Collegio ha riservato l'interpretazione appena detta al "reticolo di operazioni simulate", che connota le plurime sequenziali operazioni di intestazione/cessione di quote societarie, riconducibili civilisticamente più che alla sola simulazione soggettiva relativa, alla serie negoziale connotata da causa illecita, o da frode alla legge, siccome tesa dinamicamente a rendere sempre più difficile l'intervento sanzionatorio sui patrimoni illeciti.

Ma, ad avviso di questo Giudice, deve venire in rilievo – tra le istantanee condotte attive, reiterate nel tempo e penalmente rilevanti – anche l'attribuzione di utili ai soci occulti, e, quindi, l'attribuzione di utili all'effettivo titolare di ditta individuale.

Sul punto si riscontra in giurisprudenza una decisa evoluzione.

Secondo Tribunale Napoli, Sez. Riesame, 3 giugno 2008, nr. 778, Baldascino e altri, poi riformata da Sez. VI, 5 marzo 2009, nr. 10025, poiché nel caso sottoposto al loro esame le originarie intestazioni delle quote si erano perfezionate nel 1987, all'atto della costituzione della società destinataria del provvedimento di sequestro preventivo, la natura istantanea, sia pure ad effetti permanenti, della fattispecie delittuosa di cui all'art. 12 – quinquies, legge nr. 356/1992, determinava la datazione del fatto al 1987, con la conseguente impossibilità di sanzionare le condotte emergenti dagli atti, a causa del generale principio di irretroattività delle norme incriminatrici.

La Sezione partenopea, poi, rilevava – ciò che appare risolutivo per la premessa della questione oggi in esame – che la tesi secondo cui le distribuzioni degli utili – disposte in più occasioni nel corso della gestione societaria a favore dei soci occulti esponenti della criminalità organizzata – costituirebbero autonome condotte di attribuzione di denaro, rilevanti ai sensi dell'art. 12 – quinquies 1. 356/1991, era infondata, poiché dovevano ritenersi conformi al paradigma



normativo solo le attribuzioni effettuate dai soci occulti all'indirizzo degli interposti, e non viceversa quelle deliberate da questi ultimi a favore dei soci occulti (nello stesso senso: Riesame Palermo nr. 289/2008, in Riv. Pen. nr. 4 /2009, con nota Belfiore , La legalità ripristinata: a proposito del delitto di fraudolento trasferimento di valori).

La tesi, pur magnificata dalla dottrina, non sembra condivisibile a questo Giudice; ed arbitraria, oltre che fondata su evanescenti discriminazioni formalistiche, appare la diversificazione tra il passaggio dal socio occulto al soggetto interposto (intestazione o trasferimento della quota, penalmente rilevante) e il passaggio dal soggetto interposto al socio occulto (distribuzione degli utili, non penalmente rilevante), poiché l'intero contesto delle attività è alterato; artificioso; fittizio , teso ad eludere norme di legge inderogabili e a consentire il conseguimento negli anni di profitti che hanno una scaturigine criminale.

Ed infatti è la stessa Cassazione ad aver superato l'orientamento in questione: con sentenza Sez. I, 15 ottobre 2003 nr. 43049 PM in proc. Fiorisi, in C.E.D. Cassazione, nr. 226607 , la Suprema Corte ha sancito l'irrilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie di trasferimento fittizio dei valori, dei negozi attributivi dei singoli beni di un complesso aziendale, quanto alla data del fatto e alla sua consumazione. Sono cioè, venute, cioè, in rilievo le successive singole operazioni di attribuzione degli utili, spostandosi in avanti, pertanto, la data di consumazione del reato, e la condotta illecita si è ritenuta integrata anche dall'assunzione della qualità di socio occulto da parte del soggetto che vuole sottrarsi alla normativa di prevenzione, assunzione prodromica all'attività di distribuzione e, quindi, nella prospettiva dell'agente, di ricezione di utili della società.

Come si vede, è salvo l'orientamento della Corte Costituzionale che, nel rimuovere il II comma dell'art. 12 – quinquies d.l. 8.6.1991, nr. 306, convertito in legge 7.8.1991, nr. 356, ha segnalato l'irrilevanza della mera titolarità di status processuali più o meno effimeri al fine di ritenere integrata la responsabilità penale, alla luce dei canoni di materialità e colpevolezza (art. 27 Cost.)

E' pienamente rispettato il principio che riconduce il reato ad una specifica condotta , venendo delineata un'ipotesi tipica di fittizia attribuzione della proprietà della quota, con l'atto di intestazione, prima, e di ricezione di

utili, in contrasto con l'apparenza della proprietà, in tutti gli anni di operatività della società.

Vengono rimosse così prassi interpretative che creano ingiustificatamente zone franche dell'intervento punitivo: la vita della società non si spiega alla luce della simulazione soggettiva relativa, ma piuttosto alla serie negoziale in frode alla legge.

Non ha rilievo penale solo l'intestazione al socio fittizio, o la cessione, del pari artificiosa, ad altro soggetto interposto, **ma anche la distribuzione degli utili in favore del socio occulto, ovviamente successiva.**

Nel caso di specie vengono in rilievo i flussi finanziari ricevuti – e poi smistati – da AXSOA, come già in atti accertati, ed anche tutte le utilità che si possono conseguire con atto ulteriore rispetto alla fittizia intestazione.

Potrebbe poi aver rilievo anche l'impiego – allo stato non emergente – dell'immobile di Villasimius nel circuito creditizio per ottenere il vantaggio di un mutuo che diversamente non sarebbe stato erogato, così conseguendosi liquidità utilizzata per l'acquisto di altri beni.

Sono ipotesi, tutte, che possono consentire al Pubblico Ministero adeguati approfondimenti, più che compatibili con la dimensione necessariamente fluttuante della contestazione nell'indagine.

Non ha senso, e su questo punto la Cassazione si è già espressa, circoscrivere l'area del penalmente rilevante alla sola attribuzione fittizia di titolarità della quota al prestanome, ma occorre sanzionare anche il passaggio opposto di utili dall'interposto al socio occulto, poiché è tale successivo passaggio che, oltre ad avvenire in contrasto con l'apparenza della proprietà e del diritto, consente la fruizione del profitto e la proficua, prolungata, indisturbata operatività della struttura imprenditoriale originata dalla disponibilità di capitali di origine illecita.

In tal senso assumono rilevanza anche le considerazioni svolte in Cass. Sez.II, 9 luglio 2004, PM in proc. Casillo, in C.E.D. Cassazione , 230109.

La pronuncia inquadra il reato di cui all'art 12 – quinquies come reato a forma libera , e ricollega tale elasticità alla consapevolezza del legislatore del 1992 dei multiformi (e in perenne evoluzione) meccanismi adoperati dagli operatori dei mercati al fine di attribuire in modo occulto valori economici.



La sentenza pone in evidenza – e questo passaggio è essenziale ai fini della qualificazione del tema della ricezione degli utili – che l'elemento del "trasferimento" non sarebbe essenziale per la sussistenza del reato, poiché – aldilà delle indicazioni della rubrica – la norma incrimina il risultato dell'attribuzione fraudolenta di valori ad un soggetto diverso dal titolare effettivo, quale che sia l'operazione giuridico – economica posta in essere dagli agenti.

Tra gli atti ora detti può, ed anzi deve rientrare, al fine dell'esatta individuazione del contenuto precettivo della norma, anche la distribuzione degli utili, che, riguardata nella prospettiva del socio occulto, è in senso penalistico una condotta attiva di ricezione.

E se l'attribuzione degli utili è condotta penalmente rilevante, come può limitarsene l'operatività alla sola sede societaria?

La condotta di attribuzione – ricezione degli utili dovrà assumere rilievo non solo nelle compagnie aziendali aventi natura societaria, ma anche in quelle aventi veste di ditta individuale.

E' così che, a ben guardare, la giurisprudenza può approdare ad un superamento della decisione delle Sezioni Unite (sent. nr. 8/2001): ossia se è vero che il reato è una fattispecie istantanea ad effetti permanenti, e che non può artificiosamente prolungarsene l'operatività dilazionando il momento consumativo a quello della modifica dell'assetto proprietario in favore di titolari reali e non interposti, è pur vero, però, che non può arbitrariamente privarsi di rilievo penale ogni condotta umana volontaria, che inserendosi nel contesto di dissimulazione proprio del reato, tenda a garantire, al titolare occulto dell'investimento della somma di illecita provenienza, il conseguimento di utili e profitti conseguenti all'impiego della somma stessa.

Tali fatti, penalmente rilevanti ex art. 81 cp., ove dovessero emergere dopo la formulazione dell'imputazione, saranno collegati dal vincolo di continuazione per esser stati posti in essere dal titolare della somma illecitamente investita negli anni successivi alla prima condotta di fittizia intestazione/attribuzione: ossia il reato è, sì, istantaneo ad effetti permanenti, ma ben può concorrere con altre operazioni negoziali (trasferimento quote) o paranegoziali (ricezione di utili da

quota o da impresa individuale), comunque espressivi di condotte tipiche e volontarie.

In tal modo si farà correttamente prevalere una lettura finalistica della norma – tesa a colpire i fatti di occultamento strumentali al conseguimento del profitto – su una interpretazione letterale che pretenda di limitare l'area di fatti pacificamente idonei a compromettere la trasparenza delle operazioni economiche, per il mero dato formale del riferimento contenuto in rubrica al mero “trasferimento” di valori.

A prescindere dal rilievo che anche la ricezione di utili di impresa societaria o individuale è, sul piano definitorio, condotta attiva implicante un trasferimento fraudolento, è poi vero che solo in tal modo si evita di privare arbitrariamente di rilievo i fatti esecutivi del disegno criminoso perseguito al momento dell'intestazione del bene.

In tal modo il reato si configura sempre come reato istantaneo, ma si collega a singole condotte attive – di cessione di quote, o di mera ricezione di utili dal socio interposto o dal titolare di azienda individuale interposto – che consente di evitare che siano escluse dall'area delle condotte penalmente rilevanti fatti, invece, tipici. E se è vero che tale lettura spinge progressivamente e sistematicamente in avanti il momento consumativo non del reato originario, ma dei fatti tipici integrativi del disegno criminoso comune, è poi vero che in ragione dell'attuale testo dell'art. 158 cp, dopo la novella del 2005, le prime condotte vanno via via ad estinzione rimanendo vive ed operanti quelle successivamente realizzatesi.

Il bene in relazione ai singoli episodi di fruizione /ricezione, mantiene la sua strumentalità all'occulto godimento dei profitti via via maturati, e rimane sempre suscettibile di sequestro e, quindi, di confisca.

Va da sé che la distinzione penalistica tra reato istantaneo con effetti permanenti e pluralità di reati, tutti parimenti istantanei, ma in continuazione tra di loro, implica, sotto il profilo economico, differenza tra il bene di godimento, e il bene strumentale all'impresa, ossia l'azienda individuale o quella societaria, con la conseguenza che l'area del penalmente rilevante si estenderà solo ai beni suscettibile di produrre profitti poi attribuiti al loro occulto titolare, poiché solo in questi beni sono ontologicamente concepibili condotte di ricezione di successivi profitti da parte del socio o del titolare occulto, ossia condotte successive e tipiche.



Il che – oltre che colpire i contegni più perniciosi per il mercato , che hanno sempre una sfumatura di maggiore lesività degli interessi collettivi – appare in perfetta sintonia con la pronuncia più volte citata della Corte Costituzionale del 1994, che ha rimosso la fattispecie di cui all'art. 12 – quinques comma II dell'originaria formulazione, dando adeguato rilievo al principio di materialità e colpevolezza.

Alla luce dell'interpretazione appena lumeggiata hanno rilievo i beni di cui al capo R) della formulata imputazione, salva la loro integrazione alla luce di condotte attive che dovessero emergere in epoca successiva alla formulazione dell'imputazione, imponendone, così, l'ampliamento.

Per altro verso costituiscono corollario necessario delle appena descritte condotte di fruizione e sono valorizzati adeguatamente i fatti di riciclaggio di cui agli artt. 648 – bis cp, contestati a BIGONZI Raffaella e AMBROSINI Riccardo ai capi S); T); U) della formulata imputazione.

Va da sé che AXSOA ha sottratto parte delle sue disponibilità al prelievo fiscale , abbattendo i valori di reddito, così da consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Ciò è accaduto con l'emissione di una gran quantità di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società satellite, Intermediaria Servizi di ZURRI Umberto (operazioni fittizie, e quindi imponibile totale, per 239.500,00 euro), rivestendo la COCCIA COLAIUTA Samantha il ruolo dell'istigatrice e ZURRI quello di autore materiale.

Analoga operazione in relazione ad operazioni fittizie, per abbattere l'imponibile totale di 345.000,00 euro sono state poste in essere, sempre in favore di AXSOA, da una persona fisica – soggetto, cioè, non societario – ZURRI Umberto, che ha emesso le fatture per le operazioni fittizie.

Ancora, un'ulteriore emissione seriale di fatture per operazioni inesistenti è stata posta in essere, sempre col fine di abbattere il reddito AXSOA, da CALCAGNI Mario, quale amministratore di fatto, e POGGI Fabrizio, come rappresentante legale della FP S.r.l., per la somma imponibile totale di 1.038.000,00 euro

Infine, un'ultima emissione di fatture per operazioni inesistenti – identica alla precedente, e per la somma imponibile totale di euro 353.000,00 è stata effettuata in favore di AXSOA , per abbatterne il reddito imponibile, da



CALCAGNI Mario amministratore di fatto e AMBROSINO come rappresentante legale della BB FLY S.r.l..

La fittizietà delle operazioni appena dette si desume dalla circostanza che gli esborsi – in quantitativi così cospicui – provenivano da AXSOA, società organismo di attestazione, e che non esistono causali credibili per le transazioni ipotizzate.

A ciò si aggiunga che tutti i soggetti attivi del rapporto sono poi riconducibili a CALCAGNI : COCCIA COLAIUTA Samantha; ZURRI Umberto, mentre alcune delle società che hanno emesso fattura sono addirittura di proprietà di CALCAGNI stesso, dominus occulto delle compagini coinvolte, apparendo POGGI Fabrizio e AMBROSINO Riccardo meri amministratori legali e referenti formali del CALCAGNI.

Tali dati sono desumibili dai flussi finanziari evidenziati in sede di indagini bancarie.

E' vero che non sono di per sé con certezza fittizie le operazioni di cui vi è traccia bancaria, che si risolvono in esborsi infragruppo di una società in favore dell'altra, in ragione delle quali chi ha eseguito la prestazione emette fattura, mentre l'altro soggetto, per il quale quelle cifre sono costi, registra un corrispondente abbattimento del reddito, pari alla somma dedotta in contratto, e quindi in fattura, aumentata del debito fiscale

E' vero, cioè, che la sola collocazione infragruppo dei flussi finanziari non è sintomo di fittizietà.

Ma è anche vero che nel caso di specie il dato emerge non solo dalla riconducibilità delle società ad un'unica galassia, o centro di imputazione, o, in senso atecnico, ad un unico gruppo, ma dalla **insostenibilità dell'esposizione di costi strumentali all'attività di impresa, in ragione del fatto che la SOA ha un oggetto ben limitato, incompatibile con spese del tipo di quelle evidenziate dalle indagini bancarie, e del fatto che molti pagamenti operati dalle società satellite verso le quali era indirizzato il denaro proveniente dalla SOA, sono riconducibili a interessi personali del CALCAGNI.**

I passaggi infragruppo sono, quindi, fittizi e strumentali ad una ripulitura del denaro, ad un utilizzo in un'ottica di circolarità: da CALCAGNI a società a lui collegate, a spese da queste poste in essere èer interessi personali del CALCAGNI (ad esempio, la villa di Villasimius)



E ciò implica , sotto il profilo fiscale , per le società e per i soggetti che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, responsabilità per l'ipotesi criminosa di cui all'art. 8, d.l.vo nr. 74/2000, secondo i fatti descritti in dettaglio, con riguardo ai documenti comprovanti gli esborsi e agli anni di realizzazione, nell'informativa conclusiva della Guardia di Finanza, e nell'imputazione elevata dal PM (capi V; W; X della formulata imputazione).

Quanto a SHAWBROOKE SERVICE Ltd , con sede in Gran Bretagna e Irlanda, Jermyn Street, 86 5th floor – CF 09048841002 e sede secondaria in Fiumicino, via Praia a Mare n. 54, residenza del rappresentante legale Alessio CHERUBINI, società esterovestita di cui al capo Y della formulata imputazione, viene in rilievo la segnalazione per operazioni sospette UIF - Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, avente protocollo UF201100000000225653 riguardante un'operazione di leasing nautico per la costruzione di un'imbarcazione da parte di M.M.G.I. S.r.l. per conto della società riconducibile al CALCAGNI Mario, la HDUEO Ltd.

HDUEO Ltd, con sede principale nel Regno Unito, ha la sede secondaria a Roma in XX Settembre, esercente l'attività di "trasporti marittimi ed aerei". La società è stata iscritta nel registro delle imprese il 21.3.2008 e ha cessato l'attività il 6.8.2010. Preposto alla sede secondaria in Italia era l'*intermediario* AMBROSINO Raimondo.

La segnalazione UIF attiene all'operazione di costruzione dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME.

In relazione all'operazione commerciale appena detta SHAWBROOKE SERVICE Ltd interviene in qualità di fornitore ufficiale dei materiali necessari alla costruttrice M.M.G.I. S.r.l., e a tal fine emette le fatture di seguito indicate:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Totale
1/2008	29/2/2008	2.200.000	440.000	2.640.000
3/2008	10/9/2008	1.515.000	303.000	1.818.000
4/2008	8/10/2008	900.000	180.000	1.080.000
5/2008	1/12/2008	935.000	187.000	1.122.000
Totale		5.550.000	1.110.000	6.660.000

Dalla disamina dello schema emerge l'assenza della fattura nr. 2,, il cui contenuto può però aliunde ricostruirsi.



E' stato, invero, reperito un documento denominato "spese relative alla costruzione dell'imbarcazione MY 44mt H2HOME fino al 26 giugno 2009, che illustra il dettaglio delle spese sostenute per un totale pari a euro 9.210.569,34. Da ciò può desumersi l'esistenza di un'ulteriore fattura (*la n. 2/2008*) per un importo totale di 2.520.000 (di cui 2.100.000 di imponibile e euro 420.000 di imposta sul valore aggiunto), che consentirebbe la quadratura del conto : da quattro fatture a cinque fatture; da euro 6.660.000,00 ad euro 7.650.000,00 euro (ossia, riguardata la cosa nella prospettiva MMGI srl , imponibile, ossia ricavi +IVA per euro 9.210. 569,34.

SHAWBROOKE, dunque , nel corso del 2008 ha conseguito ricavi, per un totale di 7.650.000,00 euro, con conseguente IVA a debito per 1.520.000,00;

Senonchè, per l'annualità 2008, la SHAWBROOKE SERVICE Ltd non ha presentato alcuna dichiarazione né ai fini delle imposte sui redditi né dell'imposta sul valore aggiunto . Nella stessa annualità la società non ha presentato neanche il bilancio d'esercizio, come invece avvenuto per gli anni 2006 e 2007.

SHAWBROOKE , seppur con sede legale all'estero, è assoggettata alla legislazione fiscale italiana, in quanto:i redditi sono stati prodotti nel territorio nazionale, poiché i materiali sono stati forniti in Italia, e l'imbarcazione è stata costruita presso i cantieri della M.M.G.I. S.r.l., siti in Monfalcone.


Si tratta di tipica società esterovestita in quanto, pur avendo la sede legale formale nel Regno Unito, la sede amministrativa sostanziale è situata in Italia, ed è il CALCAGNI Mario a dirigere realmente la società.

Il dato emerge documentalmente anche dalle numerose mail esaminate della casella postale dello stesso CALCAGNI

Va rimarcato che per la normativa fiscale una società formalmente sedente all'estero è in realtà operante ai fini fiscali in Italia, quando abbia nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa.

L'orientamento è rimarcato sia da Cass. 10.12.1972, nr. 4172 che da Cass. 16.6. 1984 nr. 3604 .

La sede amministrativa della SHAWBROOKE Ltd è in Italia, luogo in cui CALCAGNI effettivamente organizza e dirige l'attività economica e dove è ubicata



la sede centrale di direzione, controllo ed impulso della sua molteplice e complessa attività.


D'altronde, a tale conclusione si può pervenire sia se si guarda all'Amministratore di fatto, ossia al CALCAGNI, sia se si guarda al rappresentante legale , ossia a CHERUBINI Alessio, anch'egli residente e operante in Italia.

La collocazione di SHAWBROOKE Ltd in Italia a fini fiscali, e, quindi, anche penali , è stata, quindi, ritenuta alla luce del luogo in cui è situato l'effettivo centro di direzione dell'impresa, avuto riguardo all'orientamento ultratrentennale della Corte di legittimità.

A tal fine la sede dell'Amministrazione è stata individuata avuto riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva, non rilevando invece quella formale o apparente, dovendosi intendere per sede effettiva di una persona giuridica il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione della società

Pertanto, SHAWBROOKE, quale tipica società *esterovestita*, è soggetto *residente* in Italia. Dal punto di vista tributario, non ricorre alcuna differenza tra essa e una società che abbia invece la sede legale nel territorio dello Stato sicchè è soggetta a tutti gli obblighi dettati dalla normativa tributaria interna con riguardo ai soggetti residenti, tra cui, *in primis*, quello della presentazione, nei termini previsti, delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA.

Quanto sopra premesso, SHAWBROOKE Ltd, soggetta all'imposizione fiscale in Italia e, quindi, inadempiente agli obblighi fiscali nazionali, è da trattarsi alla stregua di un evasore totale, in quanto ha omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni; fattispecie prevista e punita dall'articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000, delitto contestato al capo Y, in forza del quale è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.




Il rilievo penale della condotta è pacifico, avendo SHAWBROOKE Ltd omesso di dichiarare all'erario ricavi per un ammontare di 7.650.000,00 euro e IVA per un importo di euro 1.520.000,00, derivanti dalle prestazioni certificate nelle fatture emesse nei confronti della M.M.G.I. S.r.l., pur se i limiti edittali ostano all'applicazione della misura cautelare in carcere ex art. 280 cpp

Il sistema creato riveste una notevole chiarezza: la SOA è stata creata per drenare denaro dalle imprese che devono acquisire l'attestazione valutativa essenziale per partecipare alle gare d'appalto; ha operato in situazione di conflitto di interessi e con radicale compromissione dei suoi doveri di trasparenza e imparzialità; ha creato una causale giustificativa apparente e fittizia dei flussi di denaro provenienti dalle imprese sottoposte a controllo, ma ha in realtà compravenduto rami d'azienda con esercizio del tutto illecito e violativo di norme imperative, ed esercizio di attività di intermediazione commerciale.

In questo senso – secondo quanto si è detto lungamente in motivazione – il contratto con l'impresa richiedente il controllo, che si sarebbe dovuto concludere con l'erogazione di una prestazione valutativa da realizzarsi con rispetto dei canoni e dei doveri che connotano la potestà pubblica, dovrebbe ritenersi illecito, e quindi nullo, e quindi, stante la convergente volontà di controllore e controllato, inidoneo a fondare responsabilità contrattuale del primo nei confronti del secondo.

La prestazione resa, però, ove riguardata nella prospettiva di terzi – ad esempio le stazioni appaltanti; la stessa AVCP, ove risulti provata la decezione ai suoi danni – sarebbe fatto idoneo a ledere l'altrui sfera giuridica, e a fondare una responsabilità aquiliana nei confronti dei terzi coinvolti, che, pur se estranei al rapporto di controllo, possono essere, tuttavia, coinvolti in forma diretta dalla fittizietà del controllo stesso, in ipotesi riportandone pregiudizio.

Il denaro così acquisito, in base ad una serie di dati esteriori; di riscontri bancari; di valutazione dei soggetti coinvolti nelle singole operazioni, sistematicamente presenti con ruoli diversi e variabili, comunque incompatibili con la loro identità reale, è stato trasferito su conti correnti, con integrazione già a questo primo passaggio del reato di cui all'art 12 – quinques legge nr. 356/1992, strumentale ad evitare la riconduzione dei flussi all'autore dei reati di falso e corruzione dei quali il denaro stesso costituiva il profitto.



Ciò in quanto alcuni conti erano intestati ad AXSOA, nella quale operavano quali proprietari meramente formali MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe, essendo CALCAGNI un procuratore speciale con facoltà di vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro proprietà. Ossia, incontestabilmente il dominus occulto delle società.

E ciò, altresì, in quanto altri conti erano intestati ad altre società o ad altri soggetti privati (FP srl; SORVILLO Gino; COCCIA COLAIUDA Antonio, ex plurimis) che disponevano del denaro – come da indagini bancarie – in favore del CALCAGNI stesso, che dopo il trasferimento fraudolento dei valori consentiva – secondo un meccanismo di circolarità – il rientro del denaro al CALCAGNI stesso.

Altre somme di denaro erano poi trasferite a BIGONZI Raffaella e AMBROSINI Riccardo, con consumazione delle fattispecie di riciclaggio.


Sempre secondo un disegno organizzato le società operavano con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti – col fine di abbattere il reddito imponibile per AXSOA , e quindi risultando ad essa collegate da un preciso rapporto di cointeressenza- mentre altri soggetti che operavano sempre nell'interesse di CALCAGNI, erano società esterovestite ed evasori totali.

La presenza di una SOA siffatta introduce una lesione, un vulnus nel sistema di controllo tra l'AVCP e la massa dei clienti della SOA oggetto di indagine.

In tal prospettiva la eccezionale gravità dei fatti induce fondati elementi di sospetto nei confronti di soggetti operanti nel sistema di controllo, e il Pubblico Ministero non mancherà di approfondire gli aspetti appena detti.

L'attività di indagine origina dalla fusione tra AXSOA SpA e SOANC SpA L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dei lavori, servizi e forniture, dopo aver autorizzato il 5-6/3/2008 detta fusione, ma in pendenza di una procedura di revoca dell'autorizzazione alla SOANC S.p.A, aveva disposto una indagine, incaricando il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma, perché intendeva ottenere chiarimenti circa l'individuazione degli effettivi titolari del potere di controllo, diretto o indiretto, all'interno dell'AXSOA dopo l'operazione di fusione.

Era altresì in atto, come per legge, un'indagine tesa a verificare, in capo ai medesimi soggetti, di eventuali situazioni di collegamento, partecipazione, controllo di azioni o quote di capitale in imprese di costruzioni attestate – ante e/o post fusione – dalla stessa AXSOA.




La GDF, aveva depositato presso la AVCP gli esiti degli accertamenti ove, dopo aver ricostruito le vicende societarie dell'incorporante e dell'incorporata, aveva espresso perplessità in ordine all'indipendenza dei soci dell'AXSOA, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 34/2000.

Il Consiglio dell'AVCP aveva, però, disposto la definitiva archiviazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

La questione va approfondita.

Sulla scorta di tali premesse e considerando che la AXSOA S.p.A aveva denunciato diversi casi di falsi commessi da società che, nel richiedere l'attestazione, avevano presentato falsa documentazione che certificava i requisiti (fatti che hanno dato luogo a numerosi procedimenti penali trattati separatamente), si sono estesi gli accertamenti e le investigazioni in seno alla medesima AXSOA S.p.A.

Tali indagini, hanno evidenziato il sistema criminoso delineato nelle imputazioni, essendo emersa l'esistenza di un collaudato ed organizzato sistema, mascherato dietro l'attività di carattere pubblicistico esercitata dall'AXSOA S.p.A., volto a vendere ai clienti della società di attestazione non già un servizio corretto ed imparziale di verifica dei requisiti e di successiva attestazione, bensì un "pacchetto completo", costituito dalla vendita dei requisiti di attestazione solo cartolare (mediante la cessione di ramo d'azienda), dalla prestazione di un servizio di consulenza, dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita presso un notaio "di fiducia" dall'AXSOA S.p.A. e dal conseguente rilascio dell'attestazione di qualificazione e del certificato di qualità. Naturalmente nella consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti che la società cliente della AXSOA S.p.A. non avesse affatto i requisiti previsti dal Codice degli Appalti. Tutto ciò è avvenuto e avviene in palese violazione dell'art. 40 D.Lgs 12.04.2006 n° 163, che prevede che:
(comma 1) i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente;
(comma 3) l'attività di attestazione sia esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse



commerciale o finanziario da parte della SOA, che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

All'acquisizione di rami d'azienda da imprese operanti nel settore degli appalti pubblici e alla successiva vendita degli stessi alle imprese che intendevano acquisire l'attestazione di qualificazione presso l'AXSOA S.p.A. provvedevano, previa indicazione ed instradamento a cura di dirigenti e dipendenti AXSOA S.p.A. e/o intermediari, diversi soggetti privi di adeguata capacità economico-reddittuale.

Gli accertamenti sin qui eseguiti, hanno evidenziato come il *dominus* della società sia CALCAGNI Mario (formalmente solo dipendente della società, ma titolare occulto delle azioni societarie e amministratore di fatto), il quale direttamente o attraverso i suoi collaboratori, ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale sia nella gestione della società, sia nelle varie compravendite dei rami di azienda. Egli inoltre, è risultato essere il fruitore finale della gran parte degli illeciti profitti mediante la completa disponibilità dei conti correnti bancari, sia dell'AXSOA sia dei soggetti intermediari nelle cessioni di azienda. Il CALCAGNI, inoltre, ha mantenuto e mantiene i rapporti con l'AVCP.

Le fonti di prova si rinvengono nelle informative della GDF (tra le quali si segnala in particolare quella del 20/12/2012) e specificamente in:

dichiarazioni dei direttori tecnici e/o commerciali delle società acquirenti dei rami di azienda, che hanno descritto le trattative ed i rapporti con gli indagati, fatti che hanno portato successivamente ai pagamenti delle somme di danaro, contestati quali prezzo della corruzione, ascrivibili ai rappresentanti legali delle medesime società;

- dichiarazioni di NAPOLI Luigi che descrive, tra l'altro, il modus operandi di CALCAGNI e dei suoi collaboratori nel gestire l'attività di attestazione della AXSOA spa e le compravendite di rami di azienda, cessioni che egli conferma essere assolutamente fittizie (All. 3 - 4 informativa GDF del 25/1/2013);
- dichiarazioni di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda (All. 6 informativa GDF del 2/8/2012);
- dichiarazioni di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda, su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 9 informativa GDF del 2/8/2012);




- documentazione sequestrata presso l'AXSOA, tra cui spiccano le centinaia di atti di cessione di rami di azienda presenti nei fascicoli delle società attestate, atti ancora in corso di esame, (vedi informativa GDF del 2/7/2012) ed alcuni documenti informatici, tra i quali si sottolinea una mail nella quale il CALCAGNI afferma di aver venduto circa 1500 rami di azienda in seno all'AXSOA (All. 23 informativa GDF del 9/10/2012) e la mail del 10/10/2011 con la quale il PINARDI spiega ad un procacciatore di affari quali siano le "condizioni contrattuali" da proporre ai clienti AXSOA per ottenere l'attestazione, ivi compreso l'acquisto di rami di azienda (All. 1 informativa GDF del 29/1/2013);
- accertamenti bancari e che societari che hanno ricostruito i flussi di danaro e la titolarità occulta e la gestione di fatto del CALCAGNI;
- altre fonti specificamente indicate per i reati fine.

Non vi è dubbio che l'intero complesso di illeciti realizzi un contesto, una struttura, un sistema: in termini penalistici, un reato associativo, all'interno del quale è agevole accettare la ricorrenza di condotte similari, con una maggiore o minore articolazione, e con un quantum di acquisizione variabile, ma ontologicamente identiche nell'insistere su un terreno che, in ragione della natura dei capitali manovrati, non era tale da suggerire agli indagati di attivare particolari approfondimenti investigativi, che avrebbero fatalmente coinvolto l'origine dei capitali stessi.

Chiunque ha collaborato ha preferito non acquisire dati specifici sull'entità dei fatti, proprio perché aveva intuitiva conoscenza di ciò a cui stava cooperando. Ciò riconduce i fatti esecutivi a valori estremamente significativi nel quantum del compendio acquisito, che non può che essere frutto, ex se, in ragione della sua stessa entità, dell'attività di un sodalizio unitario.

Com'è noto "il delitto di associazione per delinquere , previsto dall'art. 416 c.p. è reato plurisoggettivo, ascrivibile ad almeno tre persone, e di pericolo per l'ordine pubblico" : Cass. Pen. sez. I 18 aprile 1983, nr. 3283, Arena.

Sebbene il sodalizio non debba essere necessariamente un organismo formale, è tuttavia necessario che l'adesione dia vita ad un organismo plurisoggettivo che sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli (Cass. Pen. sez. I 26 gennaio 1883, nr. 709, Beni).



La qualità di promotore implica un ruolo di iniziatore, e la posizione di soggetto che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo, mentre il mero partecipe dell'associazione è colui che pone in essere nell'aggregato qualunque azione, con qualunque modalità eseguita, purchè, ovviamente, causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo (Cass. 7 agosto 1985, nr. 7462, Arslan).

Tanto premesso, deve segnalarsi che vi è ampia possibilità di ricondurre l'occiso ad un organigramma criminoso del tipo ora detto.


Ancora, sui profili specifici dell'elemento oggettivo, va rimarcato che "la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, nel senso che il comportamento del compartecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purchè si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo.

In questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione, con la conseguenza che la condotta del partecipe può risultare variegata, o differenziata, ovvero ancora assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio.

Egli può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi comuni". (Cass. Sez. II, sent. nr. 4976 del 28.5.1997, rv. 207845).

E ciò è quanto è accaduto nel fascicolo sottoposto all'esame di questo Giudice : sono state ricostruite le condotte più varie e più variegate , unificate dal contributo causale al raggiungimento degli scopi.e

Sul terreno dell'ampiezza delle condotte apprezzabili in forza dell'ipotesi delittuosa in questione, "integrano la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere la fornitura di mezzi materiali ai membri di detta associazione, in quanto essa inerisce al funzionamento dell'organismo criminale sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere". (Cass. Sez. I, sent. nr. 4375 del 6.8.1996, rv. 205497).



Peraltro, la sostanziale riconducibilità della condotta tipica ad un contributo, comunque apportato, alla realizzazione dei fini del sodalizio criminoso agevola, nella prospettiva accusatoria, il ruolo dell'interprete con riguardo finanche ad associazioni che abbiano in concreto una portata embrionale inserendosi e sviluppandosi in un contesto cronologico piuttosto esiguo.

In tali condizioni, per la giurisprudenza, il comportamento penalmente rilevante dei singoli associati, perde, o meglio può perdere, la sua dimensione continuativa, per divenire concepibile, ed ipotizzabile, anche tra soggetti che si limitano alla condivisione di interessi e fini illeciti in un ristretto margine temporale, o che non si conoscono, tutti, fra loro.

Anche una situazione temporalmente limitata sarebbe, quindi, bastevole alla configurazione di un sodalizio per il compimento di una serie di reati, i cui profitti vengono conseguiti da soggetti che, su un piano astratto, potrebbero apparire legati da una superficiale relazione di conoscenza, ma che sono stati in concreto uniti da comuni obiettivi illeciti, perseguiti con un'organizzazione tesa alla compiuta ripartizione dei compiti.

Se questi sono i risultati dell'interpretazione giurisprudenziale, deve agevolmente ritenersi che, a fortiori, la reiterazione in ambiti cronologici più ampi di condotte tipologicamente coincidenti e finalisticamente orientate, inserite in trame e disegni preordinati, come nel caso che ci occupa, sia senz'altro coessenziale al tipo criminoso dell'associazione a delinquere.

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le massime della Corte di legittimità consentono di ravvisare il delitto di cui all'art. 416 c. p. con una certa ampiezza.

Ed invero "in tema di associazione per delinquere, al fine di accertare se l'autore di taluno dei delitti inquadrabili nel programma criminoso sia anche legato al vincolo associativo criminale, è necessario verificare l'affectio societatis, e cioè la di lui consapevolezza, desumibile anche da fatti concludenti, di aver assunto siffatto vincolo, che non necessariamente deve essere indeterminato nel tempo, purché permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi in modo da costituire, per la sua funzione propulsiva della criminalità, un'attentato all'ordine pubblico": così Cass. Sez. I sent. nr. 1332 dell'1.2.1991, rv. 186294.


Ed ancora: "la costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi ma in quelli della costituzione di una organizzazione permanente, e quindi del concerto di intenti tra gli associati (così ricollegando il momento consumativo del reato alla consapevolezza soggettiva dell'elaborazione comune di una struttura organizzativa che implichi un mantenimento della situazione antigiuridica, e quindi di pericolo per l'ordine pubblico. (Cass. Sez. VI, sent. nr. 5349 dell'11.4.1990, rv. 18491).

La consapevolezza del vincolo, nei termini appena accennati si traduce nella cosciente condivisione degli scopi per il compimento di una serie indeterminata di reati: anche per questo profilo emerge la dimensione di probabile lesione dell'ordine pubblico, coessenziale al delitto in contestazione.

Nel senso ora detto, "il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà fanno convergere i loro contributi come parte di un tutto, alla realizzazione di un programma comune. Naturalmente non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale" Cass. Sez. I, sent. nr. 7462 del 7.8.1985, rv. 170232.

Tali arresti appaiono pertinenti anche in una situazione come quella appena delineata, nella quale occorre la realizzazione di una pluralità di contegni e non tutti i soggetti coinvolti possono avere piena consapevolezza dell'altrui contributo causale alla realizzazione degli scopi del sodalizio, risultando il disegno presente – in una delineazione articolata – solo, o eminentemente, ai promotori, il che è fisiologico in fatti di tale complessità.

Ferma restando la maggiore consapevolezza operativa dei capi, o promotori, o organizzatori, residua la diffusa illegalità di ogni condotta realizzata dai meri compartecipi, sicché per tutti sono presenti le esigenze cautelari, pur se diversificate, così da imporre talvolta la misura custodiale estrema, talvolta gli arresti domiciliari, talvolta la mera misura interdittiva.



CALCAGNI Mario, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele, COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca risultano avere ruoli attivi all'interno dell'AXSOA spa e sono in grado di intervenire, al fine di addomesticarne le future dichiarazioni, sulle persone responsabili delle società acquirenti dei rami di azienda, indicate nelle imputazioni. Tali società operando nel settore dei lavori pubblici hanno necessità assoluta di disporre delle attestazioni di qualificazione, talché i loro responsabili legali verosimilmente potrebbero essere negativamente influenzati dai predetti interventi e, per salvaguardare le future possibilità lavorative dell'azienda, anche in contrasto con le proprie personali esigenze difensive nel procedimento, decidere di non collaborare con gli inquirenti. Analogi interventi potrebbe concretamente realizzarsi in danno dei direttori tecnici e commerciali delle stesse società che potrebbero essere indotti a non confermare in dibattimento le dichiarazioni già rese.

Analoghe considerazioni riguardano i rappresentanti legali ed i funzionari delle numerosissime altre società che sono state attestate dall'AXSOA, le cui relative posizioni sono ancora al vaglio della PG atteso che, come si è osservato, sono centinaia le attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa con le modalità corruttive descritte per i casi già accertati nelle imputazioni.

Parallelamente alla concreta possibilità di inquinamento probatorio sulle persone sopra citate, gli stessi indagati sono in grado di intervenire nella falsificazione ovvero nella soppressione documentale, negli stessi casi di attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa ancora al vaglio della PG.

Vistoso è il rischio di inquinamento probatorio – oltre a quello, endemico in una imputazione associativa, di recidivazione criminosa – sicchè il Pubblico Ministero ha chiesto una custodia in carcere che non può aver durata inferiore ai sessanta giorni, per le ragioni probatorie di cui all'art 274, lett. A) cpp.

La richiesta va accolta, tenendo in debito conto anche la possibilità che sia disposto un'ulteriore periodo custodiale estremo, sempre ai soli fini di cui all'art. 274, lett. A) cpp, ove lo svolgimento istruttorio renda le prerogative acquisitive dell'Accusa non obliterabili ed incompatibili con il limite temporale ad oggi fissato, sotto lo specifico profilo probatorio.



Per altro verso, la misura disposta ex art. 274, lett. C) cpp è senza termine convenzionale: come esattamente rileva il Pubblico Ministero è impregiudicata una maggiore durata per la eventuale permanenza delle successive esigenze di cui alla lettera C).

Le accennate ragioni di conservazione della prova rendono scelta obbligata la custodia in carcere per il limite di sessanta giorni ad oggi individuato, ma la stessa misura – senza limite – deve disporsi come unica praticabile per il rischio di reiterazione criminosa.

Le specifiche modalità e circostanze dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie, connotate da gravità, reiterazione ed assoluta attualità, rapportate alla personalità degli indagati, portano ragionevolmente a fare una prognosi sfavorevole sulla probabilità di recidiva.

Infatti, le modalità esecutive dei delitti e la forza propria della sinergia associativa tra gli indagati, oltreché l'asservimento di una attività aziendale, peraltro esercente una funzione pubblicistica, a stabile fonte di facili ed illeciti guadagni, denotano abitualità e professionalità criminosa non comuni. Si pensi alla circostanza riportata nelle mail del CALCAGNI , che afferma di aver gestito/intermediato 1500 cessioni di azienda ed al fatto che presso l'AXSOA sono state sequestrate centinaia di pratiche contenenti altrettante cessioni di azienda, svolte con modalità analoghe a quelle ricostruite e che potranno essere valorizzate in chiave accusatoria, solo quando si saranno acquisiti tutti i documenti bancari ad esse inerenti.

Inoltre, la pluralità delle condotte criminose per cui si procede deve essere specificamente valorizzata quale indice di maggiore pericolosità sociale, anche in presenza di indagati incensurati, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (elemento il cui rilievo in ambito cautelare è stato evidenziato, tra le altre, da Cass. Sez. 2 sentenza n. 1677 del 06/04/1999 e successive conformi Sez. 2, sentenza n. 27711 del 04/06/2003, Sez. 2, ordinanza n. 7357 del 03/02/2005, che si riporta: "il disposto di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell'indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in

presenza di una contestazione plurima, si comprendono anche gli stessi fatti criminosi contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggiore pericolosità; e ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l'indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità”).

Ed anche le predette concrete modalità e circostanze dei fatti-reato per cui si procede, sinteticamente descritte nelle imputazioni, sono evidente sintomo della pericolosità degli indagati (si veda, al riguardo, quanto precisato da Cass. Sez. 6 sentenza n. 45542 del 21/11/2001 e successive conformi Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/01/2005 e Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007, secondo cui “le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente”; e Cass. Sez. 6 n. 34444/01 del 21/11/2001 , secondo cui “dalla sola mancanza di precedenti penali non può automaticamente desumersi l'assenza di pericolosità dell'imputato e, quindi, la non configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., dovendosi, al contrario, ritenere che tale esigenza possa essere desunta anche da uno solo dei due parametri di valutazione previsti dalla suindicata disposizione normativa e cioè dalla specifica e concreta gravità del fatto ovvero dai precedenti penali e comportamentali del soggetto”).

In ogni caso, al fine di valutare la personalità degli indagati nei cui confronti si ritiene di chiedere misure cautelari e gradare le richieste, si sottolinea che i seguenti indagati risultano gravati:

- da precedenti penali: CALCAGNI Mario recidiva specifica e reiterata; TORELLI recidiva; COCCIA COLAIUDA Antonio recidiva reiterata; BIGONZI recidiva;
- da pendenze penali: CALCAGNI; PINARDI.

Per COCCIA COLAIUDA Antonio – in ragione dell'età ; per BIGONZI Raffaella – perché lo status coniugale le renderà agevole dichiarare che ha solo fatto quello che le chiedeva il marito; per SORVILLO Gino – perché l'attività professionale di

parrucchiere da lui svolta rende del tutto evidente che si tratta di una mera testa di legno, appaiono bastevoli gli arresti domiciliari, con adeguati divieti di comunicazione.

Per AMBROSINO Raimondo , pur imputato di riciclaggio al pari della BIGONZI, il Pubblico Ministero – atteso il suo inserimento nel mondo del commercio – ha ritenuto condivisibilmente più adeguata la misura interdittiva.

Identica misura interdittiva per mesi due nell'esercizio di imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche è disposta per le più sfumate posizioni di ZURRI Umberto; CARRUS Gianluca; CIOTOLA Eugenio; D'AGOSTINO Angelo Antonio; MAIORANA Emanuela; CERASI Luca e CICCARELLA Berardino, in accoglimento della richiesta del PM

Per RUOTOLI Roberto è disposta, invece, la misura del divieto temporaneo di esercitare la professione di dottore commercialista per due mesi.

P. Q. M.

1) O R D I N A agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di :

- **CALCAGNI Mario**, nato a Roma il 10 febbraio 1951 ed ivi residente in via Nizza n. 128;
- **SPINELLI Rosa**, nata a Tripoli (Libia) il 12 luglio 1957 e residente in Parma, via Benedetto Marcello n. 4;
- **COCCIA COLAIUTA Samantha**, nata a Roma il 31 marzo 1976 e ivi residente in via S. Antonio da Padova 24 Sc A;
- **TORELLI Gianluca**, nato a Napoli il 23 aprile 1973 ed ivi residente in via Onofrio Fragnito n. 43 sc A;
- **POGGI Fabrizio**, nato a Roma, il 12 giugno 1972 e residente in Albano Laziale (RM), via Tullio Valeri n. 9;
- **PINARDI Luca**, nato a Napoli il 20 aprile 1965 e domiciliato a Roma, via della Maschera d'Oro n. 9;

e di tradurli presso la competente Casa Circondariale per ivi restare a disposizione di questo Giudice ;



1 – bis D I S P O N E che la misura della custodia cautelare in carcere abbia – in relazione alle esigenze di cui al capo 1 che precede – durata di giorni sessanta a far data dall'esecuzione in relazione alla sola esigenza di cui all'art. 274, lettA) , IMPREGIUDICATA LA SUA DURATA SENZA TERMINE CHE NON SIA QUELLO DI FASE PER L'ESIGENZA DI CUI ALL'ART. 274, LETT. C) CPP;

2 A P P L I C A la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di

- **COCCIA COLAIUDA Antonio**, nato a l'Aquila il 9 giugno 1942 e residente in Fonte Nuova, via Panzini n. 18;
- **SORVILLO Gino**, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 31 maggio 1963 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;
- **BIGONZI Raffaella**, nata a Roma il 23 settembre 1969 e ivi residente in via Nizza n. 128;

da eseguirsi nel luogo di abituale domicilio che indicheranno al momento dell'esecuzione della misura;

3. F A' D I V I E T O A S S O L U T O a COCCIA COLAIUDA Antonio; SORVILLO Gino; BIGONZI Raffaella di allontanarsi dal luogo fissato per gli arresti domiciliari senza l'autorizzazione di questo Giudice, o di comunicare con persone diverse da quelle che con essi coabitano;

4. M A N D A alla PG territorialmente competente per plurimi, quotidiani controlli sugli indagati detenuti agli arresti domiciliari COCCIA COLAIUDA Antonio; SORVILLO Gino; BIGONZI Raffaella;

5. O R D I N A applicarsi la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per due mesi nei confronti di

- **AMBROSINO Raimondo**, nato a Ischia (NA) il 26 novembre 1961 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;
- **CARRUS Gianluca** nato a Roma il 01/08/1970 ed ivi residente in via Monte Grimano nr.30;



- **CIOTOLA Eugenio** nato a Roma il 20.1.1935 e ivi residente in via Panama n. 62;
- **D'AGOSTINO Angelo Antonio** nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98; *NO* *in rappresentanza*
- **MAIORANA Emanuela** nata a Roma il 11/11/1969, ivi res. viale C.T. Odescalchi n. 12;
- **CERASI Luca** nato a Roma il 19/05/1958 ed ivi residente in via Flaminia n. 888
- **ZURRI Umberto** nato a Roma il 13 aprile 1948 e domiciliato a Nespolo (RI) in via delle Querce n. 13;
- **CICCARELLA Berardino** nato a L'Aquila (AQ) il 19 settembre 1951, dom.to Roma, Via dei Due Macelli n. 31 presso LA REGENTE S.R.L.

6. ORDINA applicarsi la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di dottore commercialista per due mesi nei confronti di

- **ROTOLO Roberto**, nato a Roma il 5 novembre 1961 ed ivi residente in via Appia Nuova n. 45;

7. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la presente ordinanza in duplice copia al Pubblico Ministero in sede per l'esecuzione anche ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; e per quant'altro di competenza.

Roma, 15.4.2013

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa *Vannuzzi Roberta*

IL GIP
Simonesta d'ALESSANDRO

€ 7,20



170040000340